

# NUNTIA



PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS  
RECOGNOSCENDO

28

# NUNTIA

*Directio:* PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS  
CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO  
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 34 - 00193 ROMA

*Administratio:* LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA' DEL VATICANO  
Semestrale - Spedizione Abb. Postale Gruppo IV - 70%

1989

## INDEX

	Pag.
<i>Le osservazioni dei Membri della Commissione allo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » e le risposte del « Coetus de expensione observationum »</i> .....	3-138

---

*Tres naviculae symbolice plures Ecclesias Orientales sui iuris significant quae eadem directione — codice communi nempe — per mare vitae animas ad salutem ducunt ut πηδάλιον, kormčaja, al-huda.*

# **NUNTIA**

**PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS  
RECOGNOSCENDO**

**28**

Copyright 1986 - Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici  
Orientalis Recognoscendo, Roma

---

Scuola Tipografica Italo-Orientale «S. Nilo» - 00046 Grottaferrata (Roma)

LE OSSERVAZIONI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ALLO  
« SCHEMA CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS »  
E LE RISPOSTE  
DEL « COETUS DE EXPENSIONE OBSERVATIONUM »

Nel presente fascicolo di *Nuntia* si rendono di pubblica ragione le osservazioni fatte dai Membri della Commissione allo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » del 1986 e le relative risposte del « Coetus de expensione observationum ».

Le osservazioni dei Membri, dopo che erano pervenute alla Commissione nei mesi estivi del 1987, furono raccolte e debitamente ordinate in un fascicolo. Esso fu sottoposto all'esame di un gruppo di studio, appositamente costituito, il suddetto « Coetus de expensione observationum ». Di tale gruppo di studio, presieduto da S.E. Mons. Emilio Eid, Vice Presidente della Commissione, facevano parte, oltre al Rev.do P. Ivan Zuzek S.J., Segretario, sette Consultori, tutti esperti di Diritto Canonico, non solo orientale, ma anche latino.

Questo « Coetus », dopo un accurato studio condotto da ciascuno dei suoi componenti sulle osservazioni dei Membri, si riunì nei giorni 9-27 novembre 1987 e 11-20 gennaio 1988 per 126 ore complessive di lavoro collegiale e si concluse con le « Risposte alle osservazioni ».

Successivamente, sia le osservazioni dei Membri che le relative risposte del « Coetus de expensione observationum » andarono a confluire in un unico fascicolo di 192 pagine, a cui fu attribuito il titolo di « Sommario delle osservazioni dei Membri della Commissione allo *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* del 1986 con le risposte del *Coetus de expensione observationum* ». Questo fascicolo fu trasmesso ai Membri. Esso doveva costituire insieme allo Schema del Codice l'oggetto principale di studio dell'Assemblea Plenaria, che si è riunita, come è noto, nei giorni 3-14 novembre 1988 con lo scopo di approvare lo Schema definitivo del Codice, da presentare al Santo Padre per la promulgazione.

Circa la riunione di questa Assemblea Plenaria si darà un'ampia relazione nel prossimo fascicolo di *Nuntia*.

Il presente fascicolo, insieme a quello di *Nuntia* 27, contenente la relazione circa l'operato del « Coetus de coordinatione », ne costituisce una necessaria premessa.

L'intento della presente pubblicazione è quello di dare agli studiosi e agli operatori del Diritto Canonico un resoconto, esatto ed esauriente seppure opportunamente riassunto del suddetto documento.

Nel presente resoconto dopo ogni osservazione, si indica per ovvi motivi di discrezione, solo il numero dei Membri che le hanno fatte senza alcuna indicazione dei loro nomi e senza lasciare accenni o espressioni che possano rivelare la loro identità.

Dei 33 Membri ai quali era stato inviato in studio lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » 25 hanno inviato le loro osservazioni. Tra questi, 3 Membri non hanno fatto osservazioni generali; degli altri 22 che ne hanno fatto alcune, 3 non si sono pronunciati esplicitamente pro o contro l'intero Schema.

Le opinioni favorevoli sono state le seguenti:

A: Si felicita « du beau travail » ed auspica che venga presto promulgato il testo definitivo del CICO « tant attendu ».

B: stima lo Schema un « appréciable travail ».

C: ha letto lo Schema « con profondo senso di gratitudine verso i Sommi Pontefici e la Santa Sede Romana che cercano instancabilmente e paternamente il bene ed il progresso » delle Chiese orientali: il proponente accetta lo Schema come « frutto di molto lavoro » rimettendosi al « saggio giudizio e profondo amore per la Chiesa ».

D: apprezza « lo sforzo della Pontificia Commissione competente di portare a conclusione l'ingente lavoro di coordinamento e di armonizzazione dei vari Schemi dei libri del CICO in modo da offrire un'opera unitaria e organica, con attenzione a tutte le sue parti ».

E: dà allo Schema « senz'altro un caloroso placet » ed esprime « pieno gradimento per l'impostazione generale del lavoro, la redazione dei singoli canoni, il loro concatenamento ». Anche la divisione in titoli gli pare « ben giustificata ed opportunamente applicata ».

F: afferma che il progetto del Codice di Diritto Canonico Orientale (CICO) nell'attuale forma esprime un progresso. In molte parti si è recuperata la tradizione orientale.

G: prova « ammirazione di fronte al presente progetto o Schema del futuro Codice orientale ».

H: afferma che « in generale lo Schema è preparato bene e piace » ed esprime il suo « compiacimento » e il suo « apprezzamento alla Commissione che ha preparato lo Schema ».

I: fa « tanti auguri per il lavoro alacremenente fatto ».

L: dà allo Schema un « placet » generale ed un « placet » particolare al capitolo contenente i canoni « de potestate Patriarcharum et Synodorum extra territorium Ecclesiae patriarchalis » (cann. 146-150).

M: « Questo Codice avrà un benvenuto da parte di tutti coloro che comprendono quanto è importante la disciplina nella vita della Chiesa, e riconoscono la grande importanza delle Chiese orientali nel quadro della Chiesa Universale di Cristo.

Bisogna esprimere apprezzamento a tutti coloro che hanno avuto parte nella elaborazione di questo Codice.

In generale il testo del codice proposto è eccellente ».

N: dà allo Schema una « valutazione molto positiva », in quanto esso « esprime autenticamente le nostre tradizioni orientali e sembra aver trovato un giusto equilibrio tra ciò che dovrebbe essere affidato al diritto comune e ciò che dovrebbe essere lasciato alla legislazione delle Chiese sui iuris ».

O: ritiene lo Schema come un « edificio » che « sta ritto sulle sue solide basi » e che « risponde alle esigenze attuali della Chiesa e dei suoi fedeli ». Esprime anche il suo « apprezzamento sincero e profondo per l'intera opera » e si felicita « cordialmente con tutti coloro che, per un amore ardente verso la Chiesa d'Oriente, hanno collaborato ad un'opera grandiosa che fa onore alla Chiesa d'Oriente ».

P: afferma che « i canoni esprimono molto bene le norme e lo spirito del Concilio Vaticano II e sono fedeli allo spirito canonico delle Chiese ortodosse ».

Q: dice che « lo Schema è veramente il frutto di una collaborazione copiosa e generosa di molte persone di cui l'amore generoso per la Chiesa dell'Oriente fu la vera caratteristica durante tutto il periodo del lavoro ».

R: dà un caloroso « placet » allo Schema chiamandolo « un magnifico lavoro » ed auspicando che venga presto promulgato.

S: dà un « placet » generale allo Schema esprimendo il desiderio che esso diventi Codice comune delle Chiese orientali cattoliche. Ritiene che lo Schema « in una felice armonia contiene da una parte le genuine tradizioni orientali e dall'altra la dottrina del Concilio ecumenico Vaticano II insieme con quanto è il risultato dello sviluppo della scienza del diritto canonico » e che le norme contenute nello Schema corrispondono e si adattano alle circostanze della sua Chiesa e che « saranno di non poco aiuto per la soluzione degli speciali problemi di essa ».

T: dà allo Schema un « placet », dicendo che ha ammirato la sollecitudine e la multilateralità, con le quali è stato riveduto lo Schema e si augura la più rapida conclusione e promulgazione del Codice orientale.

Le riserve allo Schema nel suo complesso, fatte da vari Membri che hanno dato i summenzionati pareri favorevoli, si riportano qui di seguito riassunte in

15 punti nel quadro delle « Risposte alle Osservazioni generali » date dal « Coetus de expansione observationum » con una eccezione.

L'eccezione è costituita dal complesso delle osservazioni con le quali 11 Membri proponevano l'estensione dei poteri dei Patriarchi orientali e dei Sinodi dei Vescovi fuori i confini del territorio delle Chiese patriarcali.

Anche se queste osservazioni sono state proposte in diversi modi, a volte recisi a volte quasi « dubitativi », e variamente motivate, si proponeva con esse, in sostanza, un capovolgimento di quanto è stato sancito in materia dai Concili Ecumenici iniziando da quello di Nicea del 325 (can. 6) e Costantinopoli del 381 (can. 2) fino al Vaticano II (« Orientalium Ecclesiarum » n. 9, « intra fines territorii patriarchalis »).

Dati i limiti di competenza della Commissione, che ha il compito « di preparare, alla luce soprattutto dei decreti del Concilio Vaticano II, la riforma del *Codex Iuris Canonici Orientalis* » (cfr. *Nuntia* 1, p. 11), queste osservazioni non potevano essere ammesse alla discussione. Pertanto esse sono state raccolte in un fascicolo di 27 pagine, intitolato « Voti riguardanti la estensione della giurisdizione dei Patriarchi fuori i territori delle Chiese patriarcali », ed inviate all'Autorità Superiore, la sola competente in materia.

E' da notare che alcune osservazioni ad alcuni canoni, benchè inserite nel Sommario delle Osservazioni, dopo una valutazione approfondita da parte del « Coetus de expansione observationum », si sono rivelate esulanti dalle competenze della Commissione a causa del loro nesso con la ora menzionata questione trasmessa all'Autorità Superiore. In questi casi la risposta del « Coetus », che si potrà leggere qui di seguito, si limita ad indicare la propria incompetenza di trattare questa materia.

Al riguardo sembra doveroso sottolineare che la maggioranza dei Membri non aveva alcuna riserva in materia e che pertanto essa era concorde nell'accettare il mantenimento del principio tradizionale che limita i poteri dei Patriarchi orientali e dei Sinodi delle Chiese patriarcali ad un determinato territorio. Vi sono stati anzi alcuni espliciti « placet » al riguardo.

## RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI GENERALI

1) L'ecclesiologia dello Schema non corrisponde a « quella del periodo della Chiesa indivisa » (1 Membro), né a quella con la quale « si potrà un giorno arrivare all'unione delle Chiese » (1 Membro) anche perché potrebbe dare ai non cattolici qualche motivo di temere la centralizzazione del potere nella Curia Romana (1 Membro).

R. *Da una parte si ritiene che lo Schema sia in linea con l'ecclesiologia delle Chiese orientali cattoliche, come espressa nei Concili ecumenici e, in modo particolare, nel Vaticano II, dall'altra si nota la genericità di queste osservazioni senza sufficiente documentazione ed indicazione dei canoni implicati.*

2) Similmente ai decreti conciliari il « CICO soit signé et promulgué par le Pape et les Chefs des Eglises Orientales Catholiques *sui iuris* » (1 Membro) e ciò (come specifica un altro Membro) « afin de signifier aux Eglises Orientales non-unies à Rome, que ce Code de Droit canonique émane de Ses Chefs, et qu'il n'est pas imposé par Rome ».

R. *La questione riguardante l'opportunità e il modo di associare i Capi delle Chiese orientali cattoliche all'atto di promulgazione del CICO, che non può non essere esclusivamente un « actus supremæ Ecclesiae auctoritatis » dato che contiene lo « ius commune » a tutte le Chiese orientali, appartiene ad altra sede. Per quanto riguarda la presente Commissione si sottolinea che lo Schema del CICO è frutto della collaborazione di tutta la gerarchia orientale cattolica ed inoltre che si è convinti che ogni componente della Commissione è consapevole delle parole di Paolo VI pronunciate nell'Allocuzione alla prima Riunione Plenaria dei Membri di essa, il 18 marzo 1974: « viri Commissioni addicti ipsarum legum sunt ordinatores, non auctores seu factores » (AAS 66, 1974, p. 247).*

*Pur dovendo respingere la tesi che il CICO oltre che dal Sommo Pontefice debba « émaner » anche « des Chefs » delle Chiese patriarcali per non dare l'impressione di essere « imposé par Rome », si nota che qualora il S. Padre lo ritenesse opportuno e per suo mandato, nella Riunione Plenaria dei Membri della Commissione potrebbe essere trattata anche la questione circa gli altri modi di associare i Capi delle Chiese Orientali « sui iuris » all'atto di promulgazione del CICO.*

---

3) Contemporaneamente al testo ufficiale in latino, sia pubblicato almeno quello ufficiale in francese e in inglese (1 Membro).

R. *Trattandosi di testi giuridici la lingua di riferimento deve essere unica.*

4) Delle osservazioni inviate in precedenza dalla Chiesa NN diverse non sono state prese in considerazione nel comporre lo Schema (1 Membro).

R. *Tutte le osservazioni inviate in precedenza sono state prese immancabilmente in seria considerazione.*

*Nella lunga nota aggiunta a questa risposta sono state elencate le singole osservazioni a cui si riferiva l'obiezione fatta, con l'indicazione circostanziata delle prese di posizione dei «Coetus studiorum» che si erano occupati della «denua recognitio» degli Schemi.*

5) I termini bizantini come « Syncellus, Protosyncellus, Typicum » etc. vengano eliminati e al loro posto si usino quelli corrispondenti latini (1 Membro), anche perché i « termini greci » sono più estranei ad alcune Chiese orientali che non quelli latini, con la differenza che quelli latini sono ad esse già più familiari (1 Membro). Si vedano le osservazioni ai canoni 189, 696-713.

R. *Questi termini fanno parte del patrimonio giuridico di tutta la Chiesa, a pari di altri come « Patriarcha, Episcopus, Liturgia, baptismus, Eucharistia » e perfino « Evangelium » (si veda Nuntia 16, p. 7), termini che appartenevano alla lingua greca, che era la lingua franca dei primi secoli della Chiesa, e che pertanto non vanno tacciati di « bizantini », come qualche volta avviene.*

6) Lo Schema rimane ancora troppo legato al Codice latino » (1 Membro).

A questo proposito un altro Membro scrive quanto segue: « Non c'è quindi cattolicesimo ed ecumenismo vero ed autentico fuori della tendenza leale di integrare nella chiesa la totalità del patrimonio spirituale del cristianesimo antico.

L'Oriente ortodosso viene rappresentato nella Chiesa cattolica nella misura in cui noi abbiamo qualche cosa di comune con loro. Non basta che i cattolici orientali siano « materialmente » simili agli ortodossi, che celebrino la stessa liturgia, che posseggano le stesse istituzioni etc. E' necessario che siano (nel limite delle possibilità) simili spiritualmente, e che vivano della stessa teologia.

E' molto positivo il fatto che nello Schema si è introdotto un Titolo speciale « De oecumenismo ».

E' molto positivo pure lo sforzo che si è fatto per presentare un Codice quanto più orientale possibile.

Ma un ulteriore sforzo, ancora più generoso, potrebbe presentare un Codice più orientale, e per il fatto stesso, più ecumenico ».

R. *L'osservazione, in quanto di carattere generale, è troppo vaga, mentre si sono prese in seria considerazione le proposte concrete ai singoli canoni fatte dagli stessi proponenti.*

7) Si dichiarì che il CICO varrà solo per i Cattolici e per le presenti circostanze (2 Membri).

R. *Si veda qui di seguito alla « Prefazione ufficiale del CICO ».*

8) I canoni che « denunciano un carattere più filosofico e teologico che giuridico, guadagnerebbero in forza e in chiarezza, se essi fossero liberati da questa garga che li avvolge e li appesantisce » (1 Membro).

R. *I canoni si mantengono perché danno allo Schema un carattere più « orientale », dato che in quasi tutte le raccolte canoniche dell'Oriente vi sono molti testi dello stesso tipo, ed inoltre dal punto di vista pastorale possono essere molto utili.*

9) Si lascia troppo spazio al diritto particolare « di disciplinare certe questioni e di prendere delle misure », mentre esso « spesso manca » (1 Membro).

R. *Si ritiene piuttosto un pregio il fatto che nello Schema si osservi così bene il principio di sussidiarietà.*

10) Una Chiesa orientale « sui iuris », cioè quella malabarese non ha una propria configurazione giuridica nello Schema (1 Membro).

R. *Si tratta di un caso che non si ritiene opportuno codificare e che rientra nella competenza della potestà amministrativa.*

11) Lo spirito del CICO « sia decentralizzante; pertanto si riducano di più le frasi restrittive dei poteri delle persone fisiche o morali » (1 Membro); con gli stretti limiti entro i quali lo Schema « ingabbia le Chiese orientali cattoliche » non si contribuisce all'ecumenismo, non si osserva il principio di sussidiarietà e si viola lo spirito del Concilio Vaticano II (1 Membro).

R. *Si è cercato di essere fedeli alla ecclesiologia del Vaticano II. Quindi le linee fondamentali relative alla struttura gerarchica riguardano la dottrina cattolica. Dal momento che la Commissione ha il compito di elaborare un Codice comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, è ovvio che la comunione ecclesiale tra di loro e con il Romano Pontefice si debba esprimere in norme concrete, la cui finalità non è assolutamente quella di mortificare lo stato di « sui iuris » delle singole Chiese, ma di far sì che esse ogni giorno di più fioriscano e assolvano il compito loro affidato (OE 1). Se si riteneva che alcune delle norme proposte nello Schema fossero non congruenti al raggiungimento di tale scopo, sarebbe stato opportuno specificarle e possibilmente proporre concrete alternative. Quanto all'intervento delle istanze superiori nei « negotia » delle singole Chiese « sui iuris » si è cercato di applicare rettamente il principio di sussidiarietà, nel quale rientra anche il dovere delle istanze superiori di armonizzare le forze di tutte le Chiese per un maggiore bene di ciascuna di esse e di tutta la Chiesa universale. Anche in questo settore sarebbe stato necessario indicare in concreto i punti nei quali si è manifestata qualche « ingerenza » non giustificata. Da notare che vi è qualche osservazione secondo la quale sarebbe opportuno allargare il campo dello « ius commune » a scapito di quanto è stato lasciato nello Schema allo « ius particolare ».*

12) La scelta di articolare tutta la materia in titoli deve essere riesaminata con molta serietà prima di essere accettata definitivamente nel CICO (1 Membro); il CICO « in tutte le sue parti, segua l'ordine sistematico del Codice di Diritto Canonico Latino in modo che ci sia conformità tra i due Codici » (1 Membro). Il primo dei due Membri che hanno fatto questa osservazione scrive in dettaglio quanto segue:

La scelta di articolare tutta la materia in « titoli » deve essere riesaminata con molta serietà prima di essere accettata definitivamente nel Codex Iuris Canonici Orientalis.

a) Si rileva una notevole differenza di quantità nei contenuti dei diversi titoli. Ad esempio il tit. XVI « De cultu divino et praesertim de Sacramentis » contiene 267 canoni, mentre il tit. IX « De conventibus Hierarcharum... » contiene soltanto un canone. Tecnicamente un tale squilibrio non sembra accettabile.

b) Per evitare che alcuni « titoli » diventino troppo lunghi, alcune materie che per la loro unità esigerebbero di essere messe sotto una stessa rubrica generale, vengono invece divise in diversi titoli. Ad esempio la materia sui processi viene divisa in tre titoli (tt. XXIV, XXV, XXVI). Questo grave inconveniente tecnico dovrebbe essere evitato.

c) Lo Schema si distacca dal metodo adoperato sia dal Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, sia dalle Decretali sia anche dalla maggior parte dei Codici civili moderni. In tutte queste collezioni infatti la rubrica di maggior importanza è il « libro », sotto il quale si inquadrano i « titoli » ecc. Questo fatto sembra stia a dimostrare che la divisione in « titoli » si rivela insufficiente quando si tratta della « codificazione » di tutta la legislazione di un determinato ordinamento giuridico.

d) Dal punto di vista pratico, non può esservi alcun dubbio che la divisione della materia in « libri », ciascuno dei quali contenga la rispettiva materia divisa in titoli, renderebbe molto più agevole la consultazione del Codex che non la divisione proposta nello Schema.

e) Pur rispettando al massimo l'originalità dello Schema nei confronti del Codice della Chiesa latina, dal punto di vista pratico sarebbe da desiderare che i due Codici quanto all'ordine sistematico avessero una stessa traccia fondamentale. E' da tener presente che sempre più le Chiese latina e orientali coesistono negli stessi territori e vivono in un certo senso in continua simbiosi. Perciò si rende sempre più necessaria la conoscenza simultanea dei due Codici, almeno in un certo grado, in quanto spesso debbono essere applicate le norme delle due legislazioni. A tale finalità pratica gioverebbe certamente che i due Codici avessero una sistemazione della materia non troppo differente ».

R. *Al riguardo si nota che la scelta del sistema di codificazione secondo titoli anziché libri si fonda su un prolungato studio risalente all'inizio dei lavori della codificazione orientale, cioè al 1929. Questo sistema è stato da sempre considerato uno dei maggiori segni della volontà della Santa Sede, ribadita anche recentemente più volte da Sua Santità Giovanni Paolo II, di rispettare davvero la specificità delle tradizioni orientali, tra le quali vi è anche quella espressa nella struttura delle loro « collectiones canonum ». D'altra parte va rilevato che vi sono diversi « placet » espliciti circa la scelta fatta non solo perché più congeniale all'Oriente, ma anche perché più pratica.*

13) Non è opportuno modificare la redazione di quei canoni che sono stati mutuati dal CIC promulgato nel 1983 (2 Membri). Uno dei due Membri che hanno fatto questa osservazione, scrive a tal proposito quanto segue:

« In diversi gruppi di canoni si modificano espressioni o formule del CIC latino appena entrato in vigore (cf. ad esempio elenco dei doveri e diritti fondamentali; tit. III « De suprema Ecclesiae auctoritate », ecc.). Non sembra opportuno che il Supremo Legislatore, il quale promulgherà il CICO, si corregga o modifichi in così breve periodo di tempo. Sarebbe meglio: o riformulare i canoni in modo diverso, e naturalmente nel modo più conforme alla tradizione orientale, se esiste, nel caso; oppure, in caso contrario, conservare la dizione esatta del CIC latino ».

R. *Lo sforzo della coordinazione del CICO, lodato anche dal primo dei summenzionati Membri, necessariamente richiede una qualche modifica anche di questi testi.*

*Il supremo legislatore può ammettere differenti formulazioni delle norme canoniche a condizione che esse corrispondano alla dottrina cattolica.*

14) « La decisione del coetus de coordinatione di usare nello Schema l'indicativo anziché il congiuntivo nelle frasi ipotetiche, sembra inopportuna, in quanto non è possibile applicare sempre una tale decisione senza gravi conseguenze negative per lo stile latino, che si compiace nelle sfumature proprie del congiuntivo... Così pure non sembra accettabile la decisione secondo cui, per non scindere i termini tecnici di un'espressione, la particella avversativa *vero* viene ad occupare il terzo o il quarto posto nella frase. Ma se si vuole adoperare la particella *vero* si debbono rispettare le esigenze strutturali della frase in cui essa viene adoperata ».

R. *Circa la lingua latina si è cercato di usare uno stile grammaticalmente corretto e giuridicamente uniforme, chiaro, semplice e di facile accesso anche a coloro la cui lingua è molto distante dalla struttura sintattica di quella latina. L'intento era anche di dare una maggiore certezza giuridica espressa con l'indicativo. Certamente l'uso del tutto costante dell'indicativo, per ottenere lo scopo prefisso, limita la possibilità di altre forme che potrebbero dare più varietà e, forse, anche più eleganza alla lingua stessa.*

15) Per evitare ogni possibile equivoco con il CIC cann. 342-348 i termini « Synodus Episcoporum » si sostituiscano ovunque con l'espressione « Synodus patriarchalis Episcoporum » (1 Membro).

R. *L'espressione tecnica è « Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis », come risulta dal can. 102, § 1, che elimina ogni equivoco. Qualora, nonostante quanto scritto in Nuntia 7, p. 24, lo si ritenesse opportuno, si potrebbe sostituire ovunque nei canoni l'espressione « Synodus Episcoporum » con quella tecnica.*

#### *Prefazione Ufficiale del CICO*

Si consideri la possibilità che nella prefazione ufficiale del CICO si chiarisca che tale legislazione è stabilita per le Chiese orientali cattoliche « per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate convengano nella pienezza della comunione »: cfr. « Orientalium Ecclesiarum », n. 30. (3 Membri)

R. *Si trasmette alla preparazione del documento di promulgazione secondo le disposizioni del Santo Padre. Comunque si ritiene che il Codice Orientale, per ogni certezza giuridica, non debba essere trattato diversamente dal CIC latino, le cui leggi valgono finché non sono abrogate.*

## RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI PARTICOLARI

### *Il titolo del futuro Codice*

A causa del presente titolo non si può evitare l'impressione che il CICO sia un'appendice al CIC latino (1 Membro).

Dato che il nuovo Codice si applicherà solamente agli orientali cattolici e dato che i cristiani orientali sono in grande maggioranza acattolici, è auspicabile che si aggiunga al titolo del Codice la parola « Catholicici » (« Codex Iuris Canonici Orientalis Catholicici »). Il contenuto del can. 1 (« omnes et solas Ecclesias orientales catholicas respiciunt ») non è sufficiente a dissipare le critiche di monopolizzazione e di pretesa. Lo stesso Codice per la Chiesa latina avrebbe guadagnato se vi fosse stata aggiunta, nel suo titolo, la parola « Latini » (1 Membro).

R. *Si ritiene opportuno che si accetti sostanzialmente quanto proposto sostituendo il titolo « Codex iuris canonici orientalis » con il seguente nuovo titolo:*

*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.*

*Inoltre si nota che nel « Coetus de expansione observationum » si è proposto di aggiungere la specifica « Catholicarum » e che questa proposta ha ottenuto una parità di voti.*

*Si nota anche che il nuovo titolo si propone non solo per evitare l'impressione suaccennata, ma soprattutto perché questo titolo (in sostanza già proposto dal Card. Sincero, Presidente della precedente Commissione, nel 1932) è più congruente con le collezioni canoniche orientali e rispecchia la considerazione nella quale sono tenuti i « sacri canones ».*

### Can. 1

La clausola « nisi, relationes cum Ecclesia latina quod attinet, expresse aliud statuitur » si sostituisca con l'espressione « nisi, ex natura rei vel expresse aliud statuitur ».

Motivazioni:

1) si deve evitare in ogni modo di dare l'impressione che il CICO deve essere inteso come supplementare del CIC; entrambi i codici sono complementari; riferirsi alla sola Chiesa latina può dare questa impressione;

2) prescindendo dall'autorità sui non cattolici, il CICO dovrebbe tener conto che certi canoni, in esso contenuti, riguardano indirettamente le Chiese acattoliche, le comunità ecclesiali (p.e. i cann. 668, §§ 2 - 5; 682, § 2; 699; 702, § 2; 808 - 811) ed anche i non battezzati (p.e. i cann. 583; 798, § 1). (1 Membro).

R. *Il canone rimane immutato. La clausola « ex natura rei » è stata omessa, come superflua (cfr. Nuntia 22, p. 12-14): nei canoni citati si tratta di norme riguardanti i cattolici.*

#### Can. 2

Il canone sembra dare l'impressione che la « mens » del legislatore sia quella di abrogare la legislazione precedente e non quella di conservarla.

Si potrebbe invece mettere in evidenza la continuità, anche se con la necessaria evoluzione. Per esempio così:

« Canones Codicis, ius antiquum a Conciliis oecumenicis et particularibus necnon a Patribus sancitum, retinent: In his autem quibus illud accommodant ex iure Conciliorum et Patrum hi canones aestimandi sunt » (1 Membro).

R. *Le parole « ex hoc » si sostituiscono con « ex illo » per rendere la « mens » ancora più chiara.*

*Ex officio: « in quo » si sostituisce con « in quibus ».*

#### Can. 5

Questo canone dovrebbe ispirarsi maggiormente al n. 9 del decreto « Orientalium Ecclesiarum » (1 Membro).

R. *Il canone rimane immutato: esso si riferisce esclusivamente ai « privilegia stricto sensu » di cui al can. 1546, § 1 (cfr. Nuntia 22, p. 15).*

#### Can. 6

L'espressione « ius particolare » usata « passim » nel senso di « any legislation which is not common to all autonomous Churches », significhi quelle norme che si applicano ad « any group of eastern catholics » sia esso una certa porzione di persone dello stesso rito oppure di diverso rito che abitano su un determinato territorio.

Con l'espressione « ius proprium » si designi la legislazione che si applica a tutti i membri di una specifica Chiesa « sui iuris » (come è stato proposto da A. Coussa in « Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali » I: 8, n. 10).

Con i termini « ius eparchiale » si designi la legislazione specifica di una determinata eparchia » (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza al can. 1508: ulteriori specifiche riguardano la dottrina canonica.*

#### Can. 6 bis

Sarebbe utile, e forse anche necessario, inserire all'inizio del Codice, oppure nel documento promulgativo di esso, il seguente canone:

« Que chaque Synode d'Eglise sui iuris établisse clairement, dans un délai d'un an à compter de la date de promulgation du Code, toutes les normes de son droit mentionnées dans ce Code ou plutôt auxquelles renvoie le Code, et présente l'ensemble de ces normes au Saint-Siège ».

La Santa Sede, entro uno o due anni apporterà gli emendamenti che giudicherà necessari a queste norme. Quanto proposto è indispensabile sia per ognuna delle Chiese « sui iuris », sia per la Santa Sede, come per tutti quelli che dovranno applicare il Codice, per i giudici e per gli insegnanti di Diritto Canonico (1 Membro).

R. *Non è necessario né sembra opportuno un tale canone.*

#### Cann. 7-26

Si tratta di un titolo che presenta una specie di « Costituzione dei diritti dell'uomo cristiano », un titolo « qui ne servira jamais à rien » (1 Membro).

R. *L'intero titolo si fonda sul Concilio Vaticano II.*

#### Can. 7 § 2

Si elimini la clausola « in comunione cum eo » per non escludere in maniera irrevocabile gli Ortodossi (1 Membro).

R. *Il testo rimane immutato: esso corrisponde al n. 8 della « Lumen gentium ».*

#### Can. 10 § 2

La clausola « eosque in participationem Divinae Liturgiae... introducit » si sostituisca con « eosque ad participationem... et laudum divinarum ducit », perché i catecumeni non sono ancora « introducti in participationem Divinae Liturgiae » (1 Membro).

R. *Si tratta di non battezzati e da ciò è ovvio in che senso essi possono essere ammessi alla Divina Liturgia.*

*Ex officio:* si inverte l'ordine dei cann. 9 e 10 per logica interna.

#### Can. 11

Si omettano le parole « circa dignitatem et actionem » perché « nessun laico ammetterà che c'è uguaglianza di dignità fra lui ed il Papa oppure uguaglianza di azione fra lui ed il suo Vescovo » (1 Membro).

R. *La parola « dignitas » è presa nel senso teologico della « Lumen gentium », n. 32.*

---

Can. 11 bis

Il can. 207, § 1 del CIC distingue « ratione divinae institutionis », tra chierici o ministri sacri e laici ed aggiunge al § 2 che i religiosi sono chierici o laici. Lo Schema CICO evita una tale posizione. Mi sembra che dopo il can. 11 dello Schema ci vorrebbe l'aggiunta di un canone simile al can. 207 del CIC per indicare i tre elementi che formano il popolo di Dio, cioè il clero, i laici e i religiosi. Questo nuovo canone potrebbe figurare come introduzione ai cann. 321, 397 e 408. Così si metterebbe in risalto la differenza delle due concezioni, latina e orientale: gli orientali non possono immaginare che dei religiosi non chierici siano considerati laici (1 Membro).

R. *Al riguardo sono sufficienti i canoni citati nella proposta.*

Can. 12 § 1

Bisogna specificare la parola « Ecclesia »: locale, territoriale, quella nella quale si è ricevuto il battesimo o quella dei genitori? (1 Membro).

R. *La parola « Ecclesia » non deve essere specificata.*

Can. 12 § 2

Si riformuli come segue:

« Magna cum diligentia obligationes impleant, quibus tenentur erga Ecclesiam sui iuris, ad quam baptisate secundum iuris praescripta pertinent, cuius tramite eodem tempore universae Ecclesiae uniuntur » (2 Membri).

Motivazione: « By baptism a person acquires membership 1. in the autonomous Church of baptism, and, because of this membership in such an associated member of the catholic community, also 2. in the Universal Catholic Church headed by the Roman Pontiff ».

R. *Nel contesto del canone non deve essere specificato il modo di ascrizione ad una Chiesa « sui iuris ». La motivazione indicata non può essere accettata dal punto di vista dottrinale.*

Can. 13

Bisogna specificare la parola « Ecclesiae »: locale, territoriale, o quella del luogo di origine? (1 Membro).

R. *Si veda al can. 12, § 1.*

Can. 14

Si chiede se questo canone sancisca il diritto delle Chiese orientali a svolgere un'attività missionaria fuori del « loro territorio » (1 Membro).

R. *Il canone tratta dei diritti e degli obblighi fondamentali dei singoli battezzati.*

Can. 16

Si chiede se il diritto, di cui si parla nel canone, sia limitato ai sacri Pastores» del proprio Rito (1 Membro).

R. *Il diritto di cui si parla nel canone è antecedente a qualsiasi forma di organizzazione ecclesiastica.*

Can. 17

Le restrizioni territoriali imposte ad alcune Chiese orientali sembrano contraddire questo canone.

Alla luce della « Lumen Gentium » la fede cristiana e la spiritualità non dovrebbero tenere lo sguardo fisso solo alla tradizione di ogni singola Chiesa. Essa deve essere adattata alla cultura nazionale e alle situazioni attuali delle missioni. Questo sguardo rivolto in avanti, in consonanza con lo spirito del Vaticano II, deve permeare il nuovo CICO (1 Membro).

R. *Non si vede alcuna contraddizione. Circa la motivazione vi si provvede p. e. ai cann. 581, § 2, 598 e 623.*

*Ex officio:* si omettono le parole « librorum liturgicorum » perché restrittive del diritto affermato nel canone.

Can. 18

Dopo le parole « condant atque moderentur » si aggiunga la clausola « sub moderamine Hierarchae loci » o, forse, « consulto Hierarcha loci ».

Motivazione: ogni organizzazione caritativa « should be supervised » o almeno deve essere approvata o benedetta dal Vescovo se ha fini caritativi o spirituali, in congruenza con il can. 201, § 3 (1 Membro).

R. *Si provvede al can. 573.*

Can. 19

Si chiede chi sarebbe questa « auctoritas competens ecclesiastica ». Ci si riferisce, forse, solamente al Vescovo del luogo che ha in un determinato territorio una giurisdizione esclusiva su tutti i cattolici di qualsiasi rito? (1 Membro).

R. *Vi si provvede ai canoni specifici: p.e. al can. 571.*

Dopo la parola « condicionem » si aggiunga la clausola « sub ductu auctoritatis ecclesiasticae » per evitare gli abusi in concordanza con i canoni 573, § 1 e 569, § 2.

R. *Bastano i canoni citati.*

Si ometta l'ultima parte del canone e si provveda altrove quali enti possano avere « nomen catholicum » (1 Membro).

R. *Il canone non si riferisce solo agli « enti », ma è più generico riferendosi alle « iniziative » (« incepta »).*

---

Can. 22

Si aggiunga, alla fine del canone, la seguente clausola: « necnon in eo mutando, nisi mutatio iure divino aut ecclesiastico prohibetur ».

Motivazione: i fedeli non sono sempre liberi nella scelta dello stato di vita e qualche volta sono soggetti alla coercizione, quando si proibisce loro di cambiare la loro scelta dello stato di vita, p.e. quelli legati al vincolo matrimoniale o da un voto pubblico di castità (2 Membri).

R. *Il canone afferma solo il diritto di ogni « christifidelis » di non essere coartato nella scelta dello stato di vita del resto permesso dal diritto.*

Can. 25

L'espressione « obligatione tenentur » si sostituisca con le parole « enixe hortantur pro viribus », perché l'obbligo di cui nel canone non è bene circoscritto e ad ogni modo vale solo per coloro che hanno reale possibilità di contribuire ai bisogni materiali della Chiesa (1 Membro).

R. *Si tratta di un vero obbligo, mentre il « pro viribus » si sottintende « ex natura rei ».*

Can. 27

Il canone si riformuli come segue:

§ 1. Coetus christifidelium, qui eadem fide, iisdem sacramentis et iisdem legibus et consuetudinibus tum liturgicis tum disciplinaribus in Spiritu Sancto organice unitur, quique hierarchia propria ad normam iuris iungitur, atque ut sui iuris expresse vel tacite agnoscitur a suprema Ecclesiae auctoritate, vocatur Ecclesia sui iuris seu Ritus.

(Fontes: can. 27, § 1 Schematis, OE 2, Michiels).

§ 2. Ritus, de quibus in Codice agitur, sunt, nisi aliud constat, illi, qui oriuntur ex traditionibus Alexandrina, Antiochena, Armena, Chaldaea et Constantinopolitana, quique servant Patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur (fusione dei §§ 2-3 del can. 27) (2 Membri).

La proposta è motivata sulla base della tesi che il can. 77, § 2 « définit *Ecclesia patriarchalis par territorium*, alors qu'elle signifie RITE et non territoire » (1 Membro).

Sulla base dell'art. 2 del Decreto Conciliare « Orientalium Ecclesiarum » e della definizione di « Ritus » data da G. Michiels nel 1932 (Principia generalia de personis in Ecclesia, p. 26) si ritiene che la definizione di « Ritus » nel can. 27, § 2 è incompleta: manca ad essa l'elemento giurisdizionale, cioè la gerarchia che crea la comunità e la rende una Chiesa particolare.

---

R. *La proposta non viene accettata perché il termine « ritus » è giudicato inadatto a significare pienamente la realtà di una determinata comunità cattolica radunata attorno ad una propria gerarchia e dotata di particolari elementi specifici etnico - religiosi, specialmente dopo che è stato riconosciuto a queste comunità lo « status » di Chiese « sui iuris », che del resto non implica, in quanto tale, alcuna connotazione territoriale.*

*Così è stata infatti superata, e si spera in modo definitivo, la terminologia ambigua in uso dal sec. XVI, per la quale si indicavano quelle comunità con il termine « ritus », cosa che faceva convergere l'attenzione sulle particolarità liturgiche, a danno di quelle spirituali, culturali e disciplinari.*

#### Can. 27 § 1

L'espresso o tacito riconoscimento da parte della Suprema Autorità della Chiesa, come unico criterio per considerare che una Chiesa è « sui iuris », sembra privo di base oggettiva. I fini oggettivi, come l'immemorabile tradizione, possono essere menzionati.

Inoltre, « sui iuris » significa « autonomo », avente una sua propria legge. Questo significa che ognuna di queste singole Chiese (« each of these individual Churches ») dovrebbe avere la possibilità di evolvere la sua propria legge per mezzo del rispettivo Capo e secondo una appropriata procedura. Le Chiese orientali differiscono non solo dalla Chiesa romana, ma anche tra di loro, per la loro storia, tradizioni spirituali, disciplina e teologia.

Si propone di sostituire il termine « Ecclesia sui iuris » con l'espressione « Ecclesia individualis » che è migliore (1 Membro).

R. *Si tratta di una autonomia relativa, delimitata dalla Suprema autorità della Chiesa. La parola « individualis » non è adatta per le Chiese « sui iuris ».*

#### Can. 27 § 2 n. 2

Sia il seguente:

Ritus sunt illi, qui oriuntur ex traditionibus Alexandrina, Antiochena, Armena, Chaldaea, Constantinopolitana et Romana.

Motivazioni:

1) dato che nel CIC non esiste un simile testo questo canone è l'unica occasione per delineare in un testo ufficiale canonico le maggiori tradizioni della Chiesa, compresa quella che ha avuto origine a Roma;

2) di conseguenza bisogna omettere l'inciso « de quibus in Codice agitur »;

3) dato che tutte le tradizioni sono « equal » si mantenga l'ordine alfabetico nella loro enumerazione (1 Membro).

R. *Conformemente al can. 1 occorre limitarsi ai soli riti orientali, come si fa nel PA can. 303.*

L'antica Chiesa malabarese è ingiustamente esclusa dalla lista dei « Ritus » (1 Membro).

R. *Il rito malabarese « oritur » dalla tradizione caldea.*

*Ex officio:* Il § 2 diventa can. 27bis, con due §§ al posto dei nn. 1 e 2.

#### Can. 28 § 1

Se il canone viene comparato con CIC can. 111, si nota che il CIC « non apre la possibilità di un passaggio ad un rito orientale, mentre lo Schema orientale apre la possibilità di un passaggio al rito latino, se la madre, per esempio, è latina. Invero, in caso di diversità rituale tra i due genitori il bambino potrà sempre essere battezzato in un rito orientale dal momento che uno dei genitori vi appartiene (1 Membro).

R. *Nel CIC 111 vi è la stessa possibilità.*

Si sopprima l'inciso « aut, si ambo parentes concordis voluntate petunt » (4 Membri); il canone finisca con le parole « ascriptus est » (1 Membro).

Motivazioni:

1) Si rifiuta assolutamente il testo attuale che dà ai due sposi il diritto di ascrivere il bambino al rito della madre. E' contrario alla tradizione orientale. Inoltre, nei paesi dell'Occidente, una tale facilità potrebbe, alla lunga, portare alla soppressione della nostra Chiesa » (1 Membro).

2) Secondo la tradizione orientale un figlio battezzato nella Chiesa cattolica o ortodossa viene ascritto, anche nei registri civili, al rito del padre. Diventato maggiorenne, egli potrà iscriversi, « servatis de iure servandis », ad un altro rito. Il can. 28 e il can. 29 § 1 sono fatali alle nostre Chiese orientali. « Ils les voueront, un jour, en Occident, à la disparition » (1 Membro).

3) In definitiva la clausola contribuirà a far decrescere il numero dei membri delle Chiese orientali cattoliche, perché i genitori opteranno per quella Chiesa che è geograficamente più vicina e a loro più conveniente.

La clausola creerà dubbi canonici, perché l'iscrizione ad una Chiesa « sui iuris » in questo caso non è basata su un fatto oggettivo (« ascriptio patris ») ma sulla « intenzione dei genitori », la quale difficilmente risulta dai registri parrocchiali (p.e. latini) ed è difficilmente verificabile specialmente dopo diversi anni, quando cioè si richiede il certificato di battesimo in occasione del matrimonio;

E' meglio formulare il canone in una maniera restrittiva e poi indicare che con un opportuno « ius particolare a Sede Apostolica statutum » esso venga esteso ad altre possibilità e non viceversa, come nel canone dello Schema. (1 Membro).

4) Questa libertà non mancherà di generare, in seno al focolare domestico, discordia e tensione. La madre potrebbe essere tentata d'imporre la sua

volontà al marito e la Chiesa alla quale la madre appartiene potrebbe trovare una porta aperta per fare pressione su di lei per ottenere l'iscrizione del bambino alla Chiesa alla quale ella appartiene. Sembra più saggio optare per la Chiesa del padre, decisione più conforme allo spirito orientale. Il diritto mira al bene generale della comunità e non a favorire una comunità a spese di un'altra. Se una libertà è così concessa ai genitori di decidere del rito dei loro bambini, non bisognerebbe allora riconoscere ai bambini una volta maggiorenni, di scegliersi la Chiesa alla quale essi intendono appartenere? Quanto al diritto particolare che si vuole salvaguardare, cioè « salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto », sembra che esso non risolverebbe le eventuali controversie ed anche darebbe luogo ad abusi (1 Membro).

5) Secondo la tradizione secolare delle Chiese orientali e soprattutto secondo la mentalità dei fedeli nel matrimonio la moglie segue sempre il rito del marito (1 Membro).

R. *Le proposte sono state al centro dei lavori dei « Coetus » precedenti, il cui operato, descritto in Nuntia 22, p. 24, non può essere se non confermato, perché l'uguaglianza dei diritti dei genitori è un postulato fondamentale. Per situazioni particolari si provvede a sufficienza con l'ultima clausola.*

*In particolare, relativamente alla motivazione 3 vi si provvede ai cann. 36 e 686, § 1.*

In questo canone e in tutti i canoni nei quali appare la parola « filius », si usi la parola « puer » oppure « proles » quando si parla di bambini, perché queste espressioni possono essere usate sia per i ragazzi che per le bambine.

Con questa terminologia si eviterà l'accusa di discriminazione contro le donne nel Codice.

R. *Vi si provvede al can. 1520, mentre i termini proposti non migliorano la situazione.*

Le prime parole di questo canone: « Ipso baptismo quisquis ascribitur Ecclesiae, cui pater ascriptus est », formulate in modo così generale, contraddicono in parte il can. 29, § 1, dove si riconosce al battezzando con 14 anni compiuti il diritto di scegliere la Chiesa « sui iuris » a cui essere ascritto. Sarebbe meglio dire: « Qui nondum decimum quartum aetatis annum explevit, cum baptizatur ascribitur Ecclesiae, cui pater ascriptus est » (1 Membro).

R. *Si accetta, notandosi tuttavia che l'osservazione vale anche per le norme di cui al can. 29, § 2 e al § 2 del presente canone. Pertanto si uniscono nel can. 28 tutte le norme riguardanti coloro che non hanno compiuto 14 anni. Il canone 28 è il seguente:*

§ 1. *Filius, qui decimum quartum aetatis annum nondum explevit, per baptismum ascribitur Ecclesiae sui iuris, cui pater catholicus ascriptus est; si vero sola mater est catholica aut, si ambo parentes concordī voluntate petunt, ascribitur Ecclesiae sui iuris, ad quam mater pertinet, salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto.*

---

§ 2. *Si autem filius, qui decimum quartum aetatis annum nondum explevit, est:*  
1° *a matre non nupta natus, ascribitur Ecclesiae sui iuris, ad quam mater pertinet;*

2° *ignotorum parentum, ascribitur Ecclesiae sui iuris, cui ascripti sunt ii, quorum curae legitime commissus est; si vero de patre et matre adoptantibus agitur, applicetur § 1;*

3° *parentum non baptizatorum, ascribitur Ecclesiae sui iuris ad quam pertinet ille, qui eius educationem in fide catholica suscepit.*

*Il can. 29 rimane, ma solo quanto sta nel § 1.*

Per evitare ogni possibile complicazione, nonostante il can. 36, e perché sia chiaro che il solo fatto di essere battezzati con il rito liturgico di una determinata Chiesa non comporta automaticamente l'iscrizione alla stessa, si propone che si aggiunga al can. 686 il seguente § 2: « Si de filio agitur, qui ascribitur Ecclesiae sui iuris matris, ambobus parentibus petentibus secundum praescripta canonis 28, § 1, hoc explicitè indicetur » (1 Membro).

*R. Non sembra necessaria una tale specifica: bastano i cann. 36 e 686, § 1.*

La parola « pater » si specifichi con « catholicus » per maggiore chiarezza e in concordanza con lo spirito del can. 809, nn. 1 e 2 (1 Membro).

*R. Troppo ovvio dal contesto.*

La seconda parte del § 1 venga sostituita con il seguente testo: « si vero sola mater catholica est, discrete conetur, ut infans ascribatur Ecclesiae ad quam ipsa pertinet, salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto ».

Ciò si propone perché non è realistico aspettarsi che un padre non cattolico acconsenta che la prole venga ascritta alla Chiesa di sua moglie (1 Membro).

*R. Per la preoccupazione pastorale si provvede al can. 809, n. 1.*

#### Can. 28 § 2

Prima della parola « ascribitur » si reinserta la clausola, « nisi a patre publice recognitus », che esisteva nello Schema precedente (*Nuntia* 19, p. 22, can. 10) nonostante ciò che è scritto in *Nuntia* 22, p. 25 circa la sua omissione.

Motivazione:

1) il caso contemplato è oggi molto frequente;

2) si tratta di materia interrituale che abbisogna di una norma p.e. riguardo ai matrimoni meramente civili nei quali i figli « a patre publice recogniti sunt »;

3) il canone 686, § 2 suppone questa possibilità (1 Membro).

*R. Non si accetta perché una tale « pubblica recognito » non è una garanzia sufficiente per l'educazione dei figli nel patrimonio rituale della propria Chiesa.*

*Nel caso del padre che riconosce pubblicamente un figlio nato a « matre non nupta » sembra meno conveniente applicare il § 1 del canone, pertanto il § 2 si mantiene immutato.*

Il § 1 si sopprima per la motivazione n. 2 data al can. 28, § 1 (1 Membro).

La libertà data nel § 1 a coloro che hanno compiuto quattordici anni di età venga concessa solo ad una maggiore età legale (3 Membri).

Motivazioni:

1) Riguardo alla clausola « qui decimum quartum aetatis annum » nei paesi a statuto personale, nei quali il rito è registrato sulla carta di identità come anche all'ufficio civile dello stato e così l'appartenenza ad una determinata Chiesa, non è ammesso il cambiamento di religione prima della maggiore età legale.

La Chiesa ammette questo all'età di 14 anni, e ciò può creare difficoltà nei paesi, come il Libano, dove la legge civile regola il cambiamento di religione, almeno per quanto riguarda i minori (1 Membri).

2) In entrambi i paragrafi si scriva « duodevicesimum » anziché « decimum quartum », perché così « il giudizio del giovane sarà più maturo » (1 Membro).

3) I figli nati nelle famiglie di rito orientale se per qualunque motivo non sono stati battezzati prima dei quattordici anni non dovrebbero avere la libertà di cui al § 1.

4) Se i genitori di una data « nazionalità » orientale non sono battezzati, i loro figli, se si battezzano, dovrebbero essere ascritti alla Chiesa orientale più congrua a quella nazione (1 Membro).

R. *Si ritiene il testo del canone, perché in questa materia e in quella del battesimo la Chiesa ha sempre difeso la più grande libertà anche dei minorenni e perché non è possibile in ciò ammettere una differenza tra Oriente ed Occidente; per il resto la disciplina degli Orientali cattolici coincideva e coincide con quella dei Latini sancita ora nel can. 111, § 2 (cfr. Bassett G.W., The determination of Rite, Roma 1967, pp. 175-188: « A fifteen-year-old child has a free choice of rite, as given in can. 12 of MP Cleri sanctitati, just as that same child would not be obliged to follow his parents in their legitimate change of rite as stated in can. 10 of the same Motu proprio, p. 181 »).*

Il rito matrimoniale benedetto da un sacerdote che non appartiene alla Chiesa autonoma di nessuna delle due parti, sarebbe invalido per difetto di forma. Tali casi hanno spesso luogo in USA e Canada e in altri paesi, quando figli orientali cattolici sono, intenzionalmente o per errore, o per necessità (in mancanza del sacerdote del proprio rito), battezzati in una Chiesa cattolica alla quale nessuno dei due genitori appartenga. Molto spesso le persone singole sono state educate nella Chiesa del battesimo ed ignoravano che per legge appartenevano ad un'altra Chiesa. I matrimoni sono stati dichiarati nulli a causa della mancanza di facoltà necessarie per assistere al matrimonio; infatti il sacerdote cattolico che assisteva alla celebrazione del matrimonio non aveva giurisdizione su nessuna delle due parti. In aggiunta, ci sono numerosi

---

casi nei quali tale separazione dalla Chiesa dei propri antenati risale a diverse generazioni indietro (2 Membri).

Per ovviare ad una tale situazione il principio della « sanatio in iure » dovrebbe essere incorporato nella legge, aggiungendo al can. 19 il seguente § 3:

Filius baptizatus contra iuris praescripta in alia Ecclesia sui iuris ad hanc Ecclesiam transitus esse tempore celebrationis sui matrimonii praesumitur, nisi ad Ecclesiam sui iuris parentum remanere velle se declaravit (tutto sic: 1 Membro).

R. *Non si può accettare il testo proposto, perché creerebbe una maggiore casuistica e difficoltà per la giurisprudenza.*

#### Can. 29 § 1

Questo paragrafo si potrebbe perfezionare in modo tale da escludere la possibilità poco ragionevole di farsi battezzare in una Chiesa « sui iuris » e scegliere l'iscrizione ad un'altra; basterebbe sostituire l'ultima proposizione relativa con quest'altra: « cui per baptismum in ipsa receptum etiam ascribitur ». (1 Membro).

R. *Si accetta scrivendo: «... Ecclesiam sui iuris, cui per baptismum in ipsa susceptum ascribitur».*

#### Can. 29 § 2

Si domanda se, quando l'educatore nella fede cattolica è di rito latino, il neo-battezzato debba essere iscritto « tout seul » al rito latino (1 Membro).

R. *E' evidente.*

Si sopprima, perché potrebbe essere « pregiudizievole » (cfr. la motivazione n. 4 data sopra, al can. 29).

Comunque, si sostituiscano le parole « non baptizatorum » con l'espressione « non christianorum » (1 Membro)

R. *Il battesimo non può essere condizionato da quanto proposto, per ciò che riguarda la preoccupazioni pastorali vi si provvede al can. 585, § 2.*

#### Can. 30 § 1

Si aggiunga alla fine la clausola « salvo praescripto can. 31 » per evitare una contraddizione (1 Membro), oppure « salvis praescriptis iuris communis » per includere nel canone le eccezioni di cui ai canoni 31 e 32 (1 Membro).

R. *Non si suole indicare le eccezioni legali che seguono subito dopo l'enunciazione di una norma generale di diritto.*

#### Can. 30 § 2

Bisogna indicare con chiarezza quale via seguire nel caso che i due Vescovi dissentono; si aggiunga come § 3 il seguente testo:

Si Hierarchae loci dissentiant ad Apostolicam Sedem res devolvitur (1 Membro).

R. *Evidentemente si ricorre nel caso alla Sede Apostolica.*

Questo paragrafo non sembra necessario (2 Membri).

Motivazioni:

1) Il cambio del Rito deve essere concesso solo in casi eccezionali e per ragioni veramente serie, altrimenti, nelle presenti circostanze sociali, esso è gravemente pregiudizievole per i fedeli delle Chiese orientali che sono poco numerosi e dispersi tra i fedeli di altri riti (1 Membro).

2) Se ad un fedele si permette di iscriversi ad un'altra Chiesa, semplicemente perché la sua Chiesa non è in grado di occuparsi di lui, ciò ostacolerà lo sviluppo di questa Chiesa. La mentalità del « Big brother » di alcuni Vescovi latini potrebbe anche soffocare (« stifle ») alcune Chiese orientali. (1 Membro).

R. *Sono questioni appartenenti al potere esecutivo; per la preoccupazione pastorale dei proponenti vi provvede « Episcopus a quo ».*

Al canone bisogna aggiungere il § 2 del can. 112 del CIC, anche se vi è un accenno a ciò nel can. 37: « Mos quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert ascriptionem eidem Ecclesiae » (2 Membri).

R. *Il testo proposto non è necessario, essendo sufficienti i canoni che regolano il passaggio di rito.*

#### Can. 31

Solo la moglie può passare al rito del marito. L'inverso è incomprendibile. In Oriente generalmente è un disonore per il marito passare al rito della moglie; non accetta di sposarsi se non nel proprio rito. Il canone farà scomparire le minoranze. Si dica, seguendo il CS can. 9: « integrum est mulieri diversi ritus ad Ecclesiam viri transire... Ecclesiam redire » (1 Membro).

La parola «coniugi» venga sostituita con la parola «mulieri» (2 Membri) ed inoltre vi si aggiunga la clausola «numquam autem vir in mulieris ritum transeat» (1 Membro).

Motivazioni:

1). E' meglio stabilire innanzitutto una norma restrittiva (escludendo il «vir») come in CS can. 13 e poi indicare la via per altre possibilità stabilite dalla santa Sede con uno «ius particolare».

Il can. 112, § 1, n. 2 del CIC «should be modified». Infatti nel Medio Oriente sembrerebbe strano, che il marito passi alla Chiesa «sui iuris» della moglie; anzi sembra che le prescrizioni correnti degli statuti personali non permetterebbero ciò (1 Membro).

2). Lo stesso pericolo al quale si è fatto cenno al can. 28 potreb-

---

be ripetersi in questo caso, con lo stesso concorso di tensione e di screzi in seno alla famiglia. Queste cause di frizione potrebbero oltrepassare l'ambito della famiglia stessa e avvelenare i buoni rapporti che devono prevalere tra le differenti Chiese. Aggiungiamo che sarebbero le Chiese piuttosto piccole a soffrire di questa libertà e rimetterci in definitiva in numero e in qualità.

Così, mi sembra, sarebbe più saggio chiudere questa porta e adottare l'antico canone (1 Membro).

3). Bisogna evitare il pericolo che gli Orientali residenti nelle ragioni occidentali dopo breve tempo vengano assorbiti dai fedeli latini (1 Membro).

R. *E necessario rispettare tanto in Oriente che in Occidente i diritti più fondamentali dei coniugi.*

Si aggiunga, come § 2, la seguente clausola: « de transitu ad aliam Ecclesiam sui iuris applicatur can. 35 ». Questo richiamo al can. 35 è giustificato dal fatto che da parte della moglie che passa al rito del marito, il can. 13, § 1 del CS (« praemissa mulieris scripta declaratione ») non è osservato, ma si procede semplicemente per via di fatto, vivendosi secondo il rito del marito (1 Membro).

R. *Si veda al can. 35.*

#### Can. 32

La stessa osservazione, circa l'età di quattordici anni, fatta al can. 29 (2 Membri) e al can. 31 (1 Membro).

R. *Si veda ai cann. 29 e 31.*

Si inserisca per maggiore chiarezza la parola « legitime » prima della parola « transeunt » (2 Membri).

R. *L'aggiunta non è necessaria.*

#### Can. 33

E' preferibile di gran lunga la formulazione del CS can. 11 che lascia più spazio alla libertà.

Per quanto riguarda il rito dei protestanti, bisogna notare che il protestantesimo è « une hérésie de rite latin ». Tuttavia i protestanti orientali non possono essere considerati come latini ma come appartenenti al loro « rite d'origine ».

R. *Il canone corrisponde all'OE n. 4 che esplicitamente (cfr. la nota 4) modifica il can. 11 del CS.*

Si espliciti che nei matrimoni misti il coniuge acattolico quando diventa cattolico fa eccezione alla normativa del canone (4 Membri).

Motivazioni:

1) Il canone è inadeguato perché non risponde alla questione se i protestanti e simili comunità cristiane hanno ciascuna un « proprius ritus ». Si

chiede se essi debbano essere considerati di rito latino anche se hanno fino al presente deviato dalle tradizioni e usi che definiscono questa Chiesa.

Questo problema non si può lasciare insoluto, a causa delle quotidiane necessità delle Chiese orientali nel Nord-America, dove i protestanti costituiscono la maggioranza della popolazione, e non raramente si sposano con orientali cattolici. Contraendo un tale matrimonio essi non raramente decidono di unirsi alla parte cattolica anche per quanto riguarda la religione. Ad essi - ed a tutti gli altri cristiani - dovrebbe essere permesso di scegliere la Chiesa « sui iuris » della parte cattolica senza nessun altro ostacolo legale o formalità.

Pertanto dopo le parole « eiusdem ritus » si aggiunga la seguente clausola: « excepto in casu quo pars acatholica matrimonii initi vel inituri causa plenam communionem cum Ecclesia sui iuris partis catholicae consequi desiderat » (2 Membri).

2) La presunzione che tutti i protestanti abbiano una specie di affiliazione con la tradizione romana e con la Chiesa latina è molto discutibile, perché le loro comunità ecclesiali, a differenza delle Chiese ortodosse, hanno poca o nessuna somiglianza con la Chiesa latina, dalla quale si sono distaccate. Perciò i singoli protestanti e le loro comunità dovrebbero essere liberi di scegliere le Chiese « sui iuris », quando pervengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica. E' importante che il futuro Codice risolva tale questione poichè negli Stati Uniti i protestanti costituiscono la maggioranza ed i matrimoni misti non sono rari. Si domanda se, nel caso di un protestante che sposa una cattolica e desidera diventare cattolico lui stesso, sia logico farlo ascrivere prima alla Chiesa latina, quasi con una « fictio iuris » e solo in seguito alla Chiesa orientale della moglie.

Pertanto si aggiunga il seguente testo come § 2: « integrum est ceteris baptizatis seligere quamcumque Ecclesiam sui iuris » (1 Membro).

3) Nei matrimoni misti è molto opportuno che il coniuge che diventa cattolico non sia costretto a rimanere ascritto ad una Chiesa « sui iuris », diversa da quella dell'altro coniuge. Pertanto si espliciti che il can. 31 vale per questo coniuge (1 Membro).

*R. In caso di matrimonio vi si provvede al can. 31. Circa la questione sui protestanti in genere si consulti la dottrina canonica.*

#### Can. 34

Questo canone è solo una pia esortazione che non può avere, specialmente in certi contesti sociali, il suo pieno valore (« cannot be fully enforced »). (1 Membro).

*R. Il canone è penale e si veda a tal proposito il can. 1480.*

*Ex officio: Il canone diventa can 29 bis.*

Can. 35

*Ex officio* e per l'accoglimento del voto espresso al can. 31 (1 Membro) inizia con la parola « Omnis ».

Can. 36

Si specifichi che si tratta del « liber baptizatorum paroeciae apud quam baptismus adnotatus est » per maggiore chiarezza e per facilitare il rinvenimento del luogo nel quale cercare l'informazione al riguardo per il futuro (1 Membro).

R. *Si accetta riformulando il canone come segue:*

*Omnis ascriptio... in libro baptizatorum paroeciae, etiam, si casus fert, latinae, ubi baptismus celebratus est, adnotetur; si fieri non potest, in alio documento in archivio paroeciali parochi proprii Ecclesiae sui iuris, cui ascriptio facta est, asservando.*

Can. 37

Si aggiunga al canone, per ogni utilità, la norma del CIC can. 112, § 2, opportunamente formulato p.e. come segue: *Christifideles Ecclesiarum orientalium qui recipiunt sacramenta secundum caerimonias alterius Ecclesiae sui iuris, etsi curae Hierarchae vel parochi huius Ecclesiae sui iuris sunt commisi, propriae tamen Ecclesiae permanent ascripti* » (1 Membro).

R. *Si veda al can. 30, relativamente alla stessa proposta fatta da due membri.*

Cann. 38-40

Questi canoni si pongano, come Caput I, immediatamente dopo il can. 27, perché contengono norme più generali e sono connessi « *ratione materiae* » con il can. 27 (1 Membro).

R. *Il Caput II, contenente questi canoni, rimane « in loco » perché questo ordine corrisponde meglio al can. 27 (27 bis).*

Can. 39

§ 2. Perché questo paragrafo abbia vigore è necessaria una cooperazione veramente sincera (« whole-hearted ») delle congregazioni religiose latine. In qualche regione orientale la maggior parte di esse ha un buon numero di orientali che sono praticamente latinizzati (1 Membro).

R. *Non riguarda il Codice.*

Can. 40

Questo canone è preso dal Decreto conciliare « *Orientalium Ecclesiarum* », n. 6 e contiene una disposizione che, anche se sono passati 25 anni dal Concilio, è rimasta lettera morta (« almost a dead letter »). Ripetere tale dispo-

ne nel CICO non migliorerà le cose. Invece è necessario rivolgere una speciale attenzione alla istruzione propria dei seminari, ai programmi delle scuole ed università cattoliche e alla preparazione di coloro che faranno parte delle Delegazioni Pontificie specialmente tra gli Orientali (1 Membro).

R. *Non riguarda la revisione del Codice.*

#### Can. 41-53

Questi canoni di speciale importanza ecumenica perché riguardano « il rapporto fra il Papa e le Chiese orientali », potrebbero essere riformulati (1 Membro), secondo « l'ecclesiologia e l'esperienza vissuta nel periodo della Chiesa indivisa » (1 Membro).

Il primo dei due summenzionati membri ha proposto un testo nuovo dei cann. 41-53 che il « Coetus de expansione observationum » ha rigettato con la seguente risposta:

R. *Nel tentativo di riformulare i canoni « De suprema Ecclesiae auctoritate » in modo « più conforme alla tradizione orientale » non ci si deve scostare dalla ecclesiologia del Concilio Vaticano II formulando questi canoni sulla base di quanto contenuto nel progetto proposto e cioè che « Patriarchae atque Archiepiscopi Maiores una cum Episcopo Romano iuribus et privilegiis singularibus instruuntur atque peculiare Collegium constituunt quo symphonia inter Ecclesias servatur ».*

*Si tratta di prospettive che esulano dalle competenze della Commissione, la quale deve rivedere il Codice alla luce della ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Nei singoli canoni proposti, prescindendo da altri dettagli, si propugna una ecclesiologia che non è quella del Vaticano II e pertanto essi nel loro insieme non sono accettabili.*

#### Can. 42

La Suprema Autorità della Chiesa, simbolo dell'unità e custode dell'ordossia, sembra essere ridotta nell'intero Codice ad un Organo, benchè supremo e divino di ordinaria amministrazione ecclesiastica. Il Papa dovrebbe esercitare la sua « potestà ordinaria » solo straordinariamente e quando sia considerato necessario. Ciò renderebbe più chiaro quanto fu in uso nella Chiesa antica ed è necessario in maniera particolare nel « presente contesto ecumenico » (1 Membro).

R. *L'obiezione è generica e si sarebbero dovuti specificare i casi nei quali l'esercizio della potestà papale non sembra opportuno.*

#### Can. 45

In accoglimento, quanto alla sostanza, della proposta di 1 Membro relativa al can. 53 bis (si veda infra), vi si aggiunge come § 2 il testo seguente:

Patriarcharum ceterorumque Hierarcharum, qui Ecclesiis sui iuris praesunt participatio in Synodo Episcoporum universae Ecclesiae specialibus normis regitur ab ipso Romano Pontifice statutis.

Can. 47

L'espressione « Sedes Apostolica » venga cambiata (1 Membro) e sostituita con l'espressione « Sedes Romana » o « Prima Sedes » (1 Membro) oppure il canone si formuli in tale modo che appaia chiaramente che ci sono altre Chiese apostoliche « che non possono essere private di questo venerabile titolo che i Patriarchi usavano e continuano ad usare » (1 Membro). Il canone inizi come segue: « Quamvis appellatio Sedis Apostolicae plerisque Ecclesiis ex more antiquissimo competit » (1 Membro) « et praeprimis Sedi Romanae, tamen »... etc. (1 Membro).

R. *Il termine « Sedes Apostolica » nell'ambito giuridico è del tutto univoco e pertanto rimanga tale.*

Al canone si aggiunga un paragrafo con il quale si obbliga la Curia Romana ad una giustificazione giuridica dei suoi provvedimenti, a meno che non si tratti di quelle comunicazioni che sono emanate in forma di suggerimento o di ammonimento. Il nuovo paragrafo sia il seguente:

Rescripta Dicasteriorum aliorumque institutorum Romanae Curiae Ecclesias orientales spectantia, quae vi obligatoria muniri desiderant, ad normam iuris ferenda sunt:

1° in decisionibus secundum vel praeter ius ratio exprimenda est citatione legum quibus fulcitur;

2° in decisionibus contra ius, ad praeivium Romani Pontificis assensum in rescripto provocetur (2 Membri).

I Dicasteri della Curia Romana abbiano « pro casu singulo peculiare mandatum » dal Romano Pontefice quando si tratta dei « negotia erga Patriarchas vel Archiepiscopos Maiores » (1 Membro).

R. *Esula dalle competenze della Commissione stabilire norme vevoli per la Curia Romana.*

Cann. 48-53

Si chiede perché al posto di « Concilium », non si usi l'espressione « Synodus oecumenica » propria del diritto vigente (CS cann. 167-174) e più orientale, cfr. Denz. - Sch., nn. 127, 264, 303). L'emendamento può corrispondere a quanto è scritto in *Nuntia* 22, pp. 38-39 (1 Membro).

R. *Il termine « Concilium oecumenicum » ha nel diritto canonico un senso del tutto univoco.*

#### Can. 53 bis

Si aggiunga il seguente canone:

Ius quoque est Patriarcharum et Archiepiscoporum maiorum, sive modo consultivo sive ad normam legis specialis modo deliberativo, participare Synodum Episcoporum, quae est institutum ecclesiasticum apud Sedem Romanam partes agens totius catholici Episcopatus simulque significans omnes Episcopos in hierarchica communionem sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse.

(Paulus VI, Motu Proprio *Apostolica Sollicitudo*, I; Conc. Vat. II, Decr. *Christus Dominus* 5: « Synodus Episcoporum appellatur, quae quidem, utpote totius Catholici Episcopatus partes agens, simul significat omnes Episcopos in hierarchica communionem sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse ») (1 Membro).

R. *Benchè la prima parte del testo proposto non sia accettabile, si inserisce nello Schema, come § 2 del can. 45, il testo relativo alla partecipazione dei Patriarchi ed altri Gerarchi, che presiedono alle Chiese « sui iuris », al « Synodus Episcoporum Ecclesiae universae », che si ritiene sufficiente per il CICO. Si veda al can. 45.*

#### Cann. 54-174

Nel CICO si danno definizioni di molte istituzioni ecclesiali (ad es. di « e-parchia », di « exarchia » ecc.), ma non si offre la descrizione esplicita o la nozione di entità ecclesiali importantissime, quali: la « Ecclesia patriarchalis », la « Ecclesia archiepiscopalis maior », la « Ecclesia metropolitana sui iuris », il « Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis », il « Synodus permanens », il « Consilium Hierarcharum Ecclesiae metropolitanae sui iuris », ecc. Non si vedono spiegazioni plausibili di tale lacuna, che in realtà nuoce alla comprensione della complessa articolazione della realtà propria delle Chiese orientali (1 Membro).

R. *Le definizioni e le descrizioni di cui nella proposta sono state appositamente evitate, non solo perché « omnis definitio in iure periculosa », ma anche perché in realtà non è possibile comprendere gli istituti giuridici qui menzionati senza conoscere bene i canoni che li riguardano. L'articolazione stessa del CICO invece fa intendere a sufficienza la diversificazione delle Chiese orientali.*

#### Can. 54

Si reintroduca (dal CS can. 216) il termine « Ritus » nella definizione della Chiesa patriarcale e in quella del Patriarca (can. 55) per sottolineare la dimensione personale e non unicamente territoriale delle relazioni, esistenti all'interno di queste Chiese (1 Membro).

R. *Si veda al can. 27.*

---

Can. 55

Si aggiunga alla fine del canone il seguente « *texte pris à Vatican II* »: *firmiter principio secundum quod Synodus Episcoporum constituit instantiam pro quibusvis negotiis Ecclesiae patriarchalis* (1 Membro).

R. *Quanto si propone nel canone è conforme al Concilio ed è incluso nelle parole « ad normam iuris ».*

Can. 56 § 2.

Il titolo di qualche Chiesa patriarcale ha visto cambiamenti senza l'intervento dell'autorità suprema della Chiesa (1 Membro).

R. *Le denominazioni delle Chiese patriarcali ed i titoli dei Patriarchi devono rimanere di competenza dell'autorità superiore alle Chiese patriarcali.*

Si stabilisca nel CICO la personalità giuridica « ipso iure » non solo delle parrocchie (can. 278, § 3) o del seminario (can. 333, § 1), ma anche delle maggiori istituzioni ecclesiali, come le Chiese patriarcali e archiepiscopali maggiori, le metropoli « sui iuris », le eparchie, i Sinodi patriarcali, ecc. similmente al CIC cann. 432, § 2; 433, § 2; 449, § 2 (2 Membri).

N.B. Questa osservazione è stata fatta al titolo VII « De eparchiis et de Episcopis », ma dato il suo carattere generale si riporta al can. 56.

R. *Si accetta aggiungendo al can. 917 il seguente § 2: Ipso iure personae iuridicae sunt Ecclesiae sui iuris, provinciae, eparchiae, exarchiae, necnon alia instituta, de quibus hoc expresse in iure communi statuitur. Si veda al can. 917.*

Can. 57

Ci si domanda se il canone sottintende anche i Cardinali che sono Vescovi (1 Membro).

Il canone è ambiguo quanto alla precedenza dei Patriarchi; pertanto o si sopprima l'ultima clausola « *salvis specialibus normis de praecedentia a Romano Pontifice statutis* » (1 Membro), o si precisino queste norme nel testo stesso del canone (2 Membri).

R. *Non è opportuno sopprimere l'ultima clausola.*

Can. 58

La precedenza tra i Capi delle Chiese orientali chiamati oggi « Patriarchi » sia regolata unicamente secondo il principio dell'anzianità nella presa dell'ufficio patriarcale, menzionato nel § 4 (2 Membri).

Motivazioni:

1) « I primi Concilii sembra che non prendevano molto in considerazione la Chiesa che stava al di là dei confini dell'Impero Romano occidentale-orientale e non parlavano delle Chiese nate già dal primo secolo nell'Impero

che era a oriente del fiume Eufrate. In quell'Impero i cristiani avevano le loro istituzioni ecclesiastiche ed il loro capo spirituale era chiamato da loro « Catholicos » ed era uguale in tutto a quello chiamato dai cristiani di Alessandria « Papa » e a quello chiamato dai cristiani di Antiochia e di Costantinopoli « Patriarcha » (1 Membro).

2). L'unico criterio per l'ordine di precedenza tra i Patriarchi sia quello di cui al § 4, perché « oggidì molto più ragionevole che non quello storico » (1 Membro).

R. *L'ordine di precedenza del § 2 è quello stabilito dai Concili Ecumenici.*

#### Can. 62

Sarebbe meglio indicare in questo luogo (cfr. can. 944 § 1) chi deve convocare il Sinodo.

R. *Vi si provvede a sufficienza al can. 128, n. 3.*

#### Can. 65

Non è opportuno che i Vescovi emeriti « oltre ottanta anni » partecipino alla elezione del Patriarca, perché « il can. 104, § 1 non li obbliga ad essere presenti » (1 Membro).

R. *L'osservazione non è pertinente; il can. 104, § 1 non tratta di età, ma di coloro che « officio suo renuntiaverunt ».*

#### Can. 70

Non si rinvi al diritto particolare per quanto riguarda la nomina degli scrutatori e attuari (1 Membro).

R. *Non è opportuno limitare i poteri del Sinodo in questo caso.*

#### Can. 75 § 2

Non si accenna all'obbligo « pallium petendi » del o al Patriarca. Storicamente risulta che il pallio romano, o latino, era concesso ai Patriarchi di Rito latino costituiti in Oriente. Nonostante che qualche volta - come ai tempi di Benedetto XIV - si constatò che « non omnes in Curia sentiebant pallium latinum conferri posse etiam Orientalibus », il pallio si diede pure ai Patriarchi di Rito orientale fin dai tempi di Innocenzo III (cfr. A: Coussa, *Epitome...*, I, 1948, p. 252-3). E' forse in base a questo che nel CS, can. 236, si parla del pallio per il Patriarca. Se l'uso di chiedere il pallio da parte dei Patriarchi orientali vige ancora, si domanda perché non è stato accennato nello Schema (1 Membro).

R. *Non è necessario menzionare l'uso di concedere il pallio ai Patriarchi nel Codice.*

Can. 76

Sembra che ci sia una contraddizione tra i due paragrafi del can. 76. Il Patriarca esercita a partire dalla sua intronizzazione il suo ufficio « pleno iure », ciò che afferma il § 1. Ma il § 2 gli proibisce di convocare il Sinodo dei Vescovi e di consacrare dei Vescovi, prima di aver ottenuto la comunione ecclesiastica dal Pontefice Romano. La convocazione del Sinodo e la consacrazione dei Vescovi non sono parte integrante del suo ufficio? Si ritiene pertanto che si potrebbe invitare il Patriarca a chiedere, dopo la sua elezione, al Pontefice Romano la comunione ecclesiastica, senza privarlo, a causa di ciò, dell'esercizio ordinario del suo potere patriarcale, manifestato nella convocazione del Sinodo e la consacrazione dei Vescovi. Una tale soluzione rialzerebbe il prestigio del Patriarca agli occhi dei suoi fedeli e delle altre Chiese, senza arrecare pregiudizio al primato, e alla dignità del Romano Pontefice (1 Membro).

*R. I due paragrafi si completano. Circa il § 2 si conferma l'operato dei « Coetus » precedenti per la motivazione delineata in Nuntia 22, p. 57.*

Can. 77

La potestà del Patriarca è detta « ordinaria e propria » nella Chiesa « cui praeest ». Nel § 2 si dice che è « plena » nell'ambito del territorio della Chiesa patriarcale; fuori del territorio per essere « validamente esercitata » è richiesto che ciò sia « espressamente stabilito dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice ». Sembra una limitazione quasi vanificata dall'ampiezza di poteri attribuiti al Patriarca al di fuori del suo territorio (cf. cc. 78, 79, 81, 83, 84). (1 Membro).

*R. I canoni citati, ad eccezione dei cann. 78 e 81, sono ristretti al territorio delle Chiese patriarcali in vista del § 2 del presente canone, in cui si tratta di « pieno esercizio » di quella potestà che è circoscritta nel § 1 « ad normam canonum ».*

Can. 80

Ogni comunicazione scritta tra la Sede Apostolica Romana ed i Vescovi di una Chiesa « sui iuris » dovrebbe passare ordinariamente per il Patriarca (1 Membro).

Si sopprima la frase « nisi Sedes Apostolica in casu directe providit » (1 Membro).

*R. Non si può sopprimere la clausola, anche per motivi pratici.*

Can. 81

L'attuale potere attribuito ai Patriarchi corrisponde fortemente alla concezione latina dell'autorità e fa il Patriarca un Papa in miniatura. In tutta la

tradizione orientale il Patriarca ed anche l'Arcivescovo Maggiore sono dei « primus inter pares ». Costoro devono esercitare la loro autorità soprattutto nella sfera del magistero, collegialmente con gli altri Vescovi, altrimenti l'autorità ed il ruolo dei singoli Vescovi saranno messi in grave difficoltà (1 Membro).

R. *Si ritiene al riguardo che lo Schema rispecchi l'equilibrio proprio del Concilio Vaticano II.*

#### Can. 82 § 2

Si ometta: « de consensu Synodi permanentis », perché il Patriarca è « pater et caput » della sua Chiesa; inoltre è inutile restringere in questo caso il potere del Patriarca (1 Membro).

R. *Non si accetta per rispetto alle competenze del Vescovo eparchiale relative alla « visitatio canonica ». Si vedano Nuntia 22, p. 62 circa l'attento studio dell'intera questione.*

#### Can. 84

In questo canone occorre dire « servetur can. 179 » (compreso anche il § 2); altrimenti si verifica l'incongruenza che mentre solo il Papa può nominare i Vescovi al di fuori del territorio patriarcale, il Patriarca può designare Vescovi ausiliari e coadiutori (1 Membro).

R. *Il canone (in virtù del can. 77, § 2) si riferisce ai poteri ristretti al territorio delle Chiese patriarcali.*

#### Can. 84 § 1

Con le parole « et consula Sede Apostolica » si è cambiato totalmente il senso del CS can. 248 § 1 n. 1 e § 3 che esige solo il consenso del Sinodo patriarcale salvo ad informare poi la Santa Sede. Si sopprima la clausola « et consula Sede Apostolica » (1 Membro).

R. *La clausola in questione sostituisce quella del CS can. 248, § 1, n. 1, che è « salva tamen Sedis Apostolicae confirmatione »; nel § 2, nn. 1 e 2, invece si richiede come nello « ius vigens » solo il consenso del Sinodo, salvo il § 4 (che corrisponde al § 3 del CS can. 248).*

#### Can. 85 § 2

Se il Patriarca può ordinare ed intronizzare i Metropoliti ed i Vescovi fuori del territorio della Chiesa a cui presiede, perché non dargli anche la responsabilità, come Capo del Rito, almeno di far urgenza, presso la Santa Sede di provvedere ai fedeli del suo stesso rito che si trovano fuori del territorio della sua Chiesa (2 Membri).

R. *Al riguardo si provvede in vari canoni.*

Can. 89

Si aggiunga dopo le parole « in ipso actu erectionis » la clausola « aut posteriori tempore ».

Motivazione: ci si chiede perché la possibilità di conferire lo « stauropegium » sia ristretta al tempo dell'erezione di una istituzione. Invero, sebbene possa essere appropriato di stabilire una istituzione stauropegiaca dall'inizio, è spesso necessario aspettare, osservare, ed eventualmente concedere lo « stauropegium » solo dopo che una istituzione ha dato prova di essere degna e qualificata per questo privilegio (2 Membri).

R. *L'aggiunta non è opportuna perché creerebbe gravi inconvenienti, mentre è necessario responsabilizzare i Patriarchi sin dalla fondazione di un istituto stauropegiaco.*

Si ometta, perché in diversi paesi del vicino Oriente l'esenzione contemplata nel canone può causare gravi conseguenze per il Vescovo eparchiale dal punto di vista delle relazioni coll'autorità civile del luogo. La materia di questo canone venga lasciata al diritto particolare (1 Membro).

R. *Le cautele contemplate nel canone suggeriscono di mantenerlo.*

Can. 94 § 2

Le parole finali « rem ad Romanum Pontificem deferat » vengano sostituite con le seguenti: « ad Synodi Episcoporum decisionem deferat; contra eius decretum recursus ad Romanum Pontificem cum effectum suspensivo permittitur ».

*Nota:* Uno dei membri finisce il testo con « salvo recursu Episcopi admoniti ad Romanum Pontificem cum effectum suspensivo ».

Motivazioni:

1). il trasferimento, al Papa, della decisione riguardante la condotta di un Vescovo è contraria al principio di sussidiarietà e contraria al primato (« primacy ») del Patriarca e del Sinodo della sua Chiesa (2 Membri);

2). bisogna applicare il principio di sussidiarietà e riferire il caso innanzitutto al Sinodo dei Vescovi che sarebbe « superius tribunal » della Chiesa patriarcale secondo il can. 1077, § 1 dello Schema (1 Membro).

R. *La proposta non può essere accettata perché implica i can. 1479 e 1075, § 1, n. 2.*

Can. 95

Nella sezione « De iuribus Patriarcharum » non si è trovata la menzione del diritto del Patriarca, stabilito nel CS can. 279, § 2, di approvare da solo la stampa dei libri liturgici. Sarebbe bene menzionarlo nello Schema, forse dopo il can. 124 (2 Membri).

R. *Vi si è provveduto al can. 654.*

Can. 97

Si ometta la seconda parte del canone dalla parola « potest » in poi. Il previo assenso del Romano Pontefice e il consenso del Sinodo dei Vescovi dovrebbero bastare (1 Membro).

R. *La seconda parte del canone non si può omettere, se si tiene conto delle implicazioni di diritto pubblico e di quello interecclesiale.*

Can. 99

Si richieda oltre al « consensus », del Sinodo permanente anche quello dei Vescovi eparchiali « quorum interest », per non imporre a loro soluzioni di questioni che li riguardano così da vicino (1 Membro).

R. *Non conviene limitare ulteriormente, nel caso, il potere del Patriarca.*

Can. 100

Dopo la parola « in locis » si aggiunga la specifica « Ecclesiae sui iuris », per rendere più chiaro che il canone « non riguarda i luoghi del mondo intero » (1 Membro).

R. *Non vi è dubbio che il canone si riferisca solo al territorio della Chiesa patriarcale (cfr. can. 77, § 2).*

Can. 101

Si sopprima perché ogni Vescovo può dare la benedizione apostolica, anche nelle proprie lettere. L'aggiunta della parola « etiam » è curiosa (1 Membro).

R. *Si accetta: prescindendo dalle motivazioni addotte, si lasci tutto al « legitimus usus » (cfr. CS can. 283, n. 8).*

Can 102 § 2

L'unità della Chiesa patriarcale richiede l'eliminazione di questa limitazione (2 Membri).

R. *La questione è trasmessa all'Autorità Superiore.*

La clausola « ad Episcopos titulares » si sostituisca con la seguente: « ad Episcopos sive titulares sive emeritos ».

Motivazione: si deve affermare, con maggior chiarezza, che i Vescovi in riposo, il cui numero sta aumentando in ogni Chiesa a causa del pensionamento obbligatorio all'età di 75 anni, sono trattati, per quanto si riferisce all'appartenenza al Sinodo dei Vescovi, alla stessa stregua dei Vescovi titolari (2 Membri).

R. *Vi si provvede al can. 177.*

Can. 104

Il canone non obbliga i Vescovi che hanno rinunciato all'incarico pastorale a prendere parte alle riunioni del Sinodo dei Vescovi. Si ritiene che la loro presenza sia desiderabile ed utile, a causa del principio di collegialità che è inerente all'ordine episcopale (nella sua interezza), senza distinzione di Vescovi in carica o dimissionari (1 Membro).

R. *L'opportunità indicata non è tale da dover imporre un obbligo così grave nel diritto comune.*

Can. 104 § 1

La clausola « iis exceptis, qui officio suo iam renuntiaverunt » venga sostituita con l'espressione « nisi ius particolare aliter decidit pro iis, qui iam suo officio renuntiaverunt ».

Motivazione: in qualche Chiesa orientale i Vescovi dimissionari sono convocati al Sinodo.

La parola « eadem » si corregga con « eidem » (1 Membro).

R. *In una materia così importante ammettere delle differenze tra le Chiese « sui iuris », non è possibile; per il motivo addotto si provvede al can. 102, § 1.*

*La parola « eadem » (di latino arcaico) si sostituisce con la parola « eidem », come proposto.*

Can. 108 § 3

Si propone che solo i Vescovi che hanno il voto deliberativo siano contati nel « quorum » di un terzo necessario per inserire nell'agenda questioni proposte da un singolo Vescovo. Pertanto prima della parola « consentit » si aggiunga la clausola « voto deliberativo fruentium » (3 Membri).

R. *Si accetta parzialmente, scrivendo « si saltem tertia pars membrorum, quae Synodo intersunt, consentit ». Non conviene invece restringere questo diritto solo a coloro che hanno voto deliberativo.*

Can. 110

Si aggiunga un nuovo paragrafo (§ 5) del seguente tenore:

« Ad Patriarcham, cum Synodo Episcoporum ius pertinet moderandi usum linguarum in sacris actionibus liturgicis necnon, facta relatione ad Sedem Apostolicam, probandi versiones textuum in linguam vernaculam ».

Questa fu la prassi fino al secolo XV (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 654, § 2.*

Can. 112

La interpretazione autentica di cui nel canone sia affidata, sotto la presidenza del Patriarca, ad una Commissione speciale costituita dal Sinodo dei Vescovi (1 Membro).

R. *E' sufficiente quanto richiesto nel canone; queste interpretazioni in ogni caso vanno sottoposte all'approvazione dell'intero Sinodo dei Vescovi.*

Can. 118

Si osserva che è stata omessa la clausola « Synodus permanens negotia decedit parte absolute maiori suffragiorum, quae si nulla sunt, pro negativis habentur » (1 Membro).

*Nota:* per l'omissione cfr. *Nuntia* 22, p. 86; can. 87.

R. *Vi si provvede ai cann. 926 e 930.*

Can. 122

Si eliminino le clausole restrittive che sembrano mettere in dubbio l'integrità del Patriarca:

§ 1 la clausola « de consensu Synodi permanentis » si sopprima;

§ 2 finisca con la parola « determinatum »;

§ 3 finisca: « ... anni incipientis Patriarchae reddere debet ». Il resto si ometta (1 Membro).

R. *I §§ 1 e 3 corrispondono allo « ius vigens » (CS can. 299, § 2, n. 3 e § 3) che conviene ritenere anche alla luce della collegialità sostenuta dal Concilio Vaticano II. Circa il § 2 si veda la risposta data sotto.*

Dopo la parola « christifidelis » si aggiunga anche che l'economo può essere « presbyter aut diaconus », perché il canone sembra suggerire che solo un laico può essere economo patriarcale. Inoltre, le parole « de consensu » vengano sostituite con le parole « de consilio » per la motivazione data nella osservazione al can. 312 (1 Membro).

R. *Il termine « christifidelis » è comprensivo di tutti i battezzati cattolici.*

*Si tratta di un ufficio che riguarda tutta la Chiesa patriarcale e, pertanto, si lasciano intatte le parole « de consensu » (si veda al can. 312, nel quale si introducono le stesse parole).*

Can. 122 § 2

La seconda parte del paragrafo sia la seguente: amoveri non potest nisi de consensu Synodi permanentis.

Motivazione: se l'economo è nominato dal Patriarca « de consensu Synodi permanentis », perché ci vuole il « Synodus Episcoporum » per rimuoverlo dal suo ufficio? (1 Membro).

R. *In genere si ritiene necessario che per la rimozione di una persona da un « munus » che detiene ci vogliano maggiori condizionamenti che per la nomina (cfr. p.e. cann. 312, § 2 e 1078, § 2).*

#### Can. 124

La erezione delle Commissioni di cui nel canone, data la loro importanza, si faccia « consulta Synodo permanenti » e si formuli il testo come segue: ... eriguntur, consulta Synodo permanenti, et ex personis ... etc. (1 Membro).

R. *Si tratta di Commissioni « iure praescriptae » di cui l'atto di erezione non può essere condizionato da un « audita Synodo ».*

#### Can. 126 § 2

Dato che il Sinodo dei Vescovi secondo il can. 72 elegge il Patriarca « senza consultare il Romano Pontefice, è più logico » che lo stesso Sinodo « possa accettarne la rinuncia senza consultare la Santa Sede » (1 Membro).

R. *Data la « communio ecclesiastica » del Patriarca con il Romano Pontefice si ritiene necessario che si consulti colui che ha dato la « communio » prima di procedere all'accettazione delle dimissioni.*

#### Cann. 133-139

Questa sezione nonostante l'inesistenza reale delle metropoli delle Chiese patriarcali è necessaria per « dare tutto il suo rilievo alla specificità dei Patriarchi orientali che sono, per così dire, sopra-metropolitani » (1 Membro).

#### Can. 133

E' norma comune che i Metropoliti abbiano l'obbligo « pallium petendi a Romano Pontefice ». Per il Metropolita « sui iuris » l'ottenimento del pallio sembra condizione necessaria per ordinare i Vescovi della propria provincia (cfr. can. 156, § 2). Nello Schema, per il Metropolita della Chiesa patriarcale non si accenna all'obbligo « pallium petendi », pur dovendo ordinare i Vescovi della propria provincia (can. 133, § 1).

Per quanto riguarda la dottrina si veda A. Coussa, *Epitome ...*, 1, 1948, pp. 289-290: dopo essere stati elencati gli « iura communia omnibus Metropolitis », si dice: « Metropolita Ritus Orientalis quoque obligatione tenentur petendi Pallium » (1 Membro).

Si chiede se il Metropolita di una Chiesa patriarcale debba chiedere il pallio come il Metropolita di cui al can. 156 (1 Membro).

R. *Non si richiede più il pallio in questo caso.*

Can. 135

Non si accenna all'obbligo della visita « ad limina » del Metropolita della Chiesa patriarcale (1 Membro).

R. *Vi si provvede al § 2 del can. 206 come per gli altri Vescovi.*

Can. 139

Questo canone non figurava nello Schema del 1980; ci si chiede se sia opportuno che un Vescovo eparchiale designi il proprio Metropolita, pur « consulto Patriarcha et cum approbatione Sedis Apostolicae », e non sia meglio che il Metropolita venga designato dal Patriarca « consulto Episcopo eparchiali et cum approbatione Sedis Apostolicae », oppure dalla Sede Apostolica « consultis Patriarcha et Episcopo eparchiali ».

R. *Rimane il testo. La designazione da parte del Patriarca implica il can. 77, § 2 e non corrisponde allo « ius vigens »; la designazione da parte della Santa Sede restringe troppo lo « ius vigens » (CS can. 323), che si ritiene in questo canone con l'aggiunta della clausola « consulto Patriarcha ».*

Si segnala da una parte la difficoltà di scelta di un Metropolita della propria Chiesa, dato l'esiguo numero di Vescovi orientali in Occidente, dall'altra, la confusione, che si creerà, in genere, nello scegliersi un Metropolita tra i Vescovi latini, ai quali molto spesso non sono familiari le circostanze, la storia, la mentalità o le tradizioni delle Chiese orientali (1 Membro).

R. *Si veda sopra all'osservazione precedente.*

Can. 143 § 1

Si inverta l'ordine dei nn. 4 e 5; si chiede perché i Superiori Maggiori degli ordini e congregazioni siano esclusi dal « conventus » patriarcale (1 Membro).

R. *Non si vede la ragione dell'inversione proposta. I religiosi sono sufficientemente rappresentati nel « conventus patriarchalis ».*

Can. 146

Si propone di sostituire con le parole « Oriente » e « Occidente » la locuzione « intra et extra fines territorii patriarchalis », ove ciò sia necessario in tutti i canoni « mutatis mutandis » (2 Membri).

R. *« Oriens » e « Occidens » non sono termini giuridici.*

Can. 146 § 1

Le parole « proprius servatur et Patriarcha ius legitime acquisitum habet provincias etc. » vengano sostituite con le seguenti: « proprius servatur vel

olim servabatur, necnon ad illas ubi Patriarcha ius habet provincias... etc. ».

Motivazione: fino ad oggi si diceva che il territorio di una Chiesa orientale si estendeva alle regioni occupate da essa nel momento attuale o in tempi anteriori. Ora un secondo requisito addizionale è fissato, e cioè, che il Patriarca deve avere acquisito legittimamente il diritto di erigervi eparchie o esarchie. Come si acquisisce tale diritto? In altre parole, il territorio di una Chiesa non si estenderà alle regioni tolte ad essa con la forza nel passato. Ciò è ingiusto e altamente pregiudizievole agli interessi vitali di una tale Chiesa (2 Membri).

R. *Nel canone si provvede anche per quanto riguarda le preoccupazioni espresse nella proposta, perché nessuna « vis maior » può togliere il patrimonio rituale ad un popolo.*

#### Can. 148 § 1

Il canone presenta un ingiustificato grado di interferenza nella vita di un'autonoma Chiesa orientale. Ciò toglie al Patriarca perfino il minimo diritto di prendere iniziative e di scoprire da se stesso se qualche cosa dovrebbe essere organizzata in un certo luogo, il che, comunque, avrebbe bisogno di essere confermato dalle autorità romane. Inoltre il Patriarca dovrebbe avere il diritto di fare la visita di tali eparchie o esarchie della propria Chiesa. Pertanto si propone che il canone si riformuli come segue:

§ 1. Patriarchae ius est circa christifideles, qui extra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, in eparchiis aut exarchiis propriae Ecclesiae commorantur, visitationem pastorem et disciplinarem, Sede Apostolica praemonita, peragere; attamen eius decreta antequam exsequuntur confirmatione Apostolicae Sedis indigent.

§ 2. Patriarchae ius et obligatio est circa christifideles, qui extra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, sub pastoralis cura Episcoporum alterius Ecclesiae sui iuris constituti commorantur:

1. opportunas informationes exquirendi etiam per visitatorem a se missum, Sede Apostolica praemonita.

2. Visitor... etc. come nel § 2.

3. Visitatione peracta... etc. come nel § 3. (2 Membri).

R. *Riguarda la questione trasmessa all'Autorità Superiore.*

#### Can. 150

La soggezione dei Vescovi fuori del territorio della Chiesa patriarcale al Sinodo della loro Chiesa, di cui sono membri, e la loro connessione con la Chiesa-Madre è qui, senza necessità, limitata. Si propone invece questa soluzione di compromesso:

§ 1: rimanga.

§ 2. Leges a Synodo Episcoporum latae et a Patriarcha promulgatae, ubique terrarum vigent; Episcopus tamen eparchiae extra territorium sitae, qui legem latam non esse cum fructu applicabilem in sua ditione existimat, rationes suas Episcopis ad exemptionem a lege obtinendam patefaciat. Si eorum iudicio renuente se obtemperare non posse iudicat, rem ad Summum Pontificem deferre potest. (2 Membri).

§ 3: si ometta.

R. *Riguarda la questione trasmessa all'Autorità superiore.*

#### Can. 152

Il canone, dato il suo carattere generale, sembra che sarà causa di inevitabili malintesi. Per esempio, si chiede se un Esarca Apostolico sarà obbligato ad accettare un visitatore inviatogli dall'Arcivescovo Maggiore per raccogliere informazioni circa l'esarcato (can. 148) oppure se deve inviare una copia della sua relazione quinquennale all'Arcivescovo Maggiore (can. 316, § 2; cfr. can. 204, § 2).

Sarebbe utile avere canoni concreti per esprimere le differenze tra i diritti del Patriarca e dell'Arcivescovo Maggiore, così che i diritti ed i doveri dei Gerarchi non « appointed » da questi fuori il suo territorio diventino veramente chiari.

A questa osservazione è stata aggiunta, in latino, la nota seguente.

Ex institutione divina Ecclesiae universalis catholicae iurisdictio universalis tribuitur solummodo Successoribus Sancti Petri Apostoli; iurisdictio ordinaria iuris divini tribuitur Episcopis ut Successoribus Apostolorum; caveatur ergo ne Patriarchis et, a fortiori, Archiepiscopis Maioribus tribueretur « ex traditione » exque iure canonico iurisdictio universalis sub specie « colonialismi saecularis » qua iurisdictio iuris divini Episcoporum restringeretur vel etiam plus vel minus supprimeretur sub specie unitatis Ecclesiae ritualis vel sui iuris (1 Membro).

R. *Le differenze secondo la tradizione sono piuttosto « ad extra », nel grado onorifico, che non « ad intra » rispetto alla giurisdizione (cfr. Nuntia 2, pp. 31-36).*

#### Can. 154

La questione sulla precedenza deve essere chiaramente indicata nel Codice. I prelati di rito orientale sono « very touchy » circa la precedenza. Il « Cleri sanctitati » ha chiari principi circa ciò, p.e. ai cann. 37, 339, 414 (1 Membro).

R. *Il testo è chiaro.*

Can. 156

Il pallio è un prestito (« adoption ») della Chiesa latina ed estraneo alle genuine tradizioni orientali. In realtà, tutti i Vescovi di quasi tutte le Chiese orientali hanno nell'« omophorion » l'equivalente liturgico del pallio. (2 Membri).

Se questo canone non può essere eliminato dal Codice, si propone che almeno il § 2 sia omissivo (2 Membri).

Si chiede:

- 1) se il ricevere il pallio è un uso orientale;
- 2) se Paolo VI non lo ha fatto opzionale per i Metropoliti;
- 3) se il § 2 del canone sia necessario (1 Membro).

R. *Il canone può rimanere se si tiene presente il nuovo significato del pallio indicato nel § 1 e l'opportunità che questi Metropoliti abbiano un canone parallelo al can. 76.*

*Tuttavia il testo, sulla scia dei cann. 91, § 3 e 206, potrebbe essere il seguente:*

§ 1. *Intra tres menses ab ordinatione episcopali vel, si iam Episcopus ordinatus est, ab inthronizatione computandos Metropolita visitationem ad Urbem peragat sanctorum Apostolorum Petri et Pauli limina veneraturus, sancti Petri successori in primatu super universam Ecclesiam se sistat et signum plenae communionis cum eo Ecclesiae metropolitanae sui iuris, cui praeest, expostulet.*

§ 2. *Antequam hoc signum plenae communionis accepit, Metropolita non potest Consilium Hierarcharum convocare et Episcopos ordinare.*

Can. 162

Non si accenna all'obbligo della visita ad limina del Metropolita « sui iuris » a meno che si intenda che ciò lo riguardi come ogni Vescovo eparchiale (can. 158, § 2; can. 206, § 1 e 2) (1 Membro).

R. *In accoglimento della osservazione fatta, si inserisce nello Schema, come can. 162 bis, il testo seguente:*

*Metropolitae cum Romano Pontefice frequens sit consuetudo; visitatio vero, quam singulis quinquenniis ad normam can. 206, § 2 peragere debet, quatenus fieri potest una cum omnibus Episcopis Ecclesiae metropolitanae, cui praeest, fiat.*

Can. 163 § 1

Si riformuli come segue:

Ad Consilium Hierarcharum pertinent omnes Ecclesiae metropolitanae Episcopi eparchiales, coadiutores et auxiliares; attamen in eo votum deliberativum Episcopis auxiliaribus tantum in casibus in statuto Metropolitanae Ecclesiae sui iuris determinatis competit. Ceteri Episcopi eiusdem...

Motivazione: Non è l'omissione dei Vescovi coadiutori e ausiliari in questo paragrafo un errore? I Vescovi coadiutori « supplant » i Vescovi eparchiali in molte o forse in tutte le parti della loro autorità. Come possono essere esclusi? E i Vescovi ausiliari appartengono a tutti i Sinodi patriarcali e a tutte le Conferenze episcopali della Chiesa latina. Perché escluderli qui? (2 Membri).

R. *Si accetta quanto a sostanza e pertanto si divide il canone in due canoni distinti e cioè nei cann. 163 e 163 bis, che sono i seguenti (cfr. cann. 102, § 1 e 104, § 1; CIC cann. 450 e 454):*

Can. 163 - § 1. *Ad Consilium Hierarcharum vocari debent omnes et soli Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae ubicumque constituti exclusis iis, de quibus in can. 949, § 1, vel iis, qui poenis canonicis, de quibus in cann. 1448 et 1449, subiecti sunt; Episcopi alterius Ecclesiae sui iuris non nisi ut hospites invitari possunt, si maiori parti membrorum Consilii Hierarcharum id placet.*

§ 2. *Votum deliberativum in Consilio Hierarcharum habent Episcopi eparchiales et Episcopi coadiutores; ceteri vero Episcopi Ecclesiae metropolitanae sui iuris hoc votum habere possunt, si hoc in iure particulari eiusdem Ecclesiae expresse statuitur.*

Can. 163 bis - è costituito dai §§ 2-5 del can. 193, dei quali tuttavia, ex officio per ogni necessità, il § 2, diventato § 1, si riformula sulla scia del can. 104, § 1 come segue:

*Omnes Episcopi ad Consilium Hierarcharum legitime vocati gravi obligatione tenentur, ut eidem Consilio intersint iis exceptis, qui officio suo iam renuntiaverunt.*

#### Can. 164 § 1

*Ex officio:* il § 1 per ogni necessità deve essere simile al can. 107, § 1 salva la terminologia:

Nisi ius particulare maiorem praesentiam exigit, quaelibet sessio Consilii Hierarcharum canonica atque singulum scrutinium validum est, si maior pars Episcoporum, qui tenentur Consilio Hierarcharum interesse, praesens est.

#### Can. 164 § 2

Sembra opportuno, a scanso di equivoci, aggiungere: « ad normam can. 926 » (i.d. « eorum qui sunt praesentes »). (1 Membro).

R. *Si accetta quanto alla sostanza aggiungendosi alla fine del § 2 le parole « eorum, qui votum deliberativum habent et praesentes sunt ».*

#### Can. 167

*Ex officio:* si omette il § 2 perché incongruente con il § 2 del can. 165.

---

Can. 170

La parola « quinto » si sostituisca con « decimo », perché questa specie di « Conventus » è nuova e ci vorrà del tempo per abituarsi ad esso (1 Membro).

R. *Rimane la parola « quinto » in congruenza con il can. 141 (cfr. Nuntia 22, pp. 100-101, can. 133).*

Can. 174

*Ex officio*: l'espressione « Episcopus eparchialis » si sostituisce con le parole « Hierarcha, qui ei ad normam iuris praeest », per concordanza con il can. 172.

Can. 175

Si veda al can. 56 l'osservazione generale circa la personalità giuridica delle eparchie (2 Membri).

R. *Ora vi si provvede con il § 2 aggiunto al can. 917.*

Can. 178 § 3

Si aggiunga la parola « actualiter » dopo l'espressione « non ligatur » (1 Membro).

R. *L'aggiunta è superflua.*

Can. 179 § 1

Invece di « nisi aliud etc. », pare meglio dire: « salvis normis quae in canonibus sequentibus statuuntur » (1 Membro).

R. *Nella formula attuale si includono i canoni seguenti, e la medesima formulazione più generale è necessaria per includere anche possibili future norme dello « ius commune ».*

Can. 181 § 3

Secondo il can. 952, § 1 l'elezione si chiude sempre al terzo scrutinio, per il quale basta la maggioranza relativa.

In esso hanno infatti voce passiva soltanto due candidati, e poiché il computo si fa « inter praesentes », le schede bianche o nulle e le astensioni possono impedire al candidato più votato di raggiungere la maggioranza assoluta.

Il terzo scrutinio può dunque essere inefficace se si richiede anche in esso la maggioranza assoluta (1 Membro).

R. *Si accetta e si fa iniziare il § 3 come segue: Ad electionem requiritur pars absolute maior suffragiorum eorum, qui praesentes sunt; post...*

Can. 183

Come al can. 126, § 2, anche qui si ritiene « più logico » dare al Sinodo dei Vescovi « il potere di eleggere un Vescovo senza ricorrere alla Santa Sede ». Pertanto non si vede « il bisogno dell'elenco dei candidati di cui al can. 180, § 3 » (1 Membro).

R. *Si risponde similmente come al can. 126.*

Can. 184

Raramente avviene che un candidato ottenga una maggioranza di voti nel primo scrutinio, come implica il § 3. Pertanto si pone la questione: che cosa fare allora se non si ottiene la maggioranza dei voti? Ritenendosi che la votazione per corrispondenza debba seguire le regole del can. 181, §§ 3-4, si suggerisce che si aggiunga nel § 1 la clausola « firmo can. 181, §§ 2-4, dopo le parole « per litteras exquirat » e che nel § 3 si ometta la parola « unico » (1 Membro).

R. *Si mantiene il testo: la difficoltà sollevata riguarda anche lo « ius vigens » ed è solubile solo con un ricorso alla Santa Sede.*

Can. 189

Non si dovrebbe togliere il riferimento all'eventuale riserva di cause sia all'Autorità Suprema sia all'Autorità patriarcale (1 Membro).

R. *Vi si provvede con le stesse parole del Concilio Vaticano II al can. 176 che è proprio dello Schema del CICO (cfr. CIC can. 381, § 1).*

Can. 189 § 2

« Protosyncelle et Syncelle, qu'ils soient suivis par Vic. Général et Vic. Episcopal » (1 Membro).

R. *Si mantiene la parola « Syncellus » perché è entrata nell'uso comune.*

Can. 197

E' necessario mantenere la disciplina liturgica delle varie diocesi della stessa Chiesa (1 Membro).

R. *patet.*

Can. 198

Si ometta la clausola « vel saltem rationabiliter praesumpta », per evitare problemi che sorgono quando i Vescovi orientali celebrano pontificali e raccolgono fondi - talvolta nelle parrocchie latine sulle quali il Gerarca orientale non ha giurisdizione - e a totale insaputa del Gerarca del luogo (1 Membro).

R. *Omettere la clausola significherebbe creare una discriminazione dei Vescovi orientali rispetto a quelli latini (cfr. CIC can. 390).*

Per quanto riguarda « i fondi » vi si provvede al can. 1030.

Can. 199 § 1

Essendo alquanto sconcertante (« odd ») che il Vescovo abbia dei doveri verso la Chiesa universale, non verso la propria Chiesa, si propone la seguente formulazione del § 1:

*Episcopus eparchialis, cum tueri debeat universae Ecclesiae unitatem, necnon cum ea Ecclesiae sui iuris ad quam pertinet, disciplinam earundem Ecclesiarum communem promovere necnon observantiam omnium legum ecclesiasticarum atque legitimarum consuetudinarum urgere tenetur (2 Membri).*

*R. Si accetta quanto alla sostanza, e si ritiene che per ciò sia sufficiente omettere le parole « eiusdem Ecclesiae »: in questo modo si parla in genere della disciplina comune (senza un esplicito richiamo al can. 1508).*

Can. 199 § 2

Alla fine del paragrafo si aggiunga « necnon administrationem bonorum Ecclesiae temporalium » perché tra le sfere di competenza sulle quali il Vescovo ha il diritto e serio obbligo di sorveglianza, è inclusa l'amministrazione dei beni temporali della Chiesa (2 Membri).

*R. Vi si provvede ai cann. 97 e 1037.*

Can. 200

Si aggiungano le parole « christifideliumque » dopo le parole « ad cleri » dato che i Vescovi hanno non solo il dovere di preservare la disciplina del loro clero, ma hanno anche lo stesso dovere nei confronti dei loro fedeli (2 Membri).

Inoltre l'ultima clausola « et ad cleri disciplinam efficacius tuendam » venga sostituita con le parole « ad disciplinam ecclesiasticam efficacius tuendam » per estendere il canone a tutto ciò a cui si riferisce la « vigilantia » dei Vescovi eparchiali (1 Membro).

*R. Si accoglie di scrivere alla fine « ad disciplinam ecclesiasticam efficacius tuendam » e con ciò si provvede a quanto proposto dai tre Membri.*

Can. 202 § 2

Si mantenga sostanzialmente il CS can. 403, § 2 che permette ai Vescovi eparchia.i di essere assenti dalla propria eparchia « aequa de causa non ultra duos vel ad summum tres menses ». Ciò anche in vista del § 4 (che è buono) nel quale l'assenza minore di sei mesi non sembra essere considerata tanto grave.

*R. E' opportuno che in tutta la Chiesa cattolica al riguardo vi sia la stessa disciplina ( cfr. Nuntia 23, p. 26).*

Can. 202 § 3

Si mantenga la dicitura del CS can. 403, § 3, che nelle grandi solennità permette l'assenza del Vescovo eparchiale, solo « gravi et urgenti causa » (1 Membro).

*Non è necessario aggiungere la parola « urgenti » (anche se sta nel can. 395, § 2 del CIC).*

Can. 202 § 4

Il paragrafo invita il Patriarca a deferire al Pontefice Romano il caso di un Vescovo che si assenta illegittimamente dalla sua diocesi per più di sei mesi. Sembra che il caso possa essere trattato sia dal Sinodo permanente sia dal Sinodo dei Vescovi. Se le misure prese da uno o dall'altro di questi Organi non sistemano la questione, c'è sempre tempo per ricorrere al Pontefice Romano. In questo modo l'autorità del Patriarca sarà rafforzata come anche quella del Sinodo. Per quanto possibile, è bene che le faccende di ciascuna Chiesa trovino la loro soluzione nell'ambito di questa stessa Chiesa (1 Membro).

*R. Si veda al can. 94, § 2 (implica i cann. 1075, § 1, n. 2 e 1479).*

Can. 204

La parola « quam primum » venga sostituita con « eodem tempore » perché il Vescovo dovrebbe trasmettere la sua relazione quinquennale al Patriarca nello stesso tempo in cui la presenta al papa (2 Membri).

Si riformuli il canone nel modo seguente:

« Episcopus eparchialis tenetur singulis quinquenniis relationem Patriarchae et Sedi Apostolicae facere circa statum eparchiae sibi concreditaec secundum modum a Synodo Episcoporum statutum et a Sede Apostolica approbatum (1 Membro).

*R. L'espressione « quam primum » è sufficiente ed è bene che rimanga la parola « exemplar » riferendosi al « modus » stabilito in maniera formale.*

Can. 206 § 1

Sembra che per i Vescovi residenti nel territorio della Chiesa patriarcale la visita « ad limina » non sia più obbligatoria, se non entro i primi 5 anni della loro elezione (1 Membro).

*R. Questo è il senso de canone.*

Can. 208 § 1

Si domanda a quale autorità (Sinodo dei Vescovi, Patriarca, Romano Pontefice) spetta il diritto di richiedere la rinuncia di un Vescovo che non l'ha presentata, benché si trovi nelle condizioni di cui al § 1 (1 Membro).

R. *Nel Codice non è opportuno provvedere direttamente alcunché al riguardo (si veda tuttavia il § 3).*

Si aggiunga, dopo le parole « *Episcopus eparchialis* » la clausola « *cuiuscumque gradus* » la quale include l'Arcivescovo Maggiore, il Patriarca e il Cardinale.

Il CIC can. 402, § 1, come sembra, non include i Cardinali, che hanno un canone a sé, il can. 354, che richiede la loro rinuncia all'età di 75 anni.

R. *Nel codice non è opportuno provvedere direttamente alcunché al riguardo.*

Si inserisca la parola « *enixe* » dinnanzi al verbo « *rogatur* », per evitare il tenore quasi esortativo del paragrafo e rendere più perspicua la mente del legislatore: all'età di 75 anni la rinuncia deve essere presentata, per dar modo di valutare la situazione (1 Membro).

R. *La questione circa enixe è stata trattata molto in dettaglio (cfr. Nuntia 23, pp. 32-33) e risolta con il testo del canone. Quanto esposto in Nuntia 23 si conferma.*

#### Can. 208 § 2

§ 2 Si sostituisca l'espressione « *intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis* » con le parole « *in Ecclesia patriarchali* » (1 Membro).

Ogni Vescovo di una Chiesa patriarcale o archiepiscopale maggiore dovrebbe presentare la sua rinuncia dall'ufficio al Patriarca, oppure, per lo meno tramite il Patriarca alla Santa Sede. In ogni caso l'obbligo contenuto nel testo è contrario alla mentalità e alla tradizione orientali e anche all'ecumenismo.

R. *Si riferisce alla questione trasmessa all'Autorità Superiore.*

Si aggiunga alla fine del paragrafo la clausola « *quo in casu copia actus renunciationis Patriarchae mittatur* ».

Le ragioni di convenienza esigono che i Vescovi, residenti fuori del territorio della Chiesa patriarcale mandino al Patriarca almeno la copia della loro rinuncia (1 Membro).

R. *Si accetta e si riformula il paragrafo nel modo seguente:*

§ 2. *Haec renuntiatio ... suam exercente agitur; in ceteris casibus renuntiatio Romano Pontifici exhibenda est et praeterea, si Episcopus ad Ecclesiam patriarchalem pertinet, Patriarchae quam primum notificanda.*

Il centro (« *The Center* ») della Chiesa autonoma deve essere il Patriarca (Arcivescovo Maggiore) e tutte le faccende dei Vescovi devono passare attraverso di lui (« *go through him* »). Si propone che i Vescovi fuori del territorio della Chiesa patriarcale presentino le loro dimissioni alla Sede Apostolica, ma tramite il Patriarca. Pertanto alla fine del § 2 si aggiunga « *tramite Patriarca* » (2 Membri).

R. *Vi si provvede con l'aggiunta fatta al § 2.*

Can. 209 § 1

Si richieda il permesso del Vescovo del luogo, perché un Vescovo a riposo possa stabilire la sua residenza in una eparchia diversa da quella che « regebat » (1 Membro).

R. *Non è opportuno.*

Can. 213

Il canone si riformuli come segue:

§ 1. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quibus in can. 210, Episcopi eparchialis absentis vel impediti vices gerunt.

§ 2. Episcopus coadiutor itemque Episcopus auxiliaris ab Episcopo eparchiali Vicarius Generalis constituatur, insuper, ipsi prae aliis Episcopus eparchialis committat ea, quae ex iure mandatum speciale requirunt.

§ 3. Si Episcopi auxiliares plures sunt, unus ex illis ab Episcopo eparchiali, Vicarius Generalis constituatur, alii vero Vicarii episcopales.

Motivazione: i Vescovi di grandi eparchie hanno per lo più Vescovi ausiliari, mentre sono rari i Vescovi coadiutori, che vengono costituiti per situazioni e circostanze più gravi. Dettosi ciò, si concedano anche al Vescovo ausiliare i diritti che si attribuiscono al Vescovo coadiutore, cioè il Vescovo ausiliare svolga le funzioni del Vescovo eparchiale assente o impedito e gli si attribuiscono anche dal Vescovo eparchiale i diritti che richiedono un mandato speciale (1 Membro).

R. *Non si possono mettere sullo stesso piano i Vescovi coadiutori ed i Vescovi ausiliari.*

Can. 220

Si chiede se l'intronizzazione è richiesta per un Vescovo coadiutore per diventare Vescovo eparchiale. A tenore del canone questo è un « administrator » fino all'intronizzazione (1 Membro).

R. *Ita.*

Can. 230

Si domanda se non sia superfluo trattare dell'economista eparchiale « sede vacante » in un canone a sé, mentre si potrebbe inserire, quanto esso contiene, nel can. 260, dove si tratta dell'economista eparchiale in luogo appropriato (1 Membro).

R. *La materia riguardante la sedisvacanza delle eparchie è stata riordinata in maniera radicale e vi è inclusa anche la norma relativa all'economista e non si vede la ragione per cambiare il nuovo ordinamento della materia.*

Can. 236 § 2

Si chiede se questo paragrafo sia necessario (1 Membro).

R. *Si, è necessario.*

Can. 239

La parola « *constitutionibus* » (propria del CS can. 428) si sostituisca con « *legibus* » in consonanza con il can. 240 (1 Membro).

R. *Si accetta: « constitutionibus » si cambia in « decisionibus quibuscumque » e di conseguenza « datae » diventa « factae ».*

*Ex officio: « ipso iure » si cambia in « statim ».*

Can. 24.

*Ex officio: Si omette la clausola « firmo can. 213, §§ 1 et 2 », perché incomprendibile (nel CIC can. 470 non c'è). Il § 1 dice solo chi è competente per la nomina o l'amozione, niente altro. E questi è il Vescovo eparchiale, che è competente anche nel caso del can. 213, §§ 1 et 2, dove è sempre lui che nomina, ma deve farlo.*

Can. 243

Si chiede perché il Protosincello debba essere obbligatorio anche nelle piccole eparchie (1 Membro).

R. *Si ritiene che il « rectum eparchiae regimen » di cui nel CS can. 432, richieda sempre, che oltre al Vescovo eparchiale vi sia in ogni eparchia un'altra autorità con potestà ordinaria (cfr. Nuntia 6, p. 41).*

Can. 252 § 3

Posto che il testo originale può anche essere scritto a macchina o a stampa, invece di « *cum autographo* » pare meglio dire « *cum originali* ». E qui potrebbe venire il dubbio quanto alla locuzione « *ex regesto* » che, se significa « *registro* », in senso stretto, andrebbe sostituita con un'altra dal contenuto più ampio: forse « *ex archivo* » (1 Membro).

R. *Si accetta: « autographo » si cambia con « originali » e le parole « ex regesto » si omettono.*

Can. 260 § 1

La stessa osservazione di quella fatta al can. 122. Il canone implica che l'economo può essere solo un laico. Si scriva « *qui sit christifidelis, presbyter vel diaconus* » (1 Membro).

R. *La risposta si veda al can. 122.*

La parola « christifidelis » venga sostituita con l'espressione « clericus » (almeno diacono) data l'importanza dell'ufficio di cui nel canone e per maggiore congruenza con lo spirito del can. 269, § 4, nel quale si auspica che l'economista eparchiale sia membro del Consiglio presbiterale, prescindendo dalla clausola « si presbyter est » che andrebbe tolta (1 Membro).

R. *Non conviene accettare la proposta, anche in congruenza con il can. 122.*

#### Can. 262

Invece di dire « presbyterium repraesentantium », pare più esatto dire « presbyterium repraesentans ». E' il « coetus » come tale a rappresentare il « presbyterium », e non già i singoli sacerdoti che lo compongono (1 Membro).

R. *Si accetta e si scrive « presbyterium repraesentans ».*

#### Can. 267 § 2

Il duplice ricorso al verbo « consulere » pare appesantire il testo, per cui possono essere sufficienti o il primo o il secondo, mentre l'eliminazione dell'altro non cambia il senso (« consilium presbyterale consulat » - ovvero « consulere debet - in negotiis maioris momenti et in casibus iure expressis ») (1 Membro).

R. *Si accetta quanto alla sostanza. Congruentemente alla terminologia usata si scrive, come è di necessità, « audiat » al posto di « consulat », perché nel paragrafo non si tratta di quel « consilium » che condiziona « ad validitatem » gli atti giuridici secondo il can. 930.*

#### Can. 269 § 4

Ci si domanda se sia opportuno che l'economista « si presbyter est », sia « ipso iure » membro del collegio dei consultori, dal momento che tale collegio deve talvolta dare il consiglio o il consenso su atti amministrativi in cui l'economista è direttamente implicato (1 Membro).

R. *Si accetta la proposta: il § 4 finisce con « consilii presbyteralis ». Il resto si omette.*

#### Can. 275

Si chiede se con la clausola « coniungi non debet » si vuole « scoraggiare » la prassi di qualche Chiesa, basata su ragioni storiche e pratiche, di avere parrocchie determinate, il cui parroco è automaticamente anche Protopresbitero: il che potrebbe portare difficoltà in molte pratiche amministrative (1 Membro).

R. *La clausola « salvo iure particolari » è stata aggiunta appositamente per venire incontro a queste situazioni.*

---

Can. 276 § 3

Si sposti « eorumque familia, si coniugati sunt », a dopo « novit ». « Aegrotantes » si deve infatti riferire ai soli parroci, mentre le difficoltà spirituali e materiali si possono avere anche riguardo ai membri della famiglia di un parroco malato (1 Membro).

R. *Si accetta e si trasferisce l'inciso « eorumque familia, si coniugati sunt » a dopo la parola « novit ».*

Can. 278 § 1

Il testo sia il seguente:

Paroecia est territorialis et personalis, scilicet complectatur christifideles certi territorii ratione ascriptionis Ecclesiae sui iuris, nationis, linguae vel alia definita ratione determinatos.

Motivazione: le parrocchie orientali sono generalmente erette in considerazione di entrambe le dimensioni, quella territoriale e quella personale proveniente dalla ascrizione di una Chiesa « sui iuris ».

In alcune regioni il principio territoriale non è applicato, perché i confini sono difficilmente determinabili; questo canone non dovrebbe privilegiare il principio della territorialità, ma mettere sullo stesso piano entrambi i principi (1 Membro).

R. *Vi si provvede bene nel canone stesso.*

Can. 282

Nel § 1, per snellire il testo, si aggiunga la clausola « qui eos libere nominat », sopprimendo così il § 2; nel § 3 si potrebbe sostituire « vero », che è avversativo, con « tamen » (tuttavia) che pare qui più indicato; nel § 4 si dica per maggior chiarezza « vel de candidato, qui ad hoc scripto consensit, vel de casu speciali... » (1 Membro).

R. *Si accetta la proposta di aggiungere alla fine del § 1 la frase relativa « qui eos libere nominat » e di omettere il § 2; si lascia nel § 3 l'avversativa « vero »; il § 4 si riformula come segue:*

*Parochus in suo officio stabilis est, quare ad tempus determinatum ne nominetur, nisi:*

*1º agitur de sodali instituti vitae consecratae;*

*2º candidatus ad hoc scripto consensit;*

*3º agitur de casu speciali, in quo casu requiritur consensus collegii consultorum eparchialium;*

*4º ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris id permittit.*

Si aggiunga nel § 4 dopo la parola « nominetur » la clausola « si agatur de parocho religioso, servetur can. 1405, § 2 ». Il testo è molto vago e complicato.

I membri degli istituti religiosi sono vincolati dalle loro regole per quanto riguarda la loro nomina a parroci. Il can. 1405, § 2, chiaramente stabilisce la norma a loro riguardo (1 Membro).

R. *Non è necessario il riferimento al can. 1405 che tratta della « amotio ».*

Si suggerisce fortemente che sia legittimo nominare parroci a tempo determinato (3 Membri).

Motivazioni:

a) in alcuni stati la legge civile dà al parroco il diritto di citare in giudizio il Vescovo, se è rimosso contro la propria volontà. Pertanto, si raccomanda vivamente che il parroco sia nominato « ad tempus ab Episcopo determinatum » oppure « ad tempus ab Episcopo revocabile ». Ciò proteggerà il Vescovo dalle cause giudiziarie (1 Membro).

b) Bisogna evitare dispute e scandalo nella Chiesa. Benchè si sia voluto eliminare il sistema beneficiale (cfr. « Praenotanda » allo Schema « de constitutione hierarchica... » del 1984 p. 18), si presume qui che i parroci hanno un diritto ad una specifica parrocchia. Dato che i canoni 1411-1415 « de modo procedendi in translatione parochorum », rendono assai difficile il trasferimento di un parroco, l'effetto del presente canone sarà la « permanenza » e non semplice « stabilità ». Per quanto sia necessaria una certa stabilità nell'amministrazione di una parrocchia, il periodico trasferimento dei parroci è benefico ai sacerdoti, ai pastori e all'eparchia. Alcuni di essi desiderano essere trasferiti periodicamente, ma dove andranno e chi li rimpiazzerà se si è obbligati ad attendere la morte oppure le dimissioni di altri parroci (1 Membro).

c) Questa norma è contraria alla prassi consuetudinaria di talune Chiese, secondo la quale ogni 3 o 5 anni tutti i parroci sono trasferiti. Circa questa prassi concordano molti sacerdoti e fedeli. Sia un pastore indesiderato, sia una parrocchia non voluta da parte di un sacerdote non contribuiscono al bene di tutti gli interessati (1 Membro).

R. *Non è opportuno stabilire quanto proposto come norma obbligatoria per tutte le Chiese orientali; del resto si provvede a ciò con l'ultima frase del § 4.*

#### Can. 284 § 2

Si dica: « parochum e clero eparchiali », perché altrimenti non è chiara la contrapposizione al n. 1 (1 Membro).

R. *Si accetta e si fa iniziare il n. 2 come segue: parochum nominare ex aliis presbyteris, si ... etc.*

#### Can. 287 § 3

Non si deve parlare del « munus regendi » del parroco, ma del « munus pastoris » come nel CIC can. 529, § 1 (1 Membro).

R. *Nel « munus pastoris » sono compresi tutti e tre i paragrafi del canone, che corrispondono ai « tria munera Christi » del Concilio Vaticano II.*

Can. 290 § 2

Potrebbe, insieme al can. 390, essere causa di difficoltà in quelle Chiese, dove i sacerdoti non si prendono così lunghe vacanze, ma semplicemente alcuni giorni, quando ne hanno bisogno (1 Membro).

R. *Il diritto affermato nel canone deve essere uguale per i chierici di ogni Chiesa « sui iuris ».*

Can. 293

Il testo sia il seguente: *Curet Episcopus eparchialis, ut in paroecia habeantur ad normam iuris propriae eparchiae opportuna consilia... etc.*

Motivazione: le situazioni nelle varie eparchie di una Chiesa « sui iuris » possono essere molto diverse, e diverse sono le difficoltà connesse con l'erezione dei consigli parrocchiali, pertanto si lasci regolare la materia con lo « ius particolare » eparchiale (1 Membro).

R. *Non conviene lasciare al diritto particolare delle singole eparchie regolare questa così importante materia.*

Can. 300 § 1

Si domanda perché sia stata omessa la clausola « *excepta applicatione divinae Liturgiae pro populo* », propria del CS can. 517, § 6 e del CIC can. 549 (« *excepta obligatione applicandi Missam pro populo* »). Una « *lacuna legis* » in questa materia può causare incertezza (1 Membro).

R. *Si accetta l'osservazione anche ex officio e si riformula il testo come segue:*

*Vicarii ... sunt; sed, nisi aliter expresse cavetur et excepta obligatione, de qua in can. 292, ipse debet ratione officii parochum adiuvare in toto ministerio paroeciali et, si res fert, parochi vicem supplere.*

Can. 309 § 2

Si aggiunga alla fine del paragrafo « *Patriarcha cooperante quando de fidelibus eius Ecclesiae agitur* », perché il Patriarca dovrebbe avere qualche parte nell'erezione di una esarchia per i fedeli della propria Chiesa che risiedono fuori del territorio patriarcale (2 Membri).

R. *La proposta si riferisce alla questione trasmessa all'Autorità Superiore; vi si provvede però sufficientemente al can. 148, § 3.*

Can. 312 § 1

Le parole « consulta Synodo permanenti » si sostituiscano con « de consensu Synodi permanentis ».

Motivazione: se si compara questo canone con il can. 122, § 1 si rimane alquanto sconcertati. Per nominare un Esarca a cui è affidata la cura del popolo di Dio, basta il « consilium », mentre per la nomina dell'economista patriarcale, che cura le finanze, ci vuole il « consensus » del Sinodo permanente. Si inverta questo stato di cose (1 Membro).

R. *Si accetta di scrivere « de consensu Synodi permanentis » al posto di « consulta Synodo permanenti ».*

Can. 320

Nel § 2 venga tolta la clausola « necnon a Sede Apostolica approbatae sunt »; il § 3 si ometta per intero perché « on ne comprend pas sa portée »; Inoltre, nel § 4 si tolgano le parole « a Sede Apostolica approbari debent ».

Motivazione: l'insistenza sulla sottomissione delle decisioni, come gli Statuti di queste conferenze, alla Sede Apostolica perché abbiano forza di legge, non si spiega eccetto nel caso in cui la Santa Sede voglia che queste decisioni abbiano una portata per la Chiesa universale. Infatti non si vede come i Sinodi particolari interecclesiali dei primi secoli avessero avuto bisogno di un intervento della Santa Sede perché le loro decisioni avessero forza di legge nelle Chiese o nelle regioni per le quali esse erano state emanate (1 Membro).

R. *Tutta la proposta riguarda la questione di pertinenza dell'Autorità che è « supra relationum interecclesialium arbitra ». Si ritiene che lo Schema segua le linee tracciate dal Concilio Vaticano II.*

Data la molteplicità delle giurisdizioni ecclesiastiche parallele, nello stesso territorio, soprattutto in Oriente, il semplice consiglio dato nel Codice qua e là ai Gerarchi di diverse Chiese « sui iuris » di consultarsi e di collaborare, non è sufficiente. La predetta molteplicità e la pretesa « sovranità » di ogni Chiesa « sui iuris » è molto nociva per la disciplina e la pastorale comune. Una maggioranza di due terzi, della quale parla il § 2, dovrebbe essere sufficiente per obbligare tutti i Gerarchi anche senza il consenso del Sinodo di ogni Chiesa « sui iuris » (1 Membro).

R. *Il canone deve salvaguardare la natura di « sui iuris » delle singole Chiese Orientali.*

Il canone sembra voglia creare una « counterpart » delle Conferenze episcopali latine. In ogni caso esso non rispecchia adeguatamente la situazione dei Vescovi cattolici orientali istituiti fuori dei territori delle Chiese patriarcali. Questi a tenore del can. 450, § 1 del CIC, se invitati alle Conferenze episcopali, hanno ivi un voto consultivo, d'altra parte sono esclusi dal partecipare

al « *Conventus* » descritto in questo canone, perché non esercitano il loro potere « in eadem natione vel regione ». Quale è la « *mens* » del legislatore in questa materia? Forse debbono avere i Vescovi orientali cattolici un voto deliberativo nelle Conferenze episcopali del luogo o il futuro CICO intende istituire per questi Vescovi i loro propri « *conventus* » distinti dalle Conferenze episcopali della Chiesa latina? (1 Membro).

R. *Si accetta la sostanza della proposta secondo la « mens » del canone, che è quella di circoscriverlo alle regioni nelle quali i riti orientali sono prevalenti: il che si esprime giuridicamente, facendosi iniziare il canone con la seguente clausola:*

*Ubi id de iudicio Sedis Apostolicae opportunum videtur, ...*

Il *Titulus IX* si inserisca immediatamente dopo il can. 174, come *Titulus VI bis*, perché riguarda diversi Gerarchi e questo è anche l'ordine seguito in CS cann. 340 - 361 (« *De Synodis patriarchalibus, archiepiscopalibus, provincialibus, plurium rituum vel plurium provinciarum* ») nei quali appare maggiormente la collegialità dei Vescovi. Se nel nuovo CICO molte cose sono affidate al diritto particolare, come è giustamente rilevato in *Nuntia* 20, pp. 61-62, questo si dovrebbe mettere in risalto con una trattazione separata di questa materia, similmente al CIC cann. 431-439-446 (« *De Conciliis particularibus* ») e non riferentesi solo alle Chiese patriarcali. I « *Conventus* » di cui al can. 170 sono ottimi mezzi, ma non possono supplire alla potestà legislativa collegiale, che è molto adatta alla forma giuridica di ogni Chiesa « *sui iuris* », e circa questo il can. 167, § 2 non propone molto (1 Membro).

R. *La sezione dei canoni 340-351 del CS è stata opportunamente smembrata « congrua congruis referendo » in diverse parti dello Schema.*

Nel § 1 le parole « a Patriarca aliave auctoritate a Sede Apostolica designata » vengano sostituite con l'espressione « ab auctoritate superiore » per evitare l'impressione che il « Patriarca sarà convocato dal Patriarca » (1 Membro).

R. *Rimane immutato il testo.*

I Vescovi acattolici di cui al § 4, dovrebbero essere ammessi alle assemblee dei Gerarchi cattolici solo come « osservatori » (1 Membro).

Motivazioni:

a) in molte regioni i cattolici potrebbero essere solo una piccola minoranza e la presenza di acattolici con pari diritto non sarebbe benefica né desiderabile (1 Membro).

b) non è pratico né desiderabile ammettere la partecipazione dei Gerarchi delle Chiese acattoliche; al massimo si potrebbe invitarli come « osservatori » di queste Chiese; gli statuti in ogni caso debbono essere approvati dalla Santa Sede (1 Membro).

R. *La norma, la quale stabilisce che gli statuti debbano essere approvati dalla Santa Sede, è sufficiente garanzia al riguardo.*

#### Can. 321

Sarebbe opportuno fare alcune chiarificazioni per evitare certe ambiguità nella formulazione. Si propongono le seguenti modifiche: « Clerici seu sacri ministri (poiché il can. 325 si riferisce anche ai « clerici minores ») ... per donum Spiritus Sancti in sacra ordinatione receptum speciali character signantur, ut in ... » (perché il dono dello Spirito Santo non venga inteso soltanto in riferimento alla grazia del sacramento). Si potrebbe anche prendere la formulazione del CIC latino can. 207, § 1.

R. *Si accetta di iniziare il § 1 come segue: « Clerici, qui etiam ministri sacri vocantur, sunt christifideles ... ». Di conseguenza la clausola « qui etiam ministri sacri vocantur » si omette dal can. 323.*

*In congruenza con i cann. 669, 672, 689, 738 dello Schema, anche in questo caso non conviene usare la parola « character » ed inoltre, si ritiene che la « deputatio per donum spiritus Sancti, ut sint Ecclesiae ministri » non si riferisce solo alla grazia sacramentale, ma anche a tutto ciò che è specificato nel can. 738.*

*Non si può prendere la formulazione del can. 207, § 1 del CIC, totalmente aliena dalla mentalità orientale: ciò significherebbe una grave ed indebita latinizzazione del CICO. Si veda al riguardo Nuntia 21, pp. 6-8.*

Si chiede, anche in connessione con il can. 323, se coloro che hanno ricevuto gli ordini minori, che precedono il diaconato, siano chierici o no (1 Membro).

R. *Si possono chiamare chierici nel diritto particolare.*

#### Can. 322

La formula « unam Ecclesiae missionem ministerialem » introduce una terminologia non usata dal Concilio Vaticano II. Si propone di adoperare i termini della LG 28a. (1 Membro).

R. *Si accetta la terminologia della LG 28a e si scrive: ... constituti unum ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversimode participant.*

#### Can. 324

In questa nuova redazione del canone le parole « exercere non possunt » sono ambigue: infatti non si sa se semplicemente non sia loro lecito, oppure se gli atti posti in essere siano da considerarsi come non realizzati. Se non si trova un altro modo di dire senza equivoci si potrebbe ricorrere alla seguente formula: « Ad exercitium autem potestatis regiminis requiritur canonica provisio, ad norman iuris » (1 Membro).

R. *L'espressione « canonica provisio » restringe troppo il canone, perché si riferisce alla « provisio officii », mentre la « potestas regiminis » (p.e. quella « delegata ») si può ottenere anche senza una tale « provisio ». Inoltre si nota che la clausola « exer-*

*cere non possunt » di per sé non è ambigua, perché determinata con « ad normam iuris ».*

Prima della parola « regiminis » si aggiungano le parole « ordinis et ».

Motivazione: Il canone crea troppa dicotomia tra la « potestas ordinis » e la « potestas regiminis ». Poiché la frase « potestatem autem regiminis exercere non possunt nisi ad normam iuris » è stata preferita a quella « ad exercitium autem potestatis regiminis requiritur canonica provisio ad normam iuris » (cfr. *Nuntia* 20, 66) il canone indichi che né la « potestas ordinis » né la « potestas regiminis » può essere esercitata se non « ad normam iuris » (1 Membro).

R. *Si accetta di omettere la parola « regiminis » prescindendo dalla motivazione data.*

#### Can. 326-354

I canoni riguardanti l'istruzione e l'educazione dei candidati al sacerdozio lasciano « une large brèche » che fa molto male in Oriente. Bisogna proibire con chiarezza ai Vescovi di ordinare sacerdoti, celibi o sposati, che non hanno fatto il seminario (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 755.*

#### Can. 326

Pare più scorrevole dire: « Ecclesiae proprium ius est et obligatio », tanto più che nello Schema i soggetti sono due, per cui si dovrebbe dire: « ... ius et obligatio sunt » (1 Membro).

R. *Il testo può rimanere immutato, dato che « est » si riferisce a « Ecclesia », che rappresenta il soggetto logico.*

#### Can. 328 § 3

Si inserisca la parola « humanisticam » dopo la parola « personalem » in conformità con i cann. 342, § 3 e 347, § 1 (1 Membro).

R. *E' superfluo, sono sufficienti i canoni citati nella proposta.*

#### Can. 329

1) Sarebbe bene esplicitare gli indizi della vocazione al seminario minore e i segni di idoneità per il seminario maggiore, come pietà, spirito di servizio, spirito di obbedienza.

2) Non si ritiene conveniente ammettere al seminario minore i candidati che non hanno vocazione sacerdotale, anche se sembrano destinati agli altri servizi nella Chiesa, a meno che questo non avvenga in alcune Chiese particolari conformemente alle loro tradizioni (1 Membro).

R. *Per quanto riguarda la prima parte dell'osservazione, si ritiene che non convenga entrare in tali particolarità; per il resto vi si provvede a sufficienza con le parole « ad normam iuris particularis ».*

Can. 331

Si aggiunga al canone il seguente testo:

« Curent Rectores seminariorum ut principium catholicam Ecclesiam esse communionem Ecclesiarum sui iuris (individualium), omnibus rite tradatur eosque hortentur, ut hoc principium apte vivant » (1 Membro).

R. *L'aggiunta proposta non è opportuna. Per quanto riguarda la preoccupazione pastorale vi si provvede al can. 341.*

Cann. 340-354

Molto complessa appare la formulazione di alcuni canoni « de institutione clericorum », p.e. il can. 345; al contrario « valde perspicui » sono i canoni « De monachis ceterisque religiosis » (1 Membro).

R. *L'osservazione è generica.*

Can. 341

In alcuni paesi questo canone può avere effetto, solo se i seminari saranno obbligati ad essere plurirituali (1 Membro).

R. *E' una questione amministrativa.*

Can. 352

E' sorprendente che vi sia così poco nello Schema circa i diaconi permanenti. Il CIC ha di più (cfr. i §§ 2 e 3 del can. 1031 del CIC) (1 Membro).

R. *Per il diritto comune a tutte le Chiese orientali, le norme riguardanti i diaconi permanenti sembrano sufficienti.*

La parola « triennium » venga sostituita con la parola « biennium » per non far disperare certi candidati in tanta penuria di diaconi in Oriente e perché si può avere fiducia che le Chiese « sui iuris » sapranno prendere debite precauzioni secondo le proprie tradizioni (1 Membro).

R. *Il biennio proposto è troppo poco: del resto il canone è congruente con il can. 755.*

Can. 355

Non vi è menzione del cambiamento del Rito tra i canoni circa l'incardiazione, e pertanto si domanda se un orientale possa liberamente iscriversi ad un'altra Chiesa sia essa orientale o latina (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 364, § 1, n. 2, mentre per il resto vanno osservati i canoni « de transitu ad aliam Ecclesiam sui iuris ».*

Can. 365

Nella « inscriptio » del Caput III si scriva « de obligationibus et iuribus » perché i primi canoni che seguono trattano dei doveri (1 Membro).

R. *Si deve essere conseguenti e costanti nell'uso dell'espressione « de iuribus et obligationibus ».*

Can. 371

Quando si parla del clero celibatario e di quello sposato, bisogna ricordarsi che il celibato e il matrimonio, nel ministero presbiterale, hanno fatto parte della tradizione della Chiesa universale.

La Chiesa latina ha optato progressivamente per il celibato, mentre le Chiese orientali hanno mantenuto i due stati (1 Membro).

Si aggiunga un § 2 del seguente tenore:

*Iis in locis in quibus lex particularis circa caelibatum clericorum a Sede Apostolica statuta viget, haec servanda est.*

Motivazione:

L'aggiunta è necessaria per mantenere la disciplina di un clero celibe che è in vigore in una determinata regione (1 Membro).

*Nota:* Alla motivazione è stata aggiunta un'ampia documentazione storica e statistica comprendente le relative decisioni della Santa Sede.

In diverse comunità orientali il celibato è stato, come norma, osservato dai chierici per lunghi periodi e con risultati salutari. Sarebbe vantaggioso menzionare questo nel Codice (1 Membro).

Non vi è alcun accenno al mantenimento della tradizione del celibato dei chierici, dove essa esiste. (1 Membro).

R. *Si accetta la sostanza delle osservazioni fatte e si aggiunge al can. 753 un § 3 del seguente tenore:*

*Circa coniugatos ad sacros ordines admittendos servetur ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris vel normae speciales Sedis Apostolicae.*

Alla luce dei recenti studi storici sul celibato sacerdotale, c'è un forte dubbio circa l'esattezza della dottrina espressa in questo canone.

Le parole « in honore habendus est » sono state riservate, nella tradizione canonica, al clero celibe e allo stato religioso di fronte agli attacchi alla disciplina del celibato. Con le stesse parole, adoperate ora per proteggere lo stato matrimoniale, verrebbe messa in pericolo la salda dottrina della Chiesa universale circa l'eccellenza teologica dello stato celibatario rispetto a quello matrimoniale e le ragioni a favore del mantenimento della disciplina del celibato perderebbero la loro forza.

Uno studio recente dimostra che la prassi orientale circa il clero sposato non ha mai ricevuto prima una completa approvazione formale e tecnica-

mente non può essere considerata una legge generale delle Chiese orientali. Le parole « in honore habendus est » darebbero certamente alla disciplina una tale approvazione - secondo l'autore di questo studio - facendo diventare la disciplina del clero coniugato legge comune. Il cambiamento della situazione giuridica suggerirebbe necessariamente l'abrogazione delle leggi contrarie. Ciò creerebbe uno sconvolgimento. Il testo proposto che segue evita le difficoltà del testo dello Schema e nel contempo è fedele allo spirito e alla lettera del « Presbyterorum ordinis »:

Permagni faciendus est clericorum caelibatus propter regnum coelorum delectus et sacerdotio tam congruus, prout fert universae Ecclesiae traditio. Clerici autem matrimonio iuncti iuxta saecularem orientalem praxim dum matrimonium sancte servant in sua vocatione plene et generose respondeant (1 Membro).

R. *Non vi è dubbio che lo « status clericorum matrimonio iunctorum in honore habendus est », tuttavia si omette la parola « Dum » per evitare la contrapposizione tra le due parti del canone, facendosi della prima un principio a se stante. Il canone inizia come segue:*

*Caelibatus clericorum ubique permagni faciendus est ... etc.*

*Ex officio: si omette la parola « traditioni ».*

#### Can. 375

Bisogna sottolineare che si tratta di un vero obbligo (2 Membri).

I testi proposti da questi due Membri sono rispettivamente i seguenti:

a) « Omnes clerici obligatione tenentur celebrandi laudes divinas secundum ius particulare »;

b) « Omnes clerici obligatione tenentur celebrandi laudes divinas secundum ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris ».

R. *Si accetta quanto alla sostanza e si scrive « celebrare debent ».*

#### Can. 376

Si raccomandi ai chierici di celebrare la Divina Liturgia quotidianamente (3 Membri).

Il 1° membro propone il seguente testo: clerici invitentur ut cotidie Divinam Liturgiam celebrent.

Il 2° Membro ritiene che « un certo obbligo » in materia è necessario.

Il 3° membro sottolinea che questo deve essere fatto anche in congruenza con il can. 877, § 3 che raccomanda a tutti i fedeli di ricevere la Divina Eucarestia « etiam quotidie ».

R. *Si accetta aggiungendosi alla fine del testo « immo enixe commendatur celebratio cottidiana » (si veda il CIC cann. 904 e 276, § 2, n. 2).*

Can. 392 § 3

Chiarita ormai la fattispecie della competenza del Patriarca, ci si domanda che cosa significhi: «... sine gravissimis causis a Patriarcha concedi non potest». Il rescritto è illecito? E' invalido? Occorre precisarlo formalmente (1 Membro).

R. *Si aggiunge la parola « licite » prima di « concedi », anche se non sembra che vi possa essere dubbio circa il senso del canone.*

Can. 393

*Ex officio*: In conseguenza dell'aggiunto § 2 al can. 730 si cita anche questo nel can. 393 ... « salvis cann. 720 et 730, § 2 ».

Can. 394

Si aggiunga alla fine la clausola: « si agitur de clerico iure particulari huiusmodi obligatio » (1 Membro).

R. *Ogni dispensa dal celibato, senza eccezione, è riservata al Romano Pontefice.*

Cann. 395-396

Sembra che l'espressione « amissionem a statu clericali » debba essere sostituita con: « amissionem status clericalis » (1 Membro).

R. *Si accetta scrivendosi in entrambi i canoni « amissionem status clericalis ».*

Can. 396 bis - quinquies  
« De praelaturis personalibus »

*Nota*: nella proposta che segue, non è indicato il luogo per questa sezione. Le cifre 396 bis - quinquies provvisoriamente indicano il luogo analogo al CIC.

Si inseriscano nello Schema i cann. 294-297 del CIC relativi all'istituto della Prelatura personale.

*Motivazione*: Non menzionare questo istituto nel Codice orientale potrebbe apparire come una lacuna, dato che la sua natura è di una specie universale o soprarituale e dato che esso ha lo scopo di provvedere a speciali compiti pastorali e missionari e di risolvere problemi di incardinazione negli spostamenti del clero secolare da un territorio ad un altro. La menzione di questo istituto è fatta nel decreto conciliare « Presbyterorum Ordinis », n. 10 e nel M.P. « Ecclesiae Sanctae ». La figura della Prelatura personale è del tutto nuova. E' ovvio che essa non si trovi in alcuna delle Chiese orientali, proprio come fino a poco tempo fa non si trovava nella Chiesa latina. Essa esiste come frutto del Concilio Vaticano II ed esprime la sollecitudine della Chiesa a rispondere a nuovi movimenti dello Spirito e a nuove iniziative apostoliche. Il silenzio

del Codice orientale circa questo istituto potrebbe essere inteso nel senso che soltanto nella Chiesa latina c'è vigore missionario e apostolico. Anche se le presenti circostanze sociologiche, politiche e storiche della maggior parte delle Chiese orientali non incoraggiano i loro sforzi missionari, il futuro, a Dio piacendo, prospetta migliori speranze. L'istituto giuridico della Prelatura personale potrebbe diventare importante in futuro e non dovrebbe essere escluso dal Codice orientale (1 Membro).

A quanto sopra lo stesso Membro ha aggiunto un testo in latino escludente lo « ius Patriarcharum et a fortiori Archiepiscoporum maiorum institutendi praelaturas et alias institutiones suas » fuori del territorio della propria eparchia senza il consenso del Vescovo del luogo.

R. *Si veda Nuntia 21, pp. 4-5, circa questa materia che è stata attentamente studiata nel 1981. Si tratta di una figura non congeniale alla struttura delle Chiese orientali.*

#### Can. 399

Sarebbe bene aggiungere i seguenti punti:

1) si metta in risalto la teologia orientale che insiste sulla partecipazione dei laici all'opera dello Spirito Santo che abita in essi e li fa testimoni di Cristo.

2) Non sembra sufficiente dire che incombe sui laici il compito di operare per un'equa legislazione della società, anche se giusta, ma che essi dovrebbero lottare per stabilire un ordine sociale più giusto, e, in virtù di uno sviluppo reale dell'uomo, tutto l'uomo ed ogni uomo, nel rispetto della libertà, della sua dignità e dei suoi diritti.

D'altra parte ci si può domandare se vi siano delle condizioni e limiti a questa lotta dei laici (1 Membro).

R. *Le proposte sono generiche e d'altronde vi si provvede sufficientemente nel Titolo « De laicis ».*

#### Can. 401 § 2

Si aggiungano alla fine del paragrafo le parole « communis vel particularis » per « dare qualche voce » alle Chiese « sui iuris » (1 Membro).

R. *Nella parola « iuris » è compreso anche lo « ius particolare ».*

#### Cann. 402, 403, 407

Sarebbe bene sviluppare di più questi canoni insistendo su:

- 1) la formazione missionaria dei laici (per il mondo arabo-musulmano);
- 2) gli educatori («formateurs») dei laici (animatori e cappellani: «aumôniers»);

3) il programma della formazione missionaria (1 Membro).

R. *Non sembra opportuno entrare in tali particolarità nello « ius commune ».*

Can. 409 bis

Si inserisca come can. 409 bis il can. 578 del CIC: « fundatorum mens atque proposita... fideliter servanda sunt » (1 Membro).

R. *Si accoglie e si aggiunge al can. 424 dopo la parola « statuta » la clausola « mente et propositis fundatoris fideliter servatis ».*

Can. 413 1 §

Si chiede chi è il « Hierarcha loci » in un territorio plurirituale. Inoltre si chiede chi è l'Ordinario (latino o orientale) di una congregazione la cui stragrande maggioranza dei suoi membri è orientale (1 Membro).

R. *Non si può accettare, come in altri simili casi p.e. al can. 702, § 2; riguardo al « Hierarcha proprius » si provvede al can. 912.*

Can. 416

In accoglimento della proposta di un Membro fatta al can. 980, si formula come segue il § 1 del presente canone:

Superiores ... potestatem habentes itemque ii, qui, si praedicti desunt, interim legitime succedunt in officio.

Can. 421

Si sopprima la clausola « et domus legitime erecta » perché gli Statuti personali del Libano non riconoscono come persone giuridiche se non i monasteri autonomi, gli ordini e le congregazioni, mai invece le singole case religiose (cfr. Statut personnel pour le Catholiques au Liban, en particulier artt. 8, 3 e 247, 2 et 269, 4) (1 Membro).

R. *Nel canone non si tratta del riconoscimento civile della personalità giuridica.*

Can. 423 § 2

Se le parole « Synodus Episcoporum » si riferiscono a quel Sinodo che si riunisce ogni anno, la norma non è pratica. Pertanto bisogna richiedere nel caso o il consenso del Sinodo permanente o quello della Santa Sede (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 106, § 1: nelle alienazioni di tale portata non dovrebbe esserci nessuna fretta.*

La procedura è troppo complicata e il risultato sarà di ignorarla (« will simply result in neglect »). Vi si provveda al massimo con tre « levels » di permessi, meglio con due (1 Membro).

R. *Non si vede alcuna complicazione.*

*Ex officio:* il § 2 del canone si incorpora nel can. 1051, mentre nel testo che rimane « in loco » (l'attuale § 1) la clausola « canonibus Tituli XXIII de bonis Ecclesiae temporalibus » si sostituisce con la citazione « cann. 1022-1069 ». Si veda al can. 1051.

#### Can. 429

Al § 4 la clausola « redire debet » pare troppo forte; si potrebbe dire « redire potest », mentre, al § 2, n. 3 non pare equo ipotizzare che un tale religioso rimanga privo della voce passiva e specialmente di quella attiva in tutti i casi, ma soprattutto se « redire debet ». Si propone, pertanto, come minimo, di far finire il § 4 come segue: ... quae de eorum, qui redeunt, voce passiva disponunt » cioè si omettano le parole « activa et » (1 Membro).

R. *Si accetta, pertanto si riformula il canone nel modo seguente:*

§ 1. *in fine, dopo « ; » si aggiunge: expleto munere ad monasterium, ordinem vel congregationem redire debet.*

§ 2. *Dopo la parola « Exarchus » si mettono « : » e si continua:*

1° *manet ... ligatus ceterisque ... obnoxius;*

2° *expleto munere vero qui ad monasterium, ordinem vel congregationem firmis de cetero cann. 61 et 209 redit, vocem activam et passivam habere potest, si typicum vel statuta id permittunt.*

§ 3. *Rimane.*

§ 4 *Si omette.*

#### Can. 433 § 3

Nel contesto del canone, « quodvis monasterium iuris pontificii » dovrebbe stare per « monasterium iuris pontificii sive sui iuris sive dependens ».

Ma se il monastero è « sui iuris », non basta il beneplacito della Sede Apostolica, poiché si richiede invece che esso sia dalla medesima Sede « erectum aut per eiusdem decretum ut tale agnitum » (can. 432); il caso contemplato riguarda dunque soltanto i monasteri dipendenti.

Di conseguenza, si dica: « Ad valide erigendum monasterium dependens iuris pontificii requiritur et sufficit ... » (1 Membro).

R. *Si accetta anche ex officio e si trasferisce il § 3 al canone 434 come § 2 col testo che si riporta ivi. In congruenza con ciò si toglie dal § 1 del canone presente la clausola « ad valide... Episcopi eparchialis ».*

#### Can. 434

In conseguenza dell'accettazione della proposta fatta al canone precedente il testo del canone diventa § 1, mentre vi si aggiunge il seguente § 2:

§ 2. Ad valide erigendum monasterium dependens requiritur consensus scripto datus auctoritatis cui monasterium sui iuris subiectum est.

Can. 435 § 1

La licenza di erigere un monastero può implicare altre licenze; non pare invece preciso dire che sia la « erectio » ad implicarle.

Pertanto il paragrafo inizi con le parole « Licentia erigendi monasterii, etiam... » (1 Membro).

R. *Si accetta e si fa iniziare il paragrafo come segue: Licentia erigendi monasterii, etiam dependentis, secumfert ius habendi ecclesiam ... etc.*

Can. 457 § 1

Si adotti il testo del CIC can. 652, § 2 perché espone in modo più ampio gli « studia » ai quali si devono dedicare i novizi (1 Membro).

R. *Il testo ritiene la normativa vigente (PA can. 91, § 1), che si considera buona e sufficiente.*

Can. 460 § 1

Non è chiara la funzione dell'avverbio « scilicet », specie per il fatto che la professione monastica non comprende soltanto i tre voti, ma tutto il « modus vivendi » di un monaco secondo una determinata regola monastica (1 Membro).

R. *Si accetta e si omette la parola « scilicet ».*

Can. 460 bis

Sarebbe bene inserire come can. 460 bis il can. 598, §§ 1 e 2 del CIC (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza in vari canoni (p.e. ai cann. 422, 424, 531, n. 3 etc.).*

Can. 462 n. 3

Si completi con l'aggiunta della clausola « et absque vi metu gravi aut dolo emissa » (3 Membri).

R. *Si accetta la clausola proposta. Ex officio si aggiungono anche (in congruenza con il can. 448, n. 5) le parole « vel recepta ». Il testo del n. 3 è il seguente:*

*Professio sit expressa nec vi, metu gravi aut dolo emissa vel recepta.*

Can. 478 bis

Sarebbe bene inserire, come canone 478 bis il can. 674 del CIC (1 Membro).

R. *In materia vi si provvede nei tipici dei monasteri e in vari canoni dello Schema (ai cann. 477, 478 etc.).*

Can. 479

La nozione di « eremita » in quanto « sodalis monasterii sui iuris », è alquanto diversa dalla nozione espressa nel CIC latino, can. 603. Si fonda su una diversa tradizione orientale? Non si può recepire anche l'eremita non appartenente ad un monastero come presso la tradizione latina? (1 Membro).

R. *Il canone si fonda sull'antica tradizione orientale; per il resto vi si provvede al can. 567 (cfr. Nuntia 16, pp. 57-58).*

Can. 485 § 5

La decisione del Superiore può essere anche negativa, ed allora « transitus non fit ».

Si propone, pertanto, di dire: « transitus fit per admissionem a Superiore novi monasterii sui iuris de consensu Synaxis concessam ». (1 Membro).

R. *Si accetta e si scrive « transitus fit admissione a Superiore novi monasterii sui iuris de consensu Synaxis concessa ».*

Can. 487 § 2

Ci si chiede se non sarebbe meglio riferirsi al Patriarca anziché al Vescovo eparchiale « per rispetto della tradizione orientale », la quale « ci teneva » che le monache rimanessero in una certa misura, « rattachées » al Patriarca, qualunque fosse la loro posizione giuridica (1 Membro).

R. *Il § 2 limita solo il diritto del Vescovo eparchiale, non delle autorità superiori.*

Can. 492 § 1

L'alternativa rimessa all'intervento della Sede Apostolica o del Patriarca con « aliter providit » parrebbe essere che il chierico possa esercitare gli ordini sacri senza essere stato ricevuto da alcun Vescovo, rimanendo cioè « vagans », e ciò non è ammissibile.

Si ometta, quindi, quanto è detto alla fine del paragrafo: « aut Sedes Apostolica... ».

D'altra parte è prassi attuale che un Vescovo riceva « in prova » un religioso che intende lasciare il proprio istituto o che lo ha legittimamente lasciato.

Si propone, pertanto, che l'ultima parte del paragrafo venga così redatta: « ... Episcopum eparchialem benevolum receptorem invenit, qui eum suae eparchiae ascribat vel saltem ad experimentum recipiat ».

Conviene poi aggiungere: « Si ad experimentum recipitur, elapso quinquennio, ipso iure eparchiae ascribitur, nisi Episcopus eparchialis eum recusavit » (1 Membro).

R. *Si accetta e si mette punto dopo « invenit » omettendosi ciò che segue; per il resto si provvede al § 2.*

Can. 496 § 1

Pare più decoroso usare il verbo « expellere » e derivati, invece di « eicere » e derivati, che dà l'idea di un brutale « buttare fuori » (1 Membro).

R. Il termine « eicere » è già entrato nell'uso (cfr. CIC can. 703), mentre il termine « expellere » non sembra molto differente.

Can. 500

*Ex officio*: è necessario correggere il canone perché la parola « omni in casu » si riferisce anche alla eccezione del § 2 (« ea exclusa de qua in can. 495 »). E' però assurdo dire, per chi è « ipso iure dimissus » come « apostata » o come uno che « matrimonium attentavit » (can. 757, § 1, nn. 2 e 3) ed è pertanto « ab exercitio ordinis sacri impeditus » secondo il can. 758, n. 2, che « non potest ordines sacros exercere, donec Episcopum benevolum receptotem invenit », come richiede il can. 492.

Di conseguenza il canone non deve essere scisso in due paragrafi, né contenere la parola « omni in casu » di modo che la eccezione « ea exclusa, de qua in can. 495 » non venga compresa nel riferirsi al can. 492. Il testo è:

Legitima dimissione, ea exclusa, de qua in can. 495, ipso iure cessant omnia vincula necnon obligationes ex professione monastica promanantia et, si sodalis ordine sacro auctus est, servari debet can. 492.

Can. 502

Si formuli un canone comune a tutte le forme di vita consacrata o per gli ordini e le congregazioni si adotti il testo del can. 654 del CIC.

Motivazione: la « professio trium votorum » negli ordini e nelle congregazioni non si deve paragonare con quella monastica, poiché una volta istituito il confronto, sembrerebbe che i voti emessi nei monasteri siano superiori in perfezione a quelli di tutte le altre forme di vita consacrata: il che non è vero. Infatti in qualsiasi istituto religioso approvato dalla Chiesa i membri di esso sono in grado di seguire ed imitare Cristo (1 Membro).

R. Si tratta dello « ius vigens » (PA can. 314, § 1) che si mantiene e non ha le interpretazioni date nella proposta; per il resto si provvede al can. 408.

Can. 503

Non piace la forma negativa con la quale vengono presentati gli istituti di diritto patriarcale ed eparchiale; pare preferibile il can. 312, § 2 del PA.

Pertanto si propone:

§ 1. Ordo est iuris patriarchalis si a Patriarcha erectus, eidem qua talis ad normam canonum subditur; est iuris pontificii si est a Sede Apostolica erectus aut per eiusdem decretum qua talis agnitus.

§ 2. Congregatio est iuris eparchialis si, ab Episcopo eparchiali erecta, eidem ad normam canonum qua talis subicitur; est iuris patriarchalis si est a Patriarcha erecta vel per eiusdem decretum qua talis agnita; est iuris pontificii si est a Sede Apostolica erecta aut per eiusdem decretum qua talis agnita (1 Membro).

R. Tutto considerato per l'esattezza giuridica è necessario che la formulazione rimanga immutata (si vedano i cann. 411 e 432 ove si provvede per il resto).

#### Can. 503 § 3

In questo paragrafo è data la definizione di « ordo vel congregatio clericalis ». Ci si chiede perché non si dà la definizione o i connotati dell'« ordo vel congregatio laicalis », come nel corrispondente can. 588, § 3 del CIC latino (1 Membro).

R. Nella concezione orientale un istituto religioso (come i singoli religiosi) non può essere chiamato « laico ». E' invece necessario definire l'istituto religioso « clericalis » perché ha rilevanza giuridica in diversi canoni (p.e. nel can. 509, § 2, connesso con il can. 980, § 3).

#### Can. 507 § 2

Il riferimento va fatto, per maggior esattezza, non agli ordini e congregazioni, ma alle loro case.

Si propone, pertanto di scrivere alla fine del paragrafo « valent etiam de domibus ordinum et congregationum » (1 Membro).

R. Si accetta il testo proposto e quindi il § 2 è il seguente: *Quae... valent etiam de domibus ordinum et congregationum.*

Si chiede, anche in connessione con il can. 430, se un Vescovo latino può permettere nel suo territorio l'erezione di una casa di quegli Istituti religiosi nei quali la maggioranza dei membri appartiene ad una Chiesa orientale (1 Membro).

R. Se la persona giuridica di cui si tratta è latina, « patet ».

#### Can. 509 bis

Sarebbe bene inserire come can. 509 bis, il can. 631 del CIC (1 Membro).

R. Si accetta quanto alla sostanza e il testo del nuovo canone è il seguente:

§ 1. *Synaxis generalis, quae superior auctoritas ad normam statutorum est, efformetur ita, ut totum ordinem vel congregationem repraesentans verum signum eiusdem unitatis in caritate fiat.*

§ 2. *Non solum provinciae et domus, sed etiam omnis sodalis optata sua modo in statutis determinato Synaxi generali libere mittere potest.*

Can. 512 §§ 2 e 3

Si ometta la parola « maiores » e tutto il § 3, e ciò al fine di evitare che un Superiore locale sia eletto dalla « base » e non abbia bisogno di alcuna conferma da parte dei suoi Superiori maggiori.

Inoltre, pare utile ricordare che anche i vicari sono Superiori (1 Membro).

R. *Si accetta e si riformula il § 2 come segue (cfr. CIC can. 625, § 3): « Ceteri Superiores ad normam statutorum designentur ita tamen, ut, si eliguntur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant; si vero nominantur, apta consultatio praeceat. »*

§ 3 *si ometto.*

Can. 514 § 2

Finora, in qualche regione, vi è stata la consuetudine, in vigore da un considerevole periodo di tempo, secondo la quale una persona che entra nel noviziato di un istituto religioso di un altro rito, può conformarsi a questo rito. Se però, tale persona abbandona l'istituto « ipso facto » ritorna al rito di origine. Sarebbe utile che a ciò si provvedesse nel Codice (1 Membro).

Si domanda se questa « prassi » di adottare un rito, senza un « transitus » formale ad un'altra Chiesa « sui iuris » si possa continuare a mantenere e considerare canonica (1 Membro).

Si chiede anche:

1) se secondo questa norma ogni orientale che vuole entrare in un istituto religioso latino, dovrà avere il permesso della Santa Sede;

2) quale valore avrà il permesso del Vescovo eparchiale di quella persona (1 Membro);

R. *Si nota che in questi casi non ha mai avuto luogo, giuridicamente parlando, il « transitus », perché mancava la formale « venia Sedis Apostolicae » (CIC del 1917 can. 98, § 3), oppure la « licentia Sedis Apostolicae » (CS can. 8, § 1).*

Per quanto riguarda le ultime due domande si risponde che richiedere di più è molto contrario alla libertà di scelta della propria vocazione (cfr. anche il can. 449).

Can. 524 n. 3

Si aggiunga, come nel can. 462 n. 3, la clausola « et absque vi, metu gravi aut dolo emissa » (3 Membri).

R. *Si accetta come al can. 462, n. 3: i due testi così sono identici.*

Can. 527

Non sarebbe opportuno aggiungere, a proposito del testamento: « quod etiam in iure civili sit validum », come fa giustamente il can. 668, § 1 del CIC latino? (1 Membro).

R. *Si accetta e si aggiunge dopo la parola « testamentum » la clausola « quod etiam in iure civili validum sit ».*

Can. 540 bis e ter

Sarebbe bene inserire come can. 540 bis e 540 ter i canoni 673 e 675 del CIC (1 Membro).

R. *Parzialmente vi si provvede al can. 408; del resto non conviene che lo « ius commune » entri in tali dettagli.*

Can. 542 § 2 3

Il religioso che passa da un istituto a un altro, si impegna a vivere secondo il nuovo istituto. Egli al più confermerà i voti, ma dovrà emettere una nuova professione religiosa, quella cioè richiesta dal nuovo istituto (cfr. osservazione al can. 460, § 1).

Si propone pertanto che non si dica « professionem confirmet », ma « novam professionem emittat » (1 Membro).

R. *Si accetta. Il testo del § 2 è il seguente: « Post ... publice professionem emittat secundum ... qua professione novo instituto ... ».*

*Al § 3 « confirmat » si cambia in « emittit ».*

Can. 544 § 3

Sarebbe meglio che il Codice permettesse la dimissione del religioso, di cui qui si tratta, purché la famiglia di esso consenta di accettarlo di nuovo nel suo seno (1 Membro). Si nota anche che « questa norma può essere causa di difficoltà per la comunità in questione » (1 Membro).

R. *Non si può accettare, rimane il testo.*

Can. 548

Anche per questo canone vale l'osservazione fatta al can. 496, § 2. (1 Membro)

R. *Si veda al can. 496.*

Can. 551

In conseguenza di quanto operatosi al can. 552, il § 2 del canone presente termina come segue:

... dependet ab auctoritate ecclesiastica ut congregationes ad normam cann. 411-413, 417 et, salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto, can. 416, § 2.

Can. 552

Dopo le parole « Romano Pontifici » si menzioni anche il Patriarca e il Vescovo eparchiale, dato che le società di cui nel canone possono essere anche di diritto patriarcale o eparchiale (1 Membro).

R. *Non si può accettare e per chiarire il punto, si riformula la clausola finale del can. 551, § 2, a cui si aggiungono la menzione del can. 416, § 2 e la clausola « salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto » con la quale si provvede ad eventuali eccezioni al can. 416, § 2, che sono gravissime (p.e. l'Istituto di Bzomar in virtù di un tale « ius » ha come Superiore il Patriarca).*

Can. 555 § 1

La stessa osservazione di quella fatta al can. 421 (1 Membro).

R. *Si veda al can. 421.*

Can. 560

*Ex officio:* al can. 560, § 1, n. 4 si aggiunge alla fine « nisi aliter iure cavetur » per concordanza con il can. 284, n. 1.

Can. 561

Si menzioni anche il Patriarca e il Vescovo eparchiale, per il motivo indicato al can. 552 (1 Membro).

R. *In congruenza con il can. 560, § 1, n. 4, la questione è lasciata agli statuti.*

Can. 564 § 1

La stessa osservazione di quella fatta al can. 421 (1 Membro).

R. *Si veda al can. 421.*

Can. 571

Quanto alle associazioni, e soprattutto alle loro sezioni, che sono attive su un territorio che comprende più eparchie di diverso rito, si desidera sapere quale autorità ha la responsabilità giuridica di esse (1 Membro).

R. *Non si può regolare la questione direttamente in un Codice di diritto comune, essa va trattata amministrativamente secondo vari canoni, p.e. i can. 83, 200, 573, § 2 etc.*

Can. 573

La stessa osservazione di quella fatta al can. 571 (1 Membro).

R. *Si veda al can. 571.*

Can. 578

Si desidera sapere quale sia l'autorità competente a nominare i padri spirituali nelle associazioni che sono attive in un territorio dove esistono più eparchie di diverso rito (1 Membro).

R. *Tutto considerato, si omette l'intero canone ex officio con le seguenti motivazioni:*

1) *il § 1 è condizionato con la clausola « si ex statutis requiritur »: se così, si lasci agli statuti anche la determinazione dell'autorità competente a nominare i padri spirituali;*

2) *il § 2 si omette come desiderato dal « Coetus de coordinatione » per le seguenti ragioni:*

a) *riflette situazioni sorpassate;*

b) *si riferisce a situazioni ristrette a qualche regione che possono essere regolate con soluzioni « pro casu »;*

c) *la casuistica del § 2 è poco confacente a un CICO comune a tutte le Chiese orientali.*

Can. 579

*Ex officio:* la clausola « canonum... temporalibus » si sostituisce con «cann. 1022-1069 ».

Cann. 581-663

Riguardo ai Titoli XIV « De evangelizatione gentium » e XV « De magisterio ecclesiastico » è da notare che, rispetto all'analogia trattazione del Libro III del CIC latino, vi sono omissioni, per lo meno discutibili. Si suggerisce un rapido confronto delle materie e dei canoni rispettivi. Un solo esempio: manca un canone parallelo al can. 800 del CIC latino, sul diritto della Chiesa di fondare e dirigere scuole di ogni tipo (1 Membro).

R. *Il confronto molto dettagliato è stato più volte effettuato ed esso sempre continua. Si accetta però di includere il can. 800, § 1 del CIC come § 2 del can. 628 dello Schema (cfr. il testo di esso al can. 628).*

Cann. 581-591

Vista l'assenza totale di originalità di diritto delle Chiese autonome in questo titolo riguardante le missioni non rimane che meravigliarsi perché il testo proposto differisca dal testo del Codice latino (1 Membro).

R. *Non si accetta. Il « Titulus XIV De evangelizatione gentium » è necessario per lo meno a causa del Decreto conciliare « Orientalium Ecclesiarum » n. 3.*

Si chiede se questo ed i seguenti canoni sanzionino il diritto e l'obbligo

delle Chiese orientali di intraprendere l'attività missionaria fuori del loro territorio (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 591.*

#### Can. 581

Il canone è molto importante e ci si meraviglia del perché il principio circa l'inculturazione non figuri nel CIC (cann. 781-792) dove si sarebbe voluto vederlo inserito (1 Membro).

#### Can. 581 § 2

Questo comma suscita non poche perplessità. Nella sua forma attuale il carattere esortativo è stato sostituito da una formulazione in forma indicativa, ma la sostanza del canone rimane ugualmente ambigua, col rischio di venire inteso come se l'evangelizzazione non sia altro che l'inculturazione. Si propone pertanto di sopprimere questo comma, che non è necessario, perché il problema dell'inculturazione della dottrina non è affatto chiaro, ed il Codice non può prendere posizione in questioni di dottrina non chiarite (1 Membro).

R. *Si accetta quanto alla sostanza facendosi iniziare il paragrafo con « Evangelizatio gentium ita fiat, ut integra manente ... etc » e omettendosi la clausola « in theologica doctrinarum enuntiatione ».*

#### Can. 582 1 §

Si sopprimano le clausole « ad normam iuris communis » e « sub moderamine Romani Pontificis » (1 Membro).

R. *La proposta non è accettabile sotto vari aspetti. Il testo è congruente con la dottrina cattolica e i documenti conciliari.*

#### Can. 585 § 1

Questo paragrafo andrebbe meglio tra i canoni « De baptismo ». Così com'è formulato, non tutela il diritto fondamentale dell'uomo di ricevere il battesimo se ha le dovute disposizioni per la sua ricezione valida e fruttuosa; questo diritto è corrispondente al precetto divino definito dal Concilio di Trento: « Si quis dixerit, baptismum liberum esse, hoc est non necessarium ad salutem a.s. » (Decretum de sacramentis, can. 5 de sacramento baptismi: DS 1618). L'uomo nei confronti di Dio, che dà la grazia, non può certo assumere l'atteggiamento di chi esige un diritto; questa esigenza però può essere affermata nei confronti dell'azione ministeriale del ministro del sacramento. Perciò non resta salva la giustizia se alla norma che attribuisce al parroco, o a un suo sacerdote delegato, l'ammissione al battesimo - addirittura in termini di potestà, il che non sembra esatto - non si aggiunge contemporaneamente il

riconoscimento del diritto di ricevere il battesimo da parte di chi ha le dovute disposizioni (1 Membro).

R. *Si accetta, omettendosi il § 1 perché vi si provvede a sufficienza ai cann. 674 e 679, § 1. Rimane il testo del § 2 come un canone a sé.*

Can. 585 § 2

Per rispettare il principio di «inculturazione» e tenendo conto che oggi molti individui di paesi cristiani si fanno battezzare nell'età adulta, la prima parte del paragrafo appare inopportuna. Un adulto che si fa battezzare non dovrebbe essere libero di iscriversi a qualunque Chiesa «sui iuris»: è normale che si iscriva alla Chiesa della cultura della sua nazione. Il § 2 sia il seguente:

*Catecumenus debet ascribi Ecclesiae, quae suae culturae magis consentanea est, si adest; secus cuius Ecclesiae sui iuris* (1 Membro).

R. *Non è accettabile.*

Can. 591

Si definiscano i territori di missione come quelli nei quali la Chiesa non è ancora impiantata completamente, per avere una definizione reale e non formale (1 Membro).

R. *Al Codice spetta dare criteri operativi giuridicamente sicuri: di conseguenza occorre ritenere il canone.*

Can. 601

Si suggerisce di togliere «vel culturis» per evitare i problemi riguardanti l'inculturazione (1 Membro).

R. *Si accetta omettendosi «vel culturis».*

Can. 602

Si aggiunga «vel Consiliis» dopo le parole «in Synodis» perché per alcune Chiese «sui iuris» non si prevedono Sinodi, bensì «Consilia hierarcharum» (1 Membro).

R. *Si accetta aggiungendosi dopo «in Synodis» le parole «vel Consiliis».*

Can. 603

Si aggiunga al canone quanto segue:

«Que l'enseignement théologique qui est assuré aux étudiants dans les séminaires, les universités et les facultés, s'inspirant de la méthode évangélique soit plus incarné et plus pastoral» (1 Membro).

R. *L'aggiunta proposta è superflua.*

Can. 618

Rispetto ai cann. 618 e 655 si dovrebbe aggiungere che i catechismi e i direttori catechistici nazionali devono ottenere la previa approvazione della Santa Sede: cfr. can. 775, § 2 del CIC latino (1 Membro).

R. *Data la differenza sostanziale tra le Conferenze episcopali latine e i Sinodi orientali non è opportuno applicare, nel caso, il can. 775, § 2 del CIC.*

Can. 623

Sarebbe opportuno un piccolo cambiamento nella seconda parte del canone «... proinde doctrinam Ecclesiae integram modo catechizandis quidem accommodato eorumque culturae exigentiis ...». (1 Membro).

R. *Si accetta cambiandosi la seconda parte del canone così: proinde doctrinam Ecclesiae integram modo catechizandis quidem accommodato eorumque culturae exigentiis respondente proponant.*

Can. 628

In accoglimento della osservazione fatta ai cann. 581-663, si accetta di includere nello Schema la sostanza del can. 800, § 1 del CIC, aggiungendosi al can. 628 il seguente § 2:

*Ecclesiae ius est scholas cuiusvis generis et gradus erigendi ac moderandi.*

Can. 630 § 1

Questo paragrafo finisca con la parola « necne »; il resto si ometta per trattare la materia in un modo « mitiore », similmente al CIC can. 803, § 3 (1 Membro).

R. *Il canone rimane immutato perché afferma un diritto che certamente appartiene al Vescovo.*

Can. 631 bis

Si aggiunga un nuovo canone del seguente tenore:

« Pour que l'Ecole Catholique accomplisse toute sa tâche d'éducation, elle doit veiller non seulement à la formation des étudiants mais elle doit encore organiser une action religieuse directe sur les parents et les maîtres qui sont directement responsables de leur orientation humaine et chrétienne.

A cet effet il est nécessaire que dans les écoles catholiques soient formées des associations des parents, des rencontres habituelles entre maîtres et parents, de sorte qu'il y ait une collaboration complète dans l'éducation entre les parents, les maîtres et les étudiants.

Pour les enfants qui fréquentent des écoles non catholiques, les ordinaires leur assureront des maîtres qui se distinguent par la rectitude de la doctrine, le témoignage d'une vie chrétienne, et la compétence pédagogique.

Là où les moyens le permettent que soient fondés dans ces écoles des centres de catéchèse et de direction spirituelle.

Que soient également fondés dans les paroisses des centres de catéchèse et d'éducation chrétienne pour les enfants qui ne fréquentent pas les écoles, ou qui n'ont pas reçu une formation chrétienne suffisante.

Que des mouvements spécialisés soient formés pour catéchiser ceux qui sont loin des églises, ainsi que les handicapés de corps ou d'esprit » (1 Membro).

R. *Al diritto comune non conviene entrare in tali dettagli; caso mai, vi si provveda nel diritto particolare.*

#### Can. 638 bis

Si aggiunga un nuovo canone del seguente tenore:

« Dans les universités catholiques l'autorité compétente doit aider les professeurs de différentes facultés, par des moyens et des méthodes appropriés pour perfectionner leur formation religieuse, spirituelle et apostolique en fonction de leur propre profession pour assurer aux étudiants une éducation scientifique et humaine complète, illuminée par la Foi.

Le même apostolat doit être organisé et adapté pour les professeurs dans les universités non catholiques, là où cela est possible » (1 Membro).

R. *Si veda al 631 bis.*

#### Can. 641

Bisogna essere più elastici (« there should be more latitude given ») circa questo « mandatum ». Si prenda in considerazione la legislazione civile esistente: questo canone causa molte difficoltà nella Chiesa latina, e ciò senza necessità (1 Membro).

R. *Il «mandatum» in una materia così importante è indispensabile.*

#### Can. 649 § 1

Si sostituisca con il seguente testo:

Que les synodes des Evêques dans les différents pays instituent des centres de mass-media pour réaliser les grands objectifs suivants:

- a) renseigner la hiérarchie et les fidèles sur les différentes activités qui se transmettent à travers les mass-media;
- b) mettre en relief l'activité de l'Eglise dans les pays et dans le monde;
- c) annoncer la Bonne Nouvelle;
- d) défendre la foi et les moeurs;

- e) former les fidèles à la critique et au bon usage des mass-media;
- f) pousser à la formation aux mass-media, des gens compétents parmi le clergé, les religieux, les religieuses et les laïcs;
- g) favoriser la coopération entre les instituts des mass-media en vue de servir les idéaux religieux et nationaux;
- h) favoriser la bonne presse et collaborer avec elle à diffuser les vérités à l'ordre du jour (1 Membro).

R. *Si veda al can. 631 bis.*

#### Can. 652 §§ 1 e 2

Nel § 1 dopo le parole « Episcoporum eparchialium » si aggiunga la clausola « cum approbatione Synodi Episcoporum » e dopo le parole « fieri potest » si scriva « possunt quaerere etiam cooperationem aliorum christianorum ».

Tutto ciò a causa dell'importanza della Sacra Scrittura per la vita dei fedeli.

Nel § 2 si aggiunga alla fine la clausola « cum approbatione Synodi Episcoporum » (1 Membro).

R. *Vi si provvede sufficientemente al § 3 e al can. 660, § 2.*

#### Can. 654 § 1

Il testo sia il seguente:

Textuum liturgicorum recognitio reservatur, in Ecclesiis patriarchalibus Patriarchae de consensu ... etc.; publicatio autem textuum liturgicorum non potest fieri, sine praevia approbatione Sedis Apostolicae.

L'approvazione definitiva dei testi liturgici sia riservata alla Santa Sede, mentre tutto ciò che precede (la « recognitio ») sia fatto dal Patriarca con il consenso del Sinodo dei Vescovi, congruentemente al principio di sussidiarietà (1 Membro).

R. *Nel testo vi si provvede a sufficienza.*

#### Can. 655

Rispetto ai cann. 618 e 655 si dovrebbe aggiungere che i catechismi e i direttori catechistici nazionali devono ottenere la previa approvazione della Santa Sede: cfr. 775, § 2 del CIC latino (1 Membro).

R. *Per quanto riguarda i catechismi, si veda al can. 618; per il resto vi si provvede sufficientemente nel canone.*

#### Can. 657

*Ex officio:* si omette la clausola « §§ 1 et 2 » per il semplice motivo che il can. 659 non ha che due paragrafi.

Can. 663 bis

Si inserisca nel CICO un canone simile al CIC can. 833 perché l'obbligo della « professio fidei » ha radici anche nella tradizione orientale (1 Membro).

R. *La sezione « de professione fidei » è stata omessa come titolo a sé, mentre si dice nei rispettivi luoghi del CICO chi deve fare la « fidei professio » e « coram quo »:*

Can. 664

Con i sacramenti vengono comunicati non solo i « mysteria », ma anche la grazia (1 Membro).

R. *La parola « mysteria » comprende anche la « gratia ».*

Nell'espressione « ... et sanctificantur » il verbo sembra essere unito concettualmente con il verbo precedente, rendendo tutto il testo poco esatto sotto il punto di vista teologico. Se si vuole mantenere gli elementi contenuti nel canone, si suggerisce la seguente formula: « Per Sacramenta Dominus noster Iesus Christus homines in virtute Spiritus Sancti sanctificat, ut singulari modo Dei Patris veri adoratores fiant, eosque sibi ipsi et Ecclesiae, suo Corpori, inserit; quare christifideles ... » (1 Membro).

R. *Si accetta riformulandosi il canone come segue:*

*Per sacramenta, quae Ecclesia dispensare tenetur, ut sub signo visibili mysteria Christi communicet, Dominus noster Iesus Christus homines in virtute Spiritus Sancti sanctificat, ut singulari modo Dei Patris veri adoratores fiant, eosque sibi ipsi et Ecclesiae, suo Corpori, inserit; quare christifideles omnes, ... etc.*

Can. 665 § 1

Si scriva « ad hoc ordinatis et deputatis » non solo « ad hoc deputatis » perché la « deputatio » può essere fatta, in questo caso, solo a coloro che sono « ordinati » (1 Membro).

R. *Rimane il testo, che è esatto (cfr. CIC can. 884, § 2); ci vuole solo la parola « deputatis ».*

Can. 666

Si dovrebbe aggiungere quanto è detto nel CIC latino (can. 841) circa l'autorità ecclesiastica che determina ciò che è richiesto per la lecita celebrazione dei sacramenti (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 671, §§ 2 e 3 e al can. 654.*

Il canone si collochi dinanzi al can. 665 perché il suo enunciato è più generale (1 Membro).

R. *Il canone rimane « in loco » perché il termine « cultus » comprende anche i sacramenti.*

Can. 667 § 1

Si chiede « quid de communionem recipienda apud orthodoxos? Nonne sunt quaedam definienda a Synodo uniuscuiusque Ecclesiae? » (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 668.*

Can. 667 § 2

Dato che le norme del diritto particolare alle quali il § si riferisce non esistono, sarebbe meglio definirle nel CICO (1 Membro).

R. *Non è possibile dare norme comuni valide per tante diverse circostanze, e pertanto è necessario provvedervi nel diritto particolare.*

Can. 668 § 2

Dopo le parole « ad ministrum acatholicum » si continui come segue: ... sacramenta baptismi, confirmationis, Eucharistiae et unctionis infirmorum suscipere a ministris acatholicis Ecclesiarum orientalium in quorum Ecclesiis valida existunt praedicta sacramenta.

Motivazioni:

1) non si menziona il sacramento della penitenza, perché presso alcuni Ortodossi non vi è confessione orale dei peccati (così presso gli Armeni si legge la lista dei peccati e segue l'assoluzione);

2) si aggiunge la menzione dei sacramenti del battesimo e della cresima perché in certi luoghi c'è solamente il ministro acattolico;

3) l'aggiunta delle parole « Ecclesiarum orientalium » esclude i ministri protestanti che non sono « ministri sacri » (1 Membro).

R. *Il testo del canone corrisponde al Decreto conciliare « Orientalium Ecclesiarum », n. 21.*

Can. 668 § 5

Dopo le parole « post consultationem » si aggiunga anche « eiusque consensus » (1 Membro).

R. *Non è possibile accettare questa limitazione.*

Can. 669 § 1

Si aggiunga « quae characterem imprimunt » dopo la parola « ordinationis » (1 Membro) e si menzioni esplicitamente la « ratio legis » come nel CIC can. 845 (« quippe quae characterem imprimant ») nonostante quello che è scritto in *Nuntia* 15, p. 12, can. 6 (1 Membro).

R. *Come ai cann. 689 e 738, anche qui non va usata la parola « character ».*

Can. 669 § 3

Si chiede:

1) se un Orientale, che ha cambiato il proprio rito, possa celebrare l'Eucarestia e gli altri sacramenti nel proprio rito di origine. Si nota che al presente, in qualche Stato, un membro che si è iscritto ad un altro rito, continua a ritenere il proprio rito di origine (1 Membro).

2) quale sia la « Ecclesia propria » per un orientale che si è trasferito in una diocesi latina o viceversa e se la norma si riferisca alle « private Masses » di questa persona (1 Membro).

R. *Il canone parla esplicitamente della « propria Ecclesia sui iuris » che è necessariamente una sola, cioè quella alla quale si è legittimamente iscritti: ed inoltre, il canone riguarda tutti i sacramenti senza distinzione.*

Can. 672

Sarebbe bene dire nel canone che il battesimo è necessario alla salvezza e che il nome del battezzando debba essere un nome cristiano (1 Membro).

R. *Il testo corrisponde alla mentalità orientale; l'aggiunta proposta non è necessaria. Per il « nomen christianum » si seguano i libri liturgici e, se occorre, vi si provveda nello « ius particolare » (cfr. can. 855 del CIC).*

Can. 672 § 1

Nel nuovo testo la frase « per immersionem in aquam naturalem vel ablutionem » non è esatta, in quanto sembra escludere la possibilità di amministrare validamente il battesimo « per aspersionem ». Si dovrebbe adoperare una frase più generale, ad esempio: « per lavacrum aquae naturalis... » (1 Membro).

R. *Si accetta e si scrive: In baptismo homo per lavacrum aquae naturalis cum invocatione ... etc.*

Si pone la questione chi sia competente nel decidere se il battesimo vada amministrato per immersione o abluzione (genitori, battezzando adulto, parroco, Vescovo eparchiale, Sinodo dei Vescovi?). Si propone che ciò sia riservato al Sinodo dei Vescovi o alla Conferenza dei Vescovi di ogni Chiesa « sui iuris » (1 Membro).

R. *Vi si provvede ai cann. 666 e 671.*

Dopo la parola « peccato » si aggiunga la clausola « praesertim originali » che viene cancellato in ogni battesimo (1 Membro).

R. *Vi si provvede colle parole « a peccato ».*

Can. 674 § 1

Dopo le parole « aliove sacerdoti » si inserisca la clausola « etiam alterius Ecclesiae sui iuris » per supplire alla chiara norma del diritto vigente, espressa nel CS can. 6, § 2 con le parole « vel ob aliam iustam causam de licentia proprii Hierarchae ». Sembra bene che la possibilità ivi indicata sia menzionata esplicitamente nel diritto (1 Membro).

R. *La clausola proposta è superflua.*

Can. 674 § 2

La parola « alius » venga specificata con « catholicus » (1 Membro).

R. *Non è opportuno.*

Can. 675

Bisogna circoscrivere con esattezza i termini « alienum territorium », specialmente per quanto riguarda le regioni che storicamente appartengono alle Chiese orientali, ma che tuttavia oggi sono considerate da alcuni come esclusivo territorio della gerarchia latina (1 Membro).

E' una questione di giustizia che gli orientali in queste regioni debbano essere considerati come « non alieni » (1 Membro).

R. *L'espressione « alienum territorium » è in uso nel diritto e non crea dubbi. La determinazione concreta dei limiti di un territorio non spetta ad un Codice: è una questione amministrativa.*

Can. 678 § 2

Si aggiunga alla fine del paragrafo la clausola « sub condicione » per evitare il pericolo di ribattezzare qualcuno già battezzato (1 Membro).

R. *La clausola proposta non è opportuna (cfr. anche CIC can. 870).*

Can. 678 § 4

Si chiede chi debba battezzare quando i genitori sono acattolici (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza al § 5.*

Can. 679

Si dovrebbe far riferimento alla necessità del pentimento dei peccati con una clausola come questa: « ... sit instructus et de peccatis suis doleat » (3 Membri).

Si aggiunga alla fine quanto sta nel CIC can. 865 § 1 ... « atque in vita christiana per catechumenatum sit probatus; admoneatur etiam ut de peccatis suis doleat » (1 Membro).

R. *Si accetta ed il testo del § 1 è il seguente:*

---

*Ut infantia egressus baptizari possit, requiritur, ut voluntatem suam baptismum suscipiendi manifestet, sufficienter in fidei veritatibus sit instructus et in vita christiana probatus; admoneatur etiam, ut de peccatis suis doleat.*

Can. 680

Il testo sia più generale non ristretto a coloro che hanno un'età inferiore a quattordici anni: « Baptismus celebratur secundum praescripta liturgica Ecclesiae sui iuris, cui ad normam iuris baptizandus ascribendus est » (1 Membro).

R. *Si accetta e il canone è il seguente:*

*Baptismus celebrari debet secundum praescripta liturgica Ecclesiae sui iuris, cui ad normam iuris baptizandus ascribendus est.*

Can. 682 § 1

Si sopprima la parola « valide » tornando al testo di *Nuntia* 15, p. 19, can. 20 (1 Membro).

Sembra che sarebbe meglio cancellare l'avverbio « valide », specialmente se viene accettato il suggerimento di sopprimere l'impedimento di cognazione spirituale proveniente dal battesimo, impedimento che vige fra il padrino e il battezzato e i loro parenti (cfr. can. 807) (1 Membro).

R. *Il § 1 del canone si scinde in due paragrafi contenenti il primo i requisiti « de validitate », il secondo quelli « de licitate ». Ciò è necessario dato che nel CICO si ritiene l'impedimento dirimente della « cognatio spiritualis » (can. 807), che va circoscritto entro chiari limiti, e cioè a coloro che sono « valide » padrini.*

*Il testo del canone è il seguente:*

§ 1. *Ut quis patrini munere valide fungatur, requiritur, ut:*

- 1) *sit tribus sacramentis baptismi, chrismationis sancti myri et Eucharistiae initiatus;*
- 2) *ad Ecclesiam catholicam pertineat firma § 3;*
- 3) *intentionem id munus gerendi habeat;*
- 4) *sit ab ipso baptizando eiusve parentibus vel tutoribus aut, si desunt, a ministro designatus;*
- 5) *non sit pater aut mater aut coniux baptizandi;*
- 6) *non sit inodatus excommunicatione, etiam minore, suspensione, depositione vel privatione iuris patrini munus agendi.*

§ 2. *Ut quis patrini munere licite fungatur insuper requiritur, ut aetatem iure particulari requisitam habeat atque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam.*

§ 3 rimane l'attuale testo del § 2.

Dopo la parola « initiatus » si aggiunga « idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam » come nel CIC can. 874, § 1, n. 3 (1 Membro).

R. *Si accetta con il nuovo testo del § 2.*

Can. 682 § 2

In molte situazioni proprie dei paesi protestanti, in particolare se si tratta di « matrimoni misti », si invitano, a causa di amicizia oppure di parentela, i non cattolici ad essere padrini. Il *Direttorio Ecumenico* del 14 maggio 1967 permette la presenza di un Protestante, ma solo in qualità di testimone (art. 57), il che è esplicitato nel CIC can. 874, § 2. Si aggiunga pertanto al § 2 del nostro canone il seguente testo: *Quoad christifidelem (baptizatum) ad aliam communiatem ecclesiam non catholicam pertinentem, admittatur ut testis tantum baptismi et quidem non nisi una cum patrino catholico* (1 Membro).

R. *Non è necessaria l'aggiunta proposta; è sufficiente quanto sta nel « Direttorio Ecumenico », che ha stabilito la prassi al riguardo.*

Can. 684 § 2

Il paragrafo deve essere formulato diversamente, sulla scia del can. 860, § 1 del CIC, per non aprire troppo la porta ai battesimi nelle case private (1 Membro).

R. *Se necessario, vi si provveda nel diritto particolare.*

Can. 686 § 1

Si chiede se non sia sufficiente la testimonianza del padrino, mentre menzionare altri testimoni sembra superfluo (1 Membro).

R. *Possono esservi più testimoni ed è opportuno che i loro nomi vengano registrati anche tenendo presente il can. 688.*

Can. 691

Finisca con le parole ... « ab Episcopo aut presbytero » per includere nel canone, il Vescovo come ministro ordinario (1 Membro).

R. *Si intende da sé che il Vescovo è incluso.*

Can. 692

La tradizione della Chiesa Malabarese cattolica è di conferire la cresima all'età della discrezione (1 Membro).

R. *Si osservino i desiderata del Concilio Vaticano II espressi nel Decreto « Orientalium Ecclesiarum » n. 6.*

Can. 693

Riguardo a questo canone (e al can. 692) si pongono i seguenti due quesiti:

1) può un sacerdote latino validamente e lecitamente amministrare la cresima ad un infante orientale (forse ciò si potrebbe regolare sulla base del-

la clausola « salvis semper conventionibus hac in re inter Ecclesias sui iuris initis » del § 3)?

2) può un Vescovo orientale concedere ad un sacerdote latino la facoltà di amministrare la cresima (la clausola « quibus isti praediti sunt » del § 2 lascia la questione aperta)? (1 Membro).

R. *Per le domande poste si consulti la dottrina canonica.*

#### Can. 693 § 3

Relativamente alle parole « quivis presbyter » si chiede perché non si parla del parroco che agisce « ex officio » e deve registrare il conferimento della cresima nel libro della sua parrocchia (1 Membro).

R. *Vi si provvede con le parole « proprii subditi ».*

Bisogna circoscrivere con esattezza i termini « proprii subditi ». Si chiede se i membri di altre Chiese « sui iuris » possono essere considerati nel proprio esclusivo territorio come propri sudditi (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 912.*

Si aggiunga dopo le parole « licite ministrat » la clausola « cum licentia parochi aut Hierarchae » (1 Membro).

R. *Il solo scopo del testo è di circoscrivere la lecita amministrazione di questo sacramento ai fedeli della propria Chiesa. Per altre condizioni circa la licenza vi si provvede altrove.*

Si aggiunga un § 4 e sia il seguente:

Parochus loci quamprimum referat de loco ac die administrationis Chrismationis, itemque nomina parentum, chrismati et patrinj indicet in libro baptismatorum (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 692, § 2.*

#### Can. 694

Le parole « quam primum » si sostituiscano con l'espressione « rationabili aetate » (1 Membro).

R. *Le parole « quam primum » vanno determinate dallo « ius particolare ».*

Il testo del canone termini con le parole « quam primum »; il resto si ometta.

Inoltre si aggiungano qui i canoni 913 e 914 del CIC (come cann. 694 bis e ter) che spiegano bene gli obblighi rispettivi del parroco e dei genitori riguardo alla preparazione dei bambini alla prima comunione.

Motivazione: La preparazione dei bambini alla prima comunione non deve essere regolata dal diritto particolare delle singole Chiese « sui iuris », bensì vi si deve provvedere nel diritto comune. In questa materia di così grande importanza ci deve essere uniformità di disciplina in tutta la Chiesa cattolica (1 Membro).

R. *La proposta è contraria alle tradizioni orientali ed ai postulati del Concilio Vaticano II (cfr. « Orientalium Ecclesiarum » n. 6).*

Benchè si sia consci che i tre sacramenti dell'iniziazione siano: battesimo, cresima ed Eucarestia (cfr. anche can. 707), si nota che in qualche Chiesa si amministrano ai bambini il battesimo e cresima insieme, poco tempo dopo la nascita, mentre si ammettono all'Eucarestia solo all'età della ragione: Pertanto si lasci una decisione al riguardo al Sinodo dei Vescovi o alla « Conferenza Episcopale » di ogni Chiesa « sui iuris » Per quanto riguarda gli adulti, invece il canone non presenta difficoltà (1 Membro).

R. *Vi si può provvedere nel diritto particolare.*

#### Can.. 695-713

Questa sezione dello Schema (« Caput III De Divina Eucharistia ») sia divisa in due articoli, come nel CIC e completata con diversi canoni presi dal CIC (1 Membro).

R. *Ogni ordinazione sistematica dei canoni è contingente. L'ordine proposto non sembra migliore. Per quanto riguarda l'adozione di vari canoni del CIC, essa è stata già molto considerata, inoltre vi si può provvedere nel diritto particolare se ciò sembrerà opportuno. Non sembra invece conveniente imporre tali norme come obbligatorie per tutte le Chiese orientali, le cui tradizioni si sono volute salvaguardare.*

Si inseriscano in questa sezione i seguenti canoni del CIC perché contengono « norme pratiche che in qualche Chiesa sono molto necessarie ed utili »: cann. 901, 905 (il § 1 in forma più semplice), 913 (essendo insufficiente il can. 694 dello Schema), 916 (il can. 715 dello Schema non sembra essere sufficiente), 930, 931, 932 § 1, 953 e 957; riguardo a questi ultimi tre canoni non sembra essere sufficiente il can. 713 dello Schema (1 Membro).

R. *Si veda la risposta data sopra.*

#### Can. 695

Questo canone è stato molto cambiato riguardo allo Schema precedente. Ma è da tener presente che, pur essendo teologicamente accettabile, presenta una difficoltà dal punto di vista redazionale. Infatti la frase « Dominus Iesus qui discipulis dedit Corpus Suum pro nobis oblatum sanguinemque Suum pro nobis effusum » grammaticalmente non ha senso. Inoltre il canone adopera alcuni verbi (« commemoratur, actuatur et ab Ecclesia participatur ») sostitutivi di quelli che sono stati utilizzati dal Concilio di Trento (« repraesentatur, eiusque memoria permaneret, atque salutaris virtus applicaretur »: cfr. DS 1740; Enc. « Mysterium fidei »; Enchiridion Vaticanum 2, n. 415; Inst. « Eucharisticum Mysterium » n. 3).

Sarebbe opportuno che quando si tratta di definizioni dottrinali, il CICO utilizzi le formulazioni più vicine possibili al testo del CIC latino già approvato dallo stesso Legislatore (1 Membro).

R. *Per ovviare alla difficoltà grammaticale, si cambiano «oblaturum» e «effusurum» rispettivamente in «offerendum» e «effundendum».*

*Il testo è formulato secondo la mentalità orientale e, dato che dottrinalmente appare accettabile, non si vede la ragione di formularlo seguendo il Codice latino.*

Can. 696-713

Al posto di «Divinam Liturgiam» (nel can. 696) che è un termine propriamente bizantino, si dica «Eucharisticam Liturgiam». Infatti la locuzione «Divina Liturgia» che è propria della Chiesa bizantina non è comune a tutti, mentre il Codice è comune e l'Eucarestia oppure la Messa è comune a tutti (1 Membro).

R. *La proposta è contraddittoria. Nella espressione «Divina Liturgia» una sola parola è di origine «bizantina», mentre nella espressione «Eucharistica Liturgia», tutte e due le parole sono di tale origine (cfr. al riguardo Nuntia 18, p. 50, can. 84, proposta n. 2; Nuntia 20, p. 110, can. 63, e più in genere sulla relazione tra i termini «bizantini» e siriaci Nuntia 16, p. 7 e Nuntia 23, p. 56).*

Can. 696 § 2

Non pare esatto dire che i diaconi sono ordinati «ad servitium presbyteris praestandum»: secondo la tradizione, i diaconi sono ordinati per prestare servizio ai Vescovi (1 Membro).

R. *Si accetta riformulandosi il § 2 come segue: «Diaconi cum Episcopis et presbyteris proprio ministerio secundum... etc.».*

Can. 697 § 2

La frase: «... presbytero, qui primi celebrantis personam gerit» è troppo solenne. Inoltre essa in materia sacramentaria ha un senso tecnico riferito a Cristo che non permette di essere adoperata in questo contesto. Si propone dire: «presbyteri una cum Episcopo aut cum alio presbytero praeside concelebrent, cum ita...» (1 Membro).

R. *Si accetta omettendosi la frase «qui primi celebrantis personam gerit» e mettendosi la parola «praeside» dopo la parola «presbytero».*

Can. 700 § 1

Potrebbe avere un tenore «non ita vetitorium» e pertanto si riformuli, tenendo presente il can. 903 del CIC (1 Membro).

R. *Non si vede una vera differenza con il Codice latino.*

Can. 702

Si aggiunga la seguente norma: « Integrum est christifidelibus Divinam Eucharistiam bis in eadem die suscipere, salvis praescriptis uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris » (cfr. CIC can. 917).

Motivo: La norma del can. 917 del CIC come anche l'istruzione della Congregazione dei Sacramenti « Immensae caritatis » del 1973 non sembrano essere « contra ius seu mentem » degli Orientali, ma piuttosto « praeter ius ». Gli Orientali cattolici, i quali vivono in località prevalentemente di rito latino, non devono essere soggetti ad una disciplina discriminatoria per quanto riguarda la partecipazione ai sacramenti. Senza una tale norma essi, come sembra, neppure alla messa del Papa potrebbero comunicarsi. Ciò potrebbe causare « admiratio » tra i loro amici di rito latino, creare problemi di coscienza e anche, nei matrimoni di rito misto, recare offesa (1 Membro).

R. *Non è opportuno introdurre una tale norma (da specificarsi ad ogni modo maggiormente) nel diritto comune.*

Can. 702 § 2

Si domanda a quale « Hierarcha loci » ci si riferisca e si propone di dire « proprii Hierarchae » (1 Membro).

R. *Si intende il Gerarca del luogo nel quale avviene la celebrazione.*

Can. 703 § 1

Si sopprima « cui modica aqua miscenda est ».

Sembra che l'uso di mescolare acqua al vino non abbia oggi un significato dottrinale, come nei secoli passati (1 Membro).

R. *Si accetta anche sulla base della recente revisione della liturgia armena, messa in pratica nella Divina Liturgia celebrata nella Basilica di Santa Maria in Trastevere il 21 nov. 1987, nella quale si è usato « il vino puro ». Il canone riformulato è il seguente:*

*In Divina Liturgia sacra dona, quae offeruntur, sunt panis mere triticeus recenter confectus ita, ut nullum sit periculum corruptionis, et vinum naturale de genimine vitis non corruptum.*

Can. 703 § 2

Si ometta la parola « mere » (1 Membro).

R. *Non è possibile accettare ciò.*

La locuzione « iusta de causa » si sostituisca con l'espressione « deficientibus proprii ritus vestibus et pane » (1 Membro).

Il canone venga ristretto ai casi di concelebrazione e a quei casi in cui le vesti liturgiche ed il pane del proprio rito non sono a disposizione. L'attuale

testo si presta alle sperimentazioni liturgiche, sincretismo ed anche abuso (1 Membro).

R. *Si accetta riformulandosi il § 2 come segue: Remota christifidelium admiratione licet uti vestibus liturgicis et pane alterius Ecclesiae sui iuris, si vestes liturgicae et panis propriae Ecclesiae sui iuris praesto non sunt.*

#### Can. 707

Circa la comunione degli « infantes » non si dice niente nei libri liturgici, forse bisogna dire « in libris de catechisatione » (1 Membro).

R. *Il canone si riferisce a tutte le Chiese, parecchie delle quali hanno queste prescrizioni.*

#### Can. 707 bis

Tra i cann. 707 e 708 si dovrebbe inserire un canone che ricordi la necessità di essere riconciliati con Dio e con la Chiesa prima di ricevere la Comunione Eucaristica (cfr. Istr. « Eucharisticum Mysterium » n. 35; Esort. Ap. « Reconciliatio et paenitentia » n. 27). Potrebbe servire il can. 916 del CIC latino (1 Membro).

R. *Si accetta con la seguente formulazione:*

*Qui peccati gravis sibi conscius est, Divinam Liturgiam ne celebret neque Divinam Eucharistiam suscipiat, nisi adest gravis ratio et deest opportunitas sacramentum paenitentiae suscipiendi; quo in casu elicere debet actum perfectae contritionis, qui includit propositum quam primum ad hoc sacramentum accedendi.*

#### Can. 708

Non pare accettabile, per difficoltà di definirne il contenuto, la qualifica di « pubblicamente indegno » (1 Membro).

R. *Non è possibile essere più espliciti.*

#### Can. 709 § 2

Circa la clausola « quatenus fieri potest » si chiede a chi spetti pronunciarsi circa tale possibilità: la norma sembra troppo vaga e non praticabile (1 Membro).

R. *Il canone non lascia dubbi al riguardo.*

#### Can. 710

Si nota che nel CIC (can. 940) si specifica che « coram tabernaculo... peculiaris perenniter luceat lampas » e si chiede se questa norma valga anche per gli orientali (1 Membro).

R. *Questo si lascia al diritto particolare, se si crede di fare alcunché al riguardo.*

Can. 710 § 2

Dopo la parola « vigilantia » si aggiunga la parola « parrochi (1 Membro).

R. *Non è possibile accettare ciò, perché non tutti gli istituti hanno chiese soggette alla vigilanza del parroco.*

Invece di « est sub vigilantia ac moderamine », si potrebbe meglio dire « subest vigilantiae ac moderamini » (1 Membro).

R. *Si accetta e si scrive: Custodia Divinae Eucharistiae subest vigilantiae ac moderamini Hierarchae loci.*

Can. 711 § 2

Si ometta la clausola « et pro commemorationibus in Divina Liturgia » (3 Membri).

Motivazioni:

1) « consuetudo recipiendi oblationes pro liturgia praesantificatorum et pro commemorationibus in Divina Liturgia videtur esse abusus; pro una missa una tantum oblatio; canon videtur erigere abusum in legem » (1 Membro);

2) il canone « will lead to very serious abuses »; e si nota che già vi sono « malpractices » circa le offerte fatte in occasione della celebrazione dell'Eucarestia (1 Membro);

3) questa norma condurrà a molti abusi; in qualche regione gli orientali Cattolici non hanno una simile tradizione (1 Membro).

R. *Vi si provvede con la clausola « si ita fert legitima consuetudo »; inoltre varie sono le tradizioni al riguardo.*

Cann. 712-713

La normativa dedicata al delicato argomento sembra troppo ridotta. Poiché il sacerdote in molte regioni vive dello stipendio delle SS. Messe, sembra poco pratica la raccomandazione iniziale del can. 712.

Si tace, inoltre, della «tassa eparchiale», supposta invece dal can. 1067, § 3. Può, oltre a ciò, essere utile ricordare la proibizione di accumulare un gran numero di « intenzioni di SS. Messe », e ricordare ugualmente l'obbligo di trasmettere integralmente le oblazioni (1 Membro).

R. *Data la diversità di consuetudini di varie Chiese non è possibile introdurre norme comuni in materia, oltre a quelle contenute nei cann. 713 e 1028.*

Can. 712

Si aggiunga « parrochi autem una vice in mense missam celebrare debent pro fidelibus » (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 292.*

---

La celebrazione dell'Eucarestia senza ricevere la relativa offerta dovrebbe essere solo un'esortazione e non un comando « simpliciter » (1 Membro).

Si domanda:

1) se deve o non deve essere abolito lo stipendio obbligatorio della messa (« compulsory Mass stipends »);

2) come può coesistere questo canone con il can. 1028 (1 Membro).

R. *Il canone è esortativo; « compulsory Mass stipends » sono sconosciuti al diritto.*

*Ex officio:* Il canone inizia come segue:

Firmo can. 1028 *enixe commendatur, ut Episcopi eparchiales, quatenus fieri potest, praxim introducant, secundum quam ... etc.*

#### Can. 714

Il rapporto con l'Eucarestia resta troppo marcato ed esclusivo. Perciò si suggerisce la formula: «... reconcilantur, quo modo sacramentum Paenitentiae quam maxime ad vitam christianam fovendam confert et ad Divinam Eucharistiam suscipiendam disponit» (cfr. CD 30, 2) (1 Membro).

R. *Si accetta e si riformula il canone come segue:*

*In sacramento ... convertuntur et dolore de peccatis moti propositum novae vitae ineunt, per ministerium sacerdotis ... reconcilantur; quo modo hoc sacramentum quam maxime ad vitam christianam fovendam confert et ad Divinam Eucharistiam suscipiendam disponit.*

Si ometta l'ultima clausola, perché è sufficiente menzionare la riconciliazione con la Chiesa, nella quale è compresa la disposizione a ricevere l'Eucarestia e per questo non è sempre richiesto che ci si accosti previamente al sacramento della penitenza (1 Membro).

R. *Non si accetta, in conseguenza del testo ora riportato.*

#### Can. 715

L'obbligo della confessione annuale non sembra essere menzionato nello Schema, questo può condurre all'abbandono (« neglect » di questo sacramento (1 Membro).

R. *Si accetta in parte, sostituendosi l'espressione « vel saltem » con le parole « et praesertim ».*

#### Can. 715 bis

Tra i cann. 715 e 716 si dovrebbe inserire un canone che ricordi:

1) l'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo, dei quali si abbia coscienza dopo un diligente esame, e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale (cfr. Congr. per la Dott. della Fede, « Normae pastorales », 1972, nn. 1 e 6; CIC can. 988, § 1);

2) che è raccomandabile confessare anche i peccati veniali (ivi n. 12; CIC can. 988, § 2). (1 Membro).

R. *Vi si provvede sufficientemente al can. 715.*

#### Can. 716 § 1

Si chiede quale « impossibilitas moralis a confessione excusat » (1 Membro).

R. *Si tratta di questioni di dottrina già note.*

#### Can. 716 § 2

Si sopprimano le parole « generali modo » (1 Membro).

R. *Sono parole necessarie.*

Alla fine del n. 2 si aggiunga la frase « necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt, ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione »: cfr. Congr. per la Dott. della Fede « Normae pastorales », 1972, n. 3; CIC can. 961 § 1, n. 2 (2 Membri).

Motivazioni:

1) questa aggiunta è necessaria per precludere la via ad eventuali abusi (1 Membro).

2) per evitare il pericolo di false interpretazioni e per non dare luogo a lamentevoli abusi, gli stessi che si cercano di evitare nella Chiesa di rito latino (1 Membro);

R. *Si accetta aggiungendosi alla fine del § 2, n. 2 il seguente testo:*

*...; necessitas vero non censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi potest in magna aliqua sollemnitate aut peregrinatione.*

#### Can. 716 §§ 3 e 4

« Tales dispositiones non videntur in lege exponendae: exceptio non est lex » (1 Membro).

R. *Le norme sono necessarie.*

Al § 3 sarebbe meglio sostituire la clausola « generalibus quoque praescriptis » con l'espressione « attentis criteriis » sulla scia del CIC can. 961, § 2 (1 Membro).

R. *Nel testo si tratta di norme che il Vescovo può dare in modo stabile.*

Alla fine del paragrafo 4 si potrebbe aggiungere una formula simile al can. 962, § 2 del CIC latino (1 Membro).

R. *Si accetta trasferendosi il § 4 al canone che segue, a cui si aggiunge il § 2 del CIC can. 962.*

#### Can. 716 bis

In accoglimento della ultima proposta, fatta al canone precedente, il canone 716 bis è il seguente:

§ 1. Ut christifidelis sacramentali absolute una simul pluribus data frui possit, requiritur non solum, ut sit rite dispositus, sed etiam ut simul sibi proponat singillatim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in praesens ita confiteri non potest.

§ 2. Christifideles, quatenus fieri potest, de his requisitis edoceantur et praeterea, etiam in casu periculi mortis, exhortentur, ut actum contritionis quisque eliciat.

*Ex officio*: le parole « non solum » nel § 1 sostituiscono l'espressione « non tantum » (can. 716, § 4) in concordanza con lo stile dello Schema.

#### Can. 717

Circa l'espressione « virtute ordinationis sacerdotalis » si osserva che nel testo precedente si diceva « virtute sacerdotalis gratiae ». Il testo attuale non è chiaro né teologicamente esatto. Si suggerisce di utilizzare la formula del CIC latino can. 965 (1 Membro).

R. *Si accetta riformulandosi il § 1 come segue:*

*Sacramentum paenitentiae a solo sacerdote ministratur.*

#### Can. 717 §§ 2-3

Questi due paragrafi danno motivo di pensare che i Vescovi non hanno bisogno della facoltà per amministrare questo sacramento. Riguardo ad esso sono le stesse potestà ricevute nell'ordinazione per i Vescovi e per i sacerdoti. Per i sacerdoti (« presbyteri ») si dice che « debent praeterea esse praediti facultate hoc sacramentum ministrandi », il che non si dice dei Vescovi. Perciò sarebbe opportuno adoperare una formula simile al CIC latino can. 967, § 1 (1 Membro).

R. *Si accetta facendosi iniziare il § 2 come segue:*

*Episcopi omnes ubique terrarum hoc sacramentum ipso iure ministrare possunt, nisi ... etc.*

Si sopprima la seconda parte del § 2, dalla parola «nisi» in poi (1 Membro).

R. *Dovendosi salvaguardare il diritto del Vescovo del luogo, non si può accettare.*

#### Can. 718 § 2

All'ufficio di Superiore religioso non devono essere annesse prerogative episcopali. Il potere di conferire i sacramenti si fonda (« relève de ») sulla autorità episcopale, non appartiene all'autorità dei religiosi. La gerarchia dei religiosi non è « sacramentale » (1 Membro).

R. *I Gerarchi e Superiori religiosi hanno questa facoltà in virtù del diritto stabilito dal Sommo Pontefice.*

---

E' stata cambiata la formula « Superiores monachorum ceterorumque religiosorum » con quest'altra: « omnis Superior Instituti vitae consecratae ». Con questo è stata introdotta una grande differenza fra i due Codici nel modo di trattare i Superiori degli istituti secolari. Sembrerebbe che in questo punto la disciplina dovrebbe essere la stessa per tutta la Chiesa, in quanto implica anche il modo di concepire la secolarità propria di tali istituti (1 Membro).

R. *Si accetta riformulandosi il § 2 come segue:*

*Vi officii ... omnis Superior instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum iuris pontificii vel ... etc.*

Si aggiunga alla fine del paragrafo la clausola « aut ecclesiam instituti vitae consecratae frequentent » con lo scopo di facilitare l'accesso dei fedeli ai confessori che sono a loro disposizione nelle chiese degli istituti religiosi (1 Membro).

R. *Non si può accettare, spettando questo al Vescovo del luogo.*

#### Can. 719 § 2

La stessa osservazione di quella fatta al can. 718, § 2 (prima osservazione). Altro è l'autorità religiosa, altro quella del Vescovo. La vita religiosa, in Oriente, non ha mai comportato attribuzioni episcopali. Si desidera che la questione venga studiata dal punto di vista teologico (1 Membro).

R. *Si veda al can. 718.*

#### Can. 722

Si domanda se il Sinodo dei Vescovi possa limitare il potere episcopale di un Vescovo « sans aucune considération pénitentielle » (1 Membro).

R. *Data la gravità della materia è necessario il consenso del Sinodo dei Vescovi.*

#### Cann. 722-724

Si propone che siano previste espressamente pene « latae sententiae » per quei delitti la cui gravità è universalmente ritenuta (violazione del sigillo sacramentale, offese alla persona del Romano Pontefice).

Infatti nessuna pena « latae sententiae » è annessa ai peccati di cui al can. 723: la violazione del sigillo (can. 1471, § 1) e l'aborto (can. 1465, § 3) vengono puniti con la pena « ferendae sententiae » della « excommunicatio maior » (can. 1449), mentre la « sollicitatio » viene punita « congruis poenis » (can. 1473).

Nel CIC latino dell'83 non ci sono peccati direttamente riservati né è prevista la possibilità di tale riserva da parte dei Vescovi. Quanto alle pene, hanno « excommunicatio Sanctae Sedi reservata » la violazione diretta del sigillo (can. 1388), e l'assoluzione del complice (can. 1378), mentre la sollicitazione nella confessione viene punita con pene « ferendae sententiae » secondo la gravità del delitto (can. 1387).

In materia tanto importante e delicata non sembra opportuno che ci siano due discipline diverse nella Chiesa, tenuto conto anche della coesistenza dei riti orientali in occidente. Fino adesso la disciplina nella materia in questione è stata la stessa per la Chiesa latina e per le Chiese orientali. Si tratta fondamentalmente della disciplina promulgata per tutta la Chiesa da Benedetto XIV, particolarmente per la Cost. ap. « Sacramentum Paenitentiae », del 1741. Il Codice latino dell'83 conserva nelle sue linee essenziali tale disciplina, aggiornando i punti obsoleti, mentre lo Schema orientale propone una disciplina essenzialmente nuova.

Nello Schema precedente non era prevista la facoltà di riservare dai peccati. Adesso invece tale facoltà è prevista. Perciò si rende necessario anche un mezzo per non fare troppo pesante la riserva. Il can. 724 riproduce la legislazione orientale vigente e quella latina del Codice precedente; ma sembra che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che tali norme mentre rendono facile ottenere l'assoluzione dei peccati riservati, rendono del tutto inutile nella pratica la riserva di tali peccati.

Si propone che anche in questo punto si ritorni allo Schema precedente affinché sia stabilita una disciplina semplice al riguardo e in quanto possibile la stessa per tutta la Chiesa (1 Membro).

R. *Quanto all'osservazione generale nella quale si sottolinea la necessità che siano espressamente previste nel CICO delle pene « latae sententiae », si fa rilevare che ci si è attenuti al principio direttivo stabilito nella Riunione Plenaria dei Membri della Commissione nel mese di marzo 1974 (cfr. Nuntia 3, p. 9: « Nel Codice orientale si aboliscano tutte le poenae latae sententiae, perché esse non corrispondono alle genuine tradizioni orientali, sono sconosciute alle Chiese ortodosse e non sembrano necessarie ad un adattamento del Codice orientale alle esigenze moderne della disciplina delle Chiese orientali »). Infatti, come si è potuto constatare con sempre maggiore certezza nel corso dei lavori della Commissione (cfr. Nuntia 4, p. 80, can. 9; Nuntia 12, p. 47, can. 9; Nuntia 13, p. 62; Nuntia 20, 8-11 relazione sulla « denua recognitio »), nella disciplina orientale di queste pene non vi è traccia (« kein Anzeichen » diceva E. Herman, già nel 1961, riferendosi ai bizantini in « Byzantinische Zeitschrift » 44, 1951, pp. 258-264).*

*Quindi si ritiene che questo punto, che non implica la dottrina, è uno di quelli nei quali si può « ad avitas traditiones redire » (OE 6) in conformità anche a quanto è stato espresso da S.S. Giovanni Paolo II nella Basilica di S. Maria in Trastevere, il 21 nov. 1987 e nella Basilica di S. Pietro il 6 dicembre 1987.*

*Con i peccati riservati « ipso iure », di cui al can. 723 si è voluto accettare nella « denua recognitio » dello « Schema de sanctionibus poenalibus » in sostanza la richiesta di un organo di consultazione, che aveva proposto la ritenzione delle pene « latae sententiae ». Si ritiene che con la « reservatio peccati ratione sui » nei casi contemplati nel can. 723 si ottengono in pratica gli stessi effetti disciplinari di quelli ottenuti con la « reservatio pec-*

---

*cati ratione censurae* » (propria del CIC), dato che si deve fare ricorso alla Santa Sede o, nel caso di aborto, al Vescovo eparchiale. Con la « *reservatio peccati ratione sui* » però non si va contro le tradizioni delle Chiese orientali, perché essa, in fondo appartiene all'antica disciplina penitenziale.

Per quanto riguarda l'istituto della riserva dei peccati, da stabilirsi dalle autorità inferiori alla Santa Sede, pur riconoscendo che nel contesto del diritto canonico attuale esso può essere poco efficace, tuttavia sembra opportuno conservarlo rendendolo più efficace con l'accettazione della proposta relativa al can. 724.

#### Can. 723 § 1

Al posto di « *Sedis Apostolicae* » si scriva « *Domino Patriarchae* ». Non è il Patriarca un « *vrai chef d'Eglise* »? (1 Membro).

R. *Il Patriarca come « pater et caput » esercita il suo potere « ad normam iuris » (Orientalium Ecclesiarum, nn. 7 e 9).*

Si ometta il n. 2: circa questa materia le norme devono essere conformi in tutta la Chiesa. Nel CIC can. 1387 non vi è una « *reservatio* » al riguardo; pertanto nello Schema can. 1473 si ometta la clausola « *firmiter can. 723, § 1, n. 2* » (1 Membro).

R. *Si accetta, anche ex officio, omettendosi il n. 2 dal § 1 e di conseguenza si omette dal canone 1473 la clausola « firmiter can. 723, § 1, n. 2 ».*

#### Can. 724

Si ometta la clausola « *auctoritas competens petitam absolvendi facultatem denegavit* », perché l'autorità competente sempre concede questa facoltà « *si debite petitur* » (1 Membro).

R. *Si accetta e si nota che ciò sembra congruente con la disciplina orientale che ammette il differimento dell'assoluzione dei peccati per motivi « medicinali » (si confronti il can. 727 con il can. 980 del CIC). Pertanto il n. 2 del canone inizia come segue:*

*Si prudenti confessorii iudicio absolvendi facultas ab auctoritate competenti... etc.*

#### Can. 725 bis

Si inserisca tra i canoni di questa sezione, in luogo opportuno, il can. 978 del CIC (« *meminerit sacerdos ... se iudicis et medici personam sustinere* »), perché ha la sua importanza (1 Membro).

R. *Si accetta la sostanza riformulandosi il can. 727: si veda *ivi*.*

#### Can. 725 ter

Si inserisca tra i canoni di questa sezione in luogo opportuno il can. 979 del CIC (« *sacerdos ... prudentia et discretione procedat* »), perché ha la sua importanza (1 Membro).

R. *Si veda al can. 725 bis e al can. 727.*

Can. 726

L'espressione « ne absolvatur » venga sostituita con le parole « non potest absolvi » per maggiore difesa del confessore calunniato (1 Membro).

R. *Non è opportuno cambiare la formulazione.*

Can. 727

In accoglimento della proposta fatta al can. 725 bis e ter, si aggiunge al canone il seguente § 2:

Meminerit sacerdos se divinae iustitiae et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse; tamquam pater spiritualis, etiam opportuna consilia praebeat, ut quis progredi possit in sua vocatione ad sanctitatem.

Can. 729 § 1

Si sopprimano le parole « cum paenitentis gravamine », perché questa proibizione deve essere assoluta (1 Membro).

R. *Non si può accettare in congruenza con la dottrina morale.*

Can. 729 § 2

Alla fine del paragrafo si aggiunga « aut potest » (1 Membro).

R. *Vi si provvede bene nel canone.*

Can. 730

Sembra che si debba aggiungere come § 2 del canone la norma del CIC can. 986, § 2: « Urgente necessitate... » etc. (1 Membro).

R. *Si accetta facendosi del testo attuale il § 1 a cui si aggiunge il seguente § 2: Urgente necessitate quilibet confessarius tenetur sacramentum paenitentiae christifidelibus ministrare, et in periculo mortis quilibet alius sacerdos.*

Can. 732 § 1

La clausola « et a peccatis soluti » fa difficoltà perché l'unzione dei malati non dispensa dal sacramento della penitenza, che si suppone la preceda (1 Membro).

R. *Nella descrizione teologica di cui nel testo non si possono menzionare norme concrete giuridiche o pastorali.*

Si aggiunga alla fine del paragrafo « et quandoque, Deo volente, salutem corporis recuperant » perché ciò si verifica spesso e conviene « non rendere impopolare questo sacramento » (1 Membro).

R. *Si veda alla osservazione precedente.*

Can. 733 bis

Si inserisca qui, come can. 733 bis, il seguente testo (cfr. CIC can. 1004, § 2): « Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus postquam convaluit, denuo in gravem infirmitatem incidit aut si, eadem infirmitate perdurante, discrimen gravius evadit » (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza nel canone.*

Can. 738

Sarebbe meglio sostituire la parola « fruuntur » con l'espressione « deputantur in persona Christi » similmente al CIC can. 1008 e « Presbyterorum ordinis » nn. 2, 6 (1 Membro).

R. *La clausola proposta non si inquadra nella descrizione secondo la mente degli orientali che è propria del canone.*

Can. 739

Sarebbe necessario aggiungere l'avverbio « valide » prima di « ministrat » per evitare eventuali equivoci (1 Membro).

R. *Si accetta aggiungendosi la parola « valide » prima della parola « ministrat ».*

Can. 743 § 1

Si domanda, relativamente alla clausola « pro cuius servitio candidatus se devovere velle scripto declaravit », se l'appartenenza ad una diocesi è lasciata alla libera scelta del soggetto (1 Membro).

R. *Il canone è perspicuo al riguardo.*

Si ometta la parola « eparchialis » perché ciò può risultare da quanto segue (1 Membro).

R. *La redazione sta bene come è.*

Can. 743 § 2

Come si può intendere « sibi subditus » e nello stesso tempo « alii Ecclesiae ascriptus »? Come un chierico, senza il consenso del suo Vescovo, può diventare « alii Ecclesiae ascriptus »? « Que l'on dise au moins 'licentia Sedis Apostolicae'... qui de toute façon ne serait pas accordée à l'insu de l'évêque » (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 912.*

Can. 744

Dopo le parole « in aliena eparchia » si aggiunga la clausola « etsi in locis alterius Ecclesiae sui iuris », per eliminare certi abusi, purtroppo avvenuti,

come l'ordinazione di sacerdoti orientali da parte del Vescovo orientale in una Chiesa latina all'insaputa del relativo Vescovo eparchiale (1 Membro).

R. *Il senso dei termini usati nella proposta non è chiaro: se si tratta di « loca exclusiva » di una Chiesa « sui iuris », si nota che in essi il relativo Vescovo eparchiale è uno solo, cioè il Vescovo di quella Chiesa, il quale nell'ordinare i sacerdoti di altre Chiese deve osservare i canoni « ad hoc ».*

Can. 746

Si chiede « où et lesquels » documenti « iure exiguntur » (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 764.*

Can. 749

Il requisito che l'ordinando deve essere « sancto myro chrismatus » si sopprime in questo canone e si reinserisca nel can. 753 tra i requisiti per la liceità (6 Membri).

Motivazioni:

1) per non introdurre un nuovo requisito « ad validitatem » (2 Membri);

2) perché è imprudente ammettere una innovazione in assenza della certezza che essa non contraddica alcuna verità teologica (1 Membro) o perché crea difficoltà teologiche accennate in *Nuntia* 15, p. 15 (2 Membri);

3) perché, ammessa la clausola, sorge la questione se un uomo « putative » cresimato oppure cresimato in maniera dubbia (« with an instrument ») possa ricevere validamente l'ordine sacro (1 Membro).

R. *Si accetta omettendosi le parole « et sacro myro chrismatus » ed inserendosi nello stesso tempo al can. 753 come numero primo le parole « chrismationis sancti myri susceptio ».*

Can. 750

Il canone contiene una certa incoerenza, in quanto da una parte concede che il Superiore possa negare l'accesso al presbiterato anche per « causa occulta », mentre d'altro canto si concede il ricorso nel foro esterno contro tale provvedimento (1 Membro).

R. *Il canone può rimanere come sta, perché nel ricorso al Superiore gerarchico il relativo « Superior maior » avrà la possibilità di rivelare anche le « causae occultae ».*

La parola « gravissima » si sostituisca:

1) con la parola « gravi » per lasciare al Vescovo maggiore spazio di azione, nei casi quando i problemi appaiono dopo che una persona ha già ricevuto l'ordinazione diaconale (1 Membro);

2) con l'espressione « ex canonica » di cui fa uso il can. 1030 del CIC (1 Membro).

R. *Rimane il testo, l'espressione « ex canonica » non è migliore.*

#### Can. 752

Sarebbe opportuno togliere questo canone dal CICO, o almeno cancellare la parola « valide », altrimenti il canone suscita una problematica teologicamente molto complessa (1 Membro).

R. *Si accetta omettendosi la parola « valide ».*

#### Can. 753

1) In accoglimento della proposta fatta al can. 749, si inserisce nel § 1 come n. 1 il seguente testo.

1<sup>o</sup> chrismationis sancti myri susceptio.

2) In accoglimento delle proposte fatte da 3 Membri al can. 371 si aggiunge al canone, come § 3, il seguente testo:

§ 3. Circa coniugatos ad sacros ordines admittendos servetur ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris vel normae speciales Sedis Apostolicae.

#### Can. 757-763

Tutta la trattazione delle irregolarità e degli impedimenti è stata molto cambiata. E' stata eliminata la categoria canonica « irregolarità ». Si parla soltanto di impedimenti per ricevere e per esercitare gli ordini: è prudente tale eliminazione? Anche in questo punto sembrerebbe meglio che la disciplina fosse fondamentalmente la stessa per tutta la Chiesa, anche quanto alla terminologia e alle categorie canoniche, data la crescente compenetrazione tra Oriente e Occidente (1 Membro).

R. *Non vi sono dubbi circa la « prudenza ». Non è possibile accettare in linea di principio che anche quanto alla terminologia e le categorie canoniche, in materia, vi debba essere uniformità tra il CIC e il CICO. Si è convinti invece che questa uguaglianza non è necessaria nè opportuna. La categoria « irregolarità » è sconosciuta alle tradizioni orientali. Circa la sostanza invece la disciplina del CIC e quanto proposto nello Schema invero non differiscono.*

#### Can. 757 § 1

Si sopprima il n. 3 (2 Membri).

Motivazione:

Questo canone, « pris tel quel du CIC can. 1041 », non ci riguarda per intero (1 Membro).

R. *Il n. 3 deve rimanere, perché riguarda per intero anche gli orientali.*

Nel n. 4 ci si deve riferire al « delictum » dell'aborto non solo al fatto, per evitare ambiguità (1 Membro).

R. *Non è necessario specificare ciò nel testo, del resto vi si provvede con il § 2.*

#### Can. 761

Si aggiunga la clausola « ubi mos est », perché la norma di questo canone è estranea alla tradizione di qualche Chiesa (1 Membro).

R. *In materia è necessaria una norma unitaria per tutte le Chiese.*

#### Can. 766

Il canone si sopprima (1 Membro).

R. *Non se ne vede la ragione.*

Si ometta il § 1 perché: 1) non è generalmente in uso; 2) può essere trasmesso al diritto particolare (analogamente al can. 779); 3) nel CIC questa norma è stata omessa (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza con le parole « ad normam iuris particularis ».*

#### Can. 771 § 2

Nella frase « quo coniuges ad imaginem indefectibilis unionis Christi cum Ecclesia a Deo ununtur... » si cancellino le parole « a Deo » perché non risulta che sia Dio che unisce gli sposi (1 Membro).

R. *Ci si tiene molto a mantenere le parole « a Deo » anche perché corrispondono ai libri liturgici orientali e anche al Vangelo (« quod Deus coniunxit »).*

#### Can. 774

Nel can. 774 si parla di « Matrimonium baptizati regitur... » e nel can. 1505 si asserisce che « legibus mere ecclesiasticis tenentur soli baptizati ». Sembra che anche nel CICO si debba tener conto che la Chiesa - pur essendo competente - non vuole applicare le leggi ecclesiastiche se non ai Cattolici. Nel Codice latino i canoni 11 e 1059 sono per questo motivo diversi dai precedenti canoni 12 e 1016 del Codice del 1917 e quindi si parla di « Matrimonium catholicorum... regitur » e di « legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati in Ecclesia catholica » (3 Membri).

R. *Si accetta facendosi iniziare il canone come segue:*

*Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars est catholica, regitur... etc.*

Nota: *Al canone si aggiunge un § 2 a causa di quanto operato riguardo al can. 775. Il testo dell'intero canone si veda nella risposta data alle osservazioni relative ai cann. 775-776.*

Cann. 775-776

A questi due canoni si sono fatte varie osservazioni che sono qui sotto. Si nota che a queste osservazioni è data un'unica risposta.

1) Si sa che il matrimonio di tutti i battezzati sottostà alla giurisdizione della Chiesa. Tale giurisdizione è originaria, esclusiva e indipendente per quanto concerne la validità del vincolo; in concreto per dare leggi irritanti e inabilitanti al riguardo.

Per quanto concerne gli acattolici battezzati latini, secondo il Codice del 1917 essi erano tenuti a tutte le leggi irritanti e inabilitanti matrimoniali, eccetto l'impedimento di disparità di culto e l'obbligo della forma canonica. Il codice dell'83 è stato promulgato solo per i Cattolici. Non avendo il Legislatore provveduto circa la legislazione con la quale i matrimoni degli acattolici battezzati vengono regolati, è rimasta una grande « lacuna iuris » che sarebbe urgente colmare. La questione è in studio.

Per quanto concerne invece gli acattolici battezzati orientali, il loro matrimonio è ancora disciplinato dalla legislazione promulgata da Pio XII col MP « Crebrae allatae », in quanto non esiste nessun provvedimento conciliare o pontificio che abbia cambiato la situazione.

La Commissione nei canoni citati fa un lodevole sforzo per evitare di lasciare una « lacuna legis » dato che anche il Codice orientale va indirizzato solo ai Cattolici. Il tentativo però suscita grande perplessità. Infatti lo Schema tratta « per modum unius » il matrimonio degli acattolici (battezzati e non battezzati). Il problema però si pone soltanto riguardo al matrimonio dei battezzati acattolici. Nessuno mette in dubbio che il matrimonio dei non battezzati venga disciplinato dalle leggi dello Stato.

Si propone che la questione sia studiata con molta serietà, data la sua grande importanza dottrinale e giurisprudenziale. Si richiama l'attenzione delle autorità competenti sul problema non ancora risolto dal Codice latino e sull'opportunità che si dia una soluzione unitaria per tutta la Chiesa.

La norma « *ius proprium utriusque partis servetur* » del can. 775 sarebbe da considerarsi con attenzione, dato che secondo un'opinione molto fondata - corredata anche dalla prassi della Chiesa - il matrimonio fra battezzato e non battezzato cade anche sotto l'esclusiva competenza della Chiesa anche per quanto concerne la determinazione dell'abilità giuridica della parte non-battezzata.

La frase del can. 776 « *quae legibus mere ecclesiasticis non tenentur* » è del tutto ambigua, poiché si applica sia ai non battezzati che ai battezzati acattolici. La differenza però è essenziale, in quanto ai non battezzati non si applicano le leggi ecclesiastiche perché essi non sottostanno alla competenza della Chiesa, mentre ai battezzati acattolici non si applicano perché la Chiesa ha deciso in questa maniera.

Per questo motivo le parole del can. 776, n. 1 « ius, quo ipsae tenentur » e quelle del n. 2 « cui partes, tempore celebrationis matrimonii subiectae erant », trattandosi di battezzati non hanno senso, in quanto « tenentur » e « subiectae erant » si riferiscono solo alle leggi che formalmente in un modo o in altro provengono dall'autorità della Chiesa, che è l'unica competente in tale materia (1 Membro).

2) Forse non è ancora possibile rispondere alla questione da quale legge un non-battezzato è vincolato riguardo agli impedimenti matrimoniali. E' questo « ius proprium » quello della confessione religiosa (p.e. il diritto islamico) alla quale egli appartiene? Come può il problema essere risolto se la legge del non battezzato preclude in maniera assoluta il matrimonio con un cristiano (cattolico), come infatti fa la legge islamica nei riguardi della donna? Ci sono numerosi matrimoni tra i nostri fedeli ed Ebrei, per esempio. Ciò significa che la cristianità orientale tradizionalmente non sancisce matrimoni con i non-battezzati. Può il can. 775 non prendere in considerazione questo problema e proporre una soluzione?

Sarebbe auspicabile che il canone 776 rispondesse alla questione in quale categoria porre gli Orientali che sono stati battezzati nell'infanzia in una Chiesa orientale acattolica, ma che in seguito sono passati ad una confessione protestante. Non dovrebbero avere la stessa opportunità dei Cattolici, di liberarsi dall'obbligo della legge della Chiesa in cui hanno ricevuto il battesimo. Che dire di un Protestante che è stato accolto in una Chiesa orientale acattolica? Se un Cattolico latino non può validamente iscriversi ad un'altra Chiesa cattolica « sui iuris », senza il permesso papale, perché un Protestante (che appartiene alla Chiesa latina) dovrebbe essere in grado di far parte giuridicamente di una Chiesa orientale acattolica? (1 Membro).

3) Il canone 775 colma una « lacuna » nel diritto, ma bisogna che in esso si provveda anche per i casi nei quali le leggi di entrambe le parti non possono essere osservate: p.e. quando qualche Chiesa ortodossa richiede che si diventi Ortodossi per potersi sposare in essa, oppure quando la legge islamica prescrive che una donna mussulmana, può sposare solamente un mussulmano (1 Membro).

4) Il canone 775 sia il seguente:

« In matrimonio ineundo inter partem catholicam et partem baptizatam acatholicam, quod attinet ad impedimenta, quae non sunt iuris divini, ius proprium utriusque partis servetur, quantum fieri potest ».

I motivi per questo testo sono:

- 1) lo « ius » della Chiesa cattolica basta per ogni legittimità;
- 2) gli Ortodossi vedono di cattivo occhio ogni matrimonio dei loro fedeli celebrato nella Chiesa cattolica e non vogliono cooperare;

3) per quanto riguarda le parole « aut partem non baptizatam » le ragioni per la loro soppressione sono analoghe e ancora più gravi;

4) le ultime parole « nisi iuri divino contrarium sit » si possono cancellare perché evidenti e perché si riferiscono anche alla parte cattolica.

Inoltre le parole « ritu sacro » nel n. 2 del canone 776 vengano sostituite « per più chiarezza » con l'espressione « coram ministro sacro » anche per maggiore concordanza con il can. 828, § 2 (1 Membro).

R. *Questi canoni sono necessari per colmare una lacuna riconosciuta da tutti. Essi tuttavia si riformulano così: il can. 775 viene incorporato con un nuovo testo nel can. 774, di cui diviene § 2, mentre il can. 776, anch'esso con nuovo testo, rimane a sé stante.*

Can. 774 - § 1. *Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars est catholica, regitur iure non solum divino, sed etiam canonico salva competentia civilis auctoritatis circa mere civiles matrimonii effectus.*

§ 2. *Matrimonium inter partem catholicam et partem baptizatam acatholicam salvo iure divino regitur etiam:*

1° *iure proprio Ecclesiae vel Communitatis ecclesialis, ad quam pars acatholica pertinet, si haec Communitas ius matrimoniale proprium habet;*

2° *iure, cui pars acatholica subicitur, si Communitas ecclesialis, ad quam pertinet, iure matrimoniali proprio caret.*

Can. 775 - *E' incorporato nel can. 774, § 2.*

Can. 776 - *Si quando Ecclesia iudicare debet de validitate matrimonii acatholicorum baptizatorum:*

1° *quod attinet ad ius, quo partes tenebantur tempore celebrationis matrimonii, servetur can. 774, § 2;*

2° *quod attinet ad formam ... etc. come nello Schema.*

#### Can. 777 § 2

Il paragrafo rispecchia concetti piuttosto antiquati, specialmente la seconda proposizione.

Invece di dire « Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem », sarebbe meglio dire: « ex matrimonii promissione non datur (non oritur) obligatio matrimonium celebrandi » (e poi punto).

La menzione della « actio » per la riparazione dei danni potrebbe essere omessa, poiché se ci vorrà una « actio », questa (al giorno di oggi) sarà certamente dinnanzi al giudice civile.

Se si deve proprio mantenerla, si dica almeno qualche cosa come « actio datur tamen coram iudice competenti (o propria sede) ad reparationem damnorum si qua debetur » (1 Membro).

R. *Vi si provved bene nel testo.*

Can. 778

*Ex officio*: In conseguenza della decisione relativa al can. 838, cioè che esso deve essere incorporato nel canone presente, si riformula il § 1, n. 1 come segue:

1º praedicatione ... matrimonii christiani, de obligationibus coniugium inter se necnon de iure primario et obligatione, quae parentes habent, filiorum educationem physicam, religiosam, moralem, socialem et culturalem pro viribus curandi;

Can. 779

Mentre il « Crebrae allatae » vi dedica ben quattro canoni (can. 13-16), nello Schema manca l'accento alle « publicationes » come mezzi di « investigationes ». Sembra meglio quindi dire: « ...statuantur normae de examine sponsorum, de publicationibus matrimonialibus et de aliis mediis... » (cfr. CIC, can. 1067, a cui assomiglia molto il canone dello Schema) (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza con le parole « aliis mediis ».*

Can. 787

Si ritenga il can. 28 del CA che riserva questa materia alla sola Sede Apostolica, per non creare nuove difficoltà e incresciose differenze circa gli impedimenti matrimoniali degli sposi di diverso rito (1 Membro).

R. *Per la preoccupazione espressa vi è sufficiente cautela nella clausola « consulta Sede Apostolica ».*

Can. 789

Si sopprima, per motivi analoghi a quelli indicati al can. 787, salva, evidentemente l'autorità della Sede Apostolica di porre impedimenti di ogni natura (1 Membro).

R. *Il Vescovo locale deve essere in grado di regolare « ad tempus » questi « casus speciales ».*

Can. 789 § 1

Circa la clausola « christifidelibus sibi subditis ubique commorantibus » si domanda:

« Etiamsi extra propriam dioecesim habent domicilium in quo habitant? Nonne domicilium, ubi fidelis de facto habitat, facit competentiam auctoritatis? » (1 Membro).

R. *Si veda al can. 912.*

Can. 791 § 3

Invece di « si tantum alio modo quam per epistolam vel personalem accessum id fieri potest », si potrebbe meglio dire: « si neque per accessum personalem nec per epistolam fieri possit » (1 Membro).

R. *Il testo è esatto come sta.*

Cann. 795-807

Secondo il testo attuale il sistema degli impedimenti del Codice orientale è quasi lo stesso di quello del Codice latino. Anche la formulazione è quasi sempre la stessa in modo da evitare interpretazioni divergenti. Tuttavia nel Codice orientale si conservano l'impedimento di adulterio più promessa di futuro matrimonio (can. 802) e quello di cognazione spirituale proveniente dal battesimo, il quale vige « inter patrinum et baptizatum eiusque parentes » (can. 807); impedimenti tutti e due che sono stati eliminati nel Codice latino dell'83. D'altra parte nel Codice orientale non si fa menzione dell'impedimento della cognazione legale proveniente « ex adoptione », il quale, fatto sempre dirimente, è stato conservato nel Codice latino (can. 1094).

Poiché si tratta di definire la « habilitas » dei fedeli al matrimonio, vale a dire di definire l'ambito del valido esercizio del diritto fondamentale al matrimonio, sembra che sarebbe meglio che gli impedimenti fossero gli stessi per tutti i fedeli, a prescindere dal rito. La differenza del rito non dovrebbe intaccare diritti così fondamentali dei fedeli.

D'altra parte, l'impedimento di cui al can. 802 (adulterio), ha dato sempre adito a notevoli perplessità e conflitti fra foro interno e foro esterno e si è dimostrato inoperante ai nostri tempi. Sarebbe quindi opportuno esaminare ancora la convenienza della sua soppressione.

L'impedimento di cognazione spirituale fra il padrino e il battezzato e i parenti di questi (can. 807) sembra che dovrebbe essere anche soppresso, tenuto conto che il Codice guarda il futuro e che tale impedimento è poco conforme alla mentalità del mondo di oggi, non esclusi i fedeli delle Chiese orientali, soprattutto quelli che risiedono in Occidente.

Finalmente non si vede perché la Commissione abbia sorvolato del tutto sull'impedimento della cognazione legale proveniente dall'adozione, tenuto conto che anche le famiglie di rito orientale, almeno quelle che risiedono in Occidente, hanno figli adottivi. E' opportuno che ci sia un impedimento al matrimonio sia tra i figli adottivi, sia tra gli adottanti e i loro figli adottivi.

Si propone che venga esaminata la questione sull'opportunità di stabilire lo stesso sistema di impedimenti per tutti i fedeli, senza differenza di riti. Basterebbe togliere dallo Schema del Codice orientale i cann. 802 e 807 e aggiungere in esso il canone corrispondente del Codice latino dell'83 (can. 1094) (1 Membro).

R. *Si considera tutto attentamente, non è però accettabile il principio che la « differenza del rito non dovrebbe intaccare diritti così fondamentali dei fedeli » come sono quelli relativi al matrimonio.*

*Non vi è stato alcun tempo nella storia della Chiesa nella quale la disciplina in materia è stata uniforme. La Commissione è obbligata a fare un Codice secondo le tradizioni orientali genuine (OE 5 e 6; UR 16; Lettera di istituzione della Commissione; Principi di Revisione; Allocuzione del S. Padre del 31 nov. 1987, Oss. Rom. del 23-24 nov. p. 6): le differenze sono varie (cfr. anche i cann. 801, 805 § 1) non solo quelle menzionate nell'osservazione.*

#### Can. 795 § 2

Alla fine del paragrafo si aggiunga la clausola « si ius civile id petat », perché, pur essendo di per sé preferibile di non lasciare allo « ius particolare » la facoltà di innalzare l'età richiesta per un matrimonio valido dal diritto comune, ciò potrebbe essere giustificato nei paesi che sostostanno ad un diritto civile che richiede una tale età (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 784, n. 2 e nel canone stesso al § 2.*

#### Can. 796

Si aggiunga come § 3 il testo del CIC can. 1084 § 3 (« sterilitas ... etc. ) (2 Membri).

R. *Si accetta, aggiungendosi un § 3 del seguente tenore:*

*Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit firmit can. 816.*

#### Can. 801

Si potrebbe omettere l'avverbio « postea » la cui collocazione è forse non giustificata e che non aggiunge nulla al testo (1 Membro).

R. *La parola « postea » è necessaria.*

Si chiede se veramente si voglia contemplare nel canone, con l'espressione « persona abducta vel saltem retenta », anche il caso di un uomo di cui al can. 1089 del CIC non si tratta. Ciò è pertanto una innovazione (1 Membro).

R. *Ita.*

#### Can. 802

Si sopprima questo impedimento come si è fatto nel CIC (6 Membri).

Motivazioni:

1) generalmente l'adulterio e la promessa di matrimonio rimangono occulti. Infatti, le persone che hanno commesso questa colpa, una volta libere (« coniuge naturaliter defuncto »), non la riveleranno al parroco prima della celebrazione del loro matrimonio (1 Membro);

2) il CIC ha fatto bene ad abolire questo impedimento che è difficile provare ed applicare nella prassi (1 Membro);

3) in materia di impedimenti matrimoniali, in cui tra la disciplina latina e quella orientale ci sono delle interferenze e delle implicazioni, si dubita che si possa o si debba mantenere una diversità di norme al riguardo, soprattutto a proposito del can. 802, relativo all'impedimento di adulterio e del can. 807, relativo all'impedimento di « cognatio spiritalis », impedimenti, questi, che non sono stati recepiti nel CIC. Se in alcune Chiese « sui iuris » sembrerà opportuno ritenere questi impedimenti, vi si potrà provvedere a norma del can. 787 (1 Membro).

4) Si vedano anche le motivazioni riportate sopra ai cann. 775-776.

R. *Si accetta e si sopprime il canone 802.*

#### Can. 804 § 2

Si ritenga con fermezza lo « ius vigens » del can. 66, § 2 del CA che invalida il matrimonio contratto con l'impedimento di consanguineità in linea collaterale « usque ad sextum gradum inclusive », per la difesa della sacralità della famiglia cristiana, così minacciata oggi, per il rispetto reciproco dei parenti fra di loro e per evitare lo scandalo presso gli Ortodossi - che ritengono in materia l'impedimento fino al sesto grado - e che già accusano i Cattolici di essere « lassisti » in questa materia (1 Membro).

R. *Non si vede come possa sorgere qualche scandalo al riguardo.*

#### Can. 806

Per non differenziarci da molti Ortodossi non si cambi lo « ius vigens » del can. 69 del CA (« ... nuptias dirimit in primo et secundo gradu lineae rectae »). Se ci deve essere qualche differenza essa sia stabilita nello « ius particulare », non nello « ius commune ». La questione di onore è ancora molto importante in Oriente e certe dispense creano grande scandalo e si aprono le bocche contro la Chiesa cattolica (1 Membro).

R. *Non conviene accettare la proposta.*

Ex officio: *si concorda che l'espressione « matrimonium nullum » non sarà riservata, come voleva il « Coetus de coordinatione », alle unioni di coloro che attentano il matrimonio « coram auctoritate civili vel ministro acatholico » secondo la interpretazione autentica del 26 giugno 1984 ai cann. 1066-1067 del CIC, ma sarà come finora equivalente al « matrimonium invalidum ».*

*Di conseguenza si riformula il canone come segue:*

§ 1 *Impedimentum publicae honestatis oritur:*

1° *ex matrimonio invalido post instauratam vitam commnem;*

2° *ex notorio vel publico concubinato;*

*3º ex instauratione vitae communis eorum, qui ad formam iure praescriptam adstricti matrimonium attentaverunt coram civili officiali aut ministro acatholico.*

*§ 2. Hoc impedimentum matrimonium dirimit in primo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris itemque inter mulierem et viri consanguineos.*

Can. 807

Si sopprima il canone (2 Membri).

I motivi si vedano ai cann. 795-807 e al can. 802.

R. *Si ritiene il canone congruente alle tradizioni orientali.*

Can. 807 bis

Si aggiunga il canone 1094 del CIC circa l'impedimento della cognazione legale proveniente dall'adozione. Per i motivi si veda ai cann. 795-807 (1 Membro).

R. *Si accetta ritenendosi in sostanza lo « ius vigens » del can. 71 del CA. Il testo del canone è il seguente:*

*Matrimonium inter se valide celebrare non possunt, qui cognatione legali ex adoptione orta in linea recta aut in secundo gradu lineae collateralis coniuncti sunt.*

Can. 808-811

Si trasferiscano come nel CIC, dopo l'art. « De forma matrimonii » (1 Membro).

R. *I canoni non trattano solo della forma canonica e pertanto si lasciano « in loco ».*

Can. 809 nn 1 e 2

Sembra che gli impegni della parte cattolica non potranno essere mantenuti, se la parte acattolica, soprattutto se è il padre, non ammette questo. Tali impegni non hanno se non un valore formale e potranno gravare la coscienza della parte cattolica. Quale è la vera possibile soluzione? (1 Membro).

Al n. 1, al posto di « ut omnes filii » si dica « ut universa proles » poiché il termine « proles » designa senza alcuna ambiguità sia i figli che le figlie (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 1520, mentre i termini proposti non migliorano la situazione.*

Si sopprima il n. 2. Infatti l'« altera pars » sarà quasi sempre lo sposo dato che presso gli Ortodossi i matrimoni sono celebrati nella Chiesa dello sposo, mentre se si insiste troppo sul n. 2 anche quei vari casi nei quali la sposa cattolica riesce a convincere lo sposo ortodosso a celebrare il matrimonio nella Chiesa cattolica (ed « è una grande realizzazione ») diminuiranno (1 Membro).

R. *Il canone corrisponde alle norme già vigenti in materia.*

Can. 813 n. 3

Si aggiunga, alla fine del testo, la seguente clausola: « itemque qui, ob extremam depravationem et ignorantiam crassam, aliquam proprietatem essentialem matrimonii recusant », perché coloro che sin dall'inizio del loro matrimonio sono pronti a ripudiare la moglie o si dichiarano liberi di aver relazioni con altre donne, non hanno un consenso matrimoniale (1 Membro).

R. *Vi si provvede in diversi canoni* (p. e. ai cann. 814, 817, 819).

Can. 814

Si inserisca il § 2 che è sparito inspiegabilmente, mentre esisteva negli schemi precedenti (*Nuntia* 15, p. 77, can. 155) e sta nel CIC can. 1096 che stabilisce che « haec ignorantia post pubertatem non praesumitur » (1 Membro).

R. *Il § 2 è stato eliminato per buoni motivi che sono i seguenti:*

1) *non vi è più una « definitio iuridica » circa la « pubertas » e pertanto giuridicamente non è possibile sapere da quale giorno inizia il divieto « ignorantia non praesumitur »;*

2) *formulare il § 2 nel senso di « post 14 annos » per i « pueri » e « post 12 annos » per le « puellae » oggi non appare possibile;*

3) *dire che « ante NN praesumitur haec ignorantia » non si fa nemmeno nello « ius vigens ».*

Can. 816

Non si ripeta la parola « celebrat »; pertanto il canone inizi con « qui matrimonium init » (1 Membro).

R. *Rimanga il testo con due « celebrat ».*

Cann. 823-826

Si riordini la sezione smembrandola come segue:

Art. VI « De forma celebrationis matrimonii »

Cann. 823-827, 828 § 1, 830, 836, 832, 835.

Art. VII « De matrimonio mixto ».

Cann. 808-811, 828 § 2, 829, 834.

Art. VIII « De matrimonio secreto »

Can. 833.

Art. IX « De matrimonio per procuratorem ».

Can. 831.

Art. « De matrimonii effectibus » (1 Membro).

R. *Si veda ai cann. 808-811.*

Can. 823 § 1

Si nomini innanzitutto il «Hierarcha loci» e poi il parroco. «Quid de diacono?». Un pastore protestante è o no considerato ministro sacro? (2 Membri).

R. *Si accetta scrivendosi al § 1 «coram Hierarcha loci vel parrocho vel sacerdote».*

Can. 824 § 1

Si aggiunga la parola «catholica» prima della parola «ascripta».

Motivazione: I protestanti e simili acattolici sono considerati nel diritto come ascritti in qualche modo alla Chiesa latina a causa della loro confessione originata da essa.

L'assistenza di un parroco latino a un matrimonio di un Orientale cattolico (non suo soggetto) e di un Protestante non sarebbe secondo la legge, ma la questione alla quale bisogna rispondere in maniera inequivocabile è, se esso sia valido, in quanto i Protestanti sono considerati giuridicamente appartenere alla Chiesa latina. Si propone l'inserzione della parola «catholica» nel luogo suindicato allo scopo di risolvere anticipatamente tale questione di validità (2 Membri).

R. *Vi si provvede al can. 1.*

Cann. 825-826.

Benché sembri dai due canoni che il Vescovo del luogo e il parroco possono validamente e lecitamente concedere ai sacerdoti latini la facoltà di benedire tutti i matrimoni, quelli «misti» e quelli tra orientali, si ritiene opportuno che questo venga menzionato in maniera esplicita.

Motivo: In certi casi tale facoltà è necessaria oppure molto opportuna, anche se un sacerdote orientale di per sé, almeno in teoria, è a disposizione. Al presente sembra che bisogna chiedere l'autorizzazione della Santa Sede per i matrimoni tra fedeli di questa Chiesa, il che non è pratico, inutilmente oneroso e di per sé non pregiudica la preservazione del «Rito». Inoltre il Vescovo del luogo è in grado di decidere sul da farsi (1 Membro).

R. *Si accetta aggiungendosi le parole «etiam latinae» dopo «Ecclesiae sui iuris».*

Can. 825

Per una maggiore conformità con il can. 111 del CIC il canone abbia tre §§ nel modo seguente:

§ 1: rimanga, ma finisca con «*facultatem conferre, intra fines sui territorii, matrimonia benedicendi*».

§ 2: rimane.

§ 3 Collatio facultatis matrimonia benedicendi, ut valida sit, determinatis sacerdotibus expresse conferri debet; si agitur de facultate speciali, ad determinatum matrimonium conferenda est; si vero agitur de facultate generali, scripto conferri debet: cfr. *Communicationes X*, p. 89, can. 313, § 2 (1 Membro).

R. *Vi si provvede bene al § 1 con la parola « determinatum ».*

#### Can. 825 § 4

Se la Chiesa supplisce la mancanza di forma proveniente dalla incompetenza del prete, perché non potrebbe supplire al difetto di dispensa dell'impedimento di consanguineità o altro? (1 Membro).

R. *La proposta non è accettabile.*

Questo paragrafo sulla supplenza è nuovo. Sembra però inaccettabile per i seguenti motivi: a) la formula è così generale da rendere inutile l'obbligo della forma canonica ad validitatem; b) poiché il Codice orientale ha usato sempre la formula « facultas benedicendi matrimonium », sembra abbia voluto evitare ogni sospetto di uso di « potestà di regime » da parte del sacerdote nell'assistere al matrimonio. Ora la « supplenza » si può applicare solo alla potestà di regime, non però alla potestà di santificare (« potestas ordinis »). Per evitare ogni incongruenza, la supplenza deve essere limitata al caso di errore comune e di dubbio positivo e probabile rimandando a norma del can. 989 (1 Membro).

R. *Si accetta, omettendosi il § 4, in quanto vi si provvede al can. 990. Si prescinde, però, dalle motivazioni date nella proposta.*

#### Can. 826 § 2

Si ometta la clausola « vel iusta causa excusat » perché toglie tutta l'efficacia al canone (1 Membro).

R. *Non si accetta, per non rendere il § troppo restrittivo.*

#### Can. 827 § 1

Non si ripeta la parola « celebrat », ma una di esse si sostituisca con « inire » (1 Membro).

R. *Il duplice uso del verbo « celebrat » è buono.*

#### Can. 827 § 2

La clausola « etsi acatholicus ... vocetur », introdotta nel nuovo Schema, dovrebbe essere sostituita con « vocari potest », poiché non si può imporre ai fedeli di chiamare un ministro acattolico. In casi ben più chiari e di vera necessità, al can. 668, § 2, si permette il ricorso al ministro acattolico per

ricevere la penitenza, l'Eucaristia e l'unzione degli infermi, e a condizioni ben precise. Non si vede la ragione per cui nel caso di matrimonio, qualora non ci fosse un sacerdote cattolico, si debba chiamare un ministro acattolico; in questi casi si potrebbe agire secondo la norma del § 3 di questo medesimo can. 827 (1 Membro).

Si omettano le parole « *etsi acatholicus* » per i seguenti motivi:

- 1) sarebbe troppo difficile « *urgere* » questo obbligo;
- 2) ciò non è consono con il can. 668, §§ 1 e 2;
- 3) è sufficiente osservare il § 3 ricevendo la benedizione del sacerdote cattolico in seguito (1 Membro).

R. *Si accetta di scrivere, rispetto al sacerdote acattolico, « vocari potest » e si riformula il § 2 come segue:*

*In utroque casu, si praesto est alius sacerdos, ille, si fieri potest, vocetur, ut matrimonium benedicat salva matrimonii validitate coram solis testibus; iisdem in casibus etiam sacerdos acatholicus vocari potest.*

#### Can. 827 bis

Si propone l'inserzione del seguente nuovo canone, che pare richiesto da esigenze pastorali:

§ 1. *Quoties christiani acatholici orientales proprium sacerdotem sine gravi incommodo habere vel adire non possunt, licet sacerdoti catholico eorum matrimonio adesse et ipsum ad normam propriorum librorum liturgicorum benedicere, servato quoad libertatem nubendorum can. 776.*

§ 2. *Convenit ut sacerdos matrimonium ad normam paragraphi praecedentis benedicturus certiore de re faciat in quantum fieri potest, auctoritatem ecclesiasticam nubendorum (1 Membro).*

R. *Si accetta e la formulazione di questo canone è la seguente:*

§ 1. *Hierarcha loci cuilibet sacerdoti catholico facultatem conferre potest matrimonium christifidelium alicuius Ecclesiae orientalis acatholicae, qui sacerdotem propriae Ecclesiae sine gravi incommodo adire non possunt, benedicendi, si sua sponte id petunt et, dummodo nihil valida vel licitae celebrationi matrimonii obstet.*

§ 2. *Sacerdos catholicus, si fieri potest, antequam matrimonium benedicit, auctoritatem competentem illorum christifidelium de hac re certiore faciat.*

#### Can. 828

Il § 1 rimanga, come canone a sé, nell'Art. « *De forma matrimonii* ».

Il § 2 formi un canone a sé nell'articolo proposto sopra « *De matrimonio mixto* » ed abbia la seguente formulazione (cfr. CIC can. 1127):

Ad formam quod attinet in matrimonio mixto adhibendam, servantur praescripta can. 823; si vero pars catholica alicui Ecclesiae orientali sui iuris ascripta

---

matrimonium celebrat cum parte, quae ad Ecclesiam orientalem acatholicam pertinet, forma celebrationis matrimonii iure praescripta servanda est tantum ad liceitatem; ad validitatem autem requiritur benedictio sacerdotis servatis aliis de iure servandis (1 Membro).

R. *Si veda ai cann. 808-811.*

La clausola: « ad validitatem autem requiritur benedictio sacerdotis servatis aliis de iure servandis » dovrebbe essere modificata in modo tale da non imporre alla parte cattolica di celebrare il matrimonio « coram sacerdote acatholico »; la tradizione orientale di richiedere « ad validitatem » la benedizione del sacerdote per la forma della celebrazione del matrimonio, quantunque legittima, non la si può invocare per tutti i casi, visto per esempio che ammette eccezioni in pericolo di morte ed in altri casi contemplati dal can. 827, e nemmeno la si può imporre qualora essa faccia violenza alla coscienza della parte cattolica. Perciò si suggerisce di aggiungere alla fine: « firmo manente can. 827, § 2 » (1 Membro).

R. *Nel testo non vi è alcuna imposizione di cui nella osservazione (« si celebrat » allora « requiritur », come in CIC can. 1127, § 1 « si tamen » - « requiritur »).*

#### Can. 829

La riserva contemplata nel canone valga per i matrimoni tra Cattolici, mentre per i matrimoni misti il Vescovo eparchiale dovrebbe avere il potere di dispensare dalla forma richiesta dal diritto canonico, quando ciò sembra necessario, similmente come nel CIC can. 1127, § 2 (3 Membri).

A questa osservazione i suddetti Membri hanno aggiunto il seguente nuovo testo del canone pressoché identico, eccettuato il § 2 che è proprio a due soli di essi:

§ 1. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstant, Episcopo residentiali ius est ab eadem in singulis casibus matrimoniorum cum acatholicis dispensandi, consulto tamen Hierarcha loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis. Iuris particularis est normas de dispensatione concedenda et de matrimonio inito adnotando statuere.

§ 2. Matrimonium celebratum coram ministro, qui sacerdos non est, quamvis validum benedictione sacerdotis Ecclesiae sui iuris partis catholicae compleri commendatur.

§ 3. Dispensatio a forma pro matrimonio duorum catholicorum Apostolicae Sedi vel Patriarchae reservatur, qui eam ne concedat nisi gravissima de causa.

I suddetti Membri notano anche che la loro proposta è corroborata dal fatto che nel can. 827 si accetta la forma straordinaria di matrimonio davan-

ti a soli testimoni, e che nei cann. 844 e 848 si attribuisce al Vescovo eparchiale questo potere nei casi della « sanatio in radice ».

R. *La facoltà di dispensare dal « ritus sacer » deve rimanere riservata, nel Codice comune, alla Santa Sede, per la salvaguardia di questa istituzione così propria all'Oriente. Si rimane nella linea indicata in Nuntia 15, pp. 85-86.*

Se i Gerarchi orientali non possono dispensare dalla forma canonica, deve essere mitigato il can. 834 relativo ad una « successiva celebratio matrimonii » nei casi dei quali tratta il CIC can. 1127, § 2 (1 Membro).

R. *Non si possono « mitigare » i testi ai quali l'osservazione si riferisce.*

#### Can. 831 § 2

Alla clausola « nisi iure particolari... aliud statutur » se ne aggiunga un'altra del seguente tenore: « aut, eo deficiente, cum permissu Episcopi eparchialis ».

Motivazione: Le tumultuose circostanze politiche dei nostri giorni creano talvolta la necessità per gli individui di celebrare il matrimonio per procura. La legge deve avere una norma per costoro. Passerà del tempo prima che le varie Chiese autonome abbiano provveduto ad emanare tali norme nel loro diritto particolare ed alcune di esse, più piccole, non riusciranno mai a codificare il loro diritto particolare (2 Membri).

R. *Rimane il testo, data la gravità della materia (« ritus sacer - per procuratorem »): del resto vi si provvede rimettendo la materia al diritto particolare.*

*Ex officio: dal § 2 si omette la parola « ideo ».*

#### Can. 832 § 1

Si aggiunga alla fine del paragrafo la clausola seguente: « in eodem libro parochus petat subsignationem sponsorum, testium et sacerdotis benedictis, nisi matrimonium celebratum fuerit secundum can. 827, §§ 1 et 2 », perché queste firme hanno grande importanza per i certificati matrimoniali (1 Membro).

R. *Vi si può, ove occorre, provvedere con il diritto particolare, anche eparchiale.*

#### Can. 834

Si aggiunga come § 2 il testo seguente:

Ubi obligatoria sit celebratio matrimonii civiles, fideles catholici ne omittant quamprimum se sistere coram proprio parochi, pro celebratione matrimonii in Ecclesia, quae sola constituit verum matrimonium catholicorum ».

Ciò sembra necessario per dissipare la « grande ignoranza presso molti fedeli » che ritengono il loro matrimonio civile un vero matrimonio (1 Membro).

---

R. *La materia riguarda la pastorale e il magistero dei Vescovi.*

*Ex officio*: l'ordine dei canoni è il seguente:

831 (§ 1 Ad matrimonium valide...)

836 (§ 1 Matrimonium celebretur...)

834 (Vetita est ante vel post...)

833 (§ 1 Permissio matrimonii secreti...)

832 (§ 1 Celebrato matrimonio...)

835 (Si matrimonium...)

#### Can. 837-838

*Ex officio*: i due canoni di questo articolo si trasferiscono in un altro luogo più appropriato e pertanto l'Art. VII «de matrimoniis effectibus», già ridotto soltanto a questi due canoni, non appare più.

Il can. 837 senza alcuna modifica si colloca immediatamente dopo il canone fondamentale de matrimonio, con la numerazione di can. 771 bis.

Il can. 838 si trasferisce nel can. 778, § 1, n. 1, perché su esso si concentrino gli sposi già nella loro preparazione al matrimonio. Il testo del can. 778, § 1, n. 1 è il seguente:

praedicatione... matrimoniis christiani, de obligationibus coniugum inter se necnon de iure primario et obligatione, quae parentes habent, filiorum educationem, physicam, religiosam, moralem, socialem et culturalem pro viribus curandi.

#### Can. 838 bis e ter

Si reinseriscano nello Schema i canoni 180 e 181 dello Schema precedente (*Nuntia* 10, pp. 54-55, *Nuntia* 15, p. 89) riguardanti i «filii legitimi» (CIC cann. 1137 e 1138) (1 Membro).

R. *I canoni non hanno alcuna rilevanza giuridica nell'intero Schema.*

*Nota*: circa l'omissione di questi canoni si veda in *Nuntia* 27, pp. 9-10.

#### Can. 841 § 1

Dopo la parola «iure» si inserisca, per maggiore chiarezza «pro aliis matrimoniis» (2 Membri).

R. *Il testo è esatto come sta.*

#### Can. 843

Si chiede ragione per la distinzione «matrimonium invalidum vel nullum» che appare in questo canone e «passim» e che sembra ridondante (1 Membro).

R. *Si veda al can. 806.*

Can. 848

È da tener presente che nel Codice latino la sanazione in radice di un matrimonio nullo per un impedimento di diritto divino che già è cessato, è riservata alla Santa Sede (cfr. CIC can. 1165, § 2) (1 Membro).

R. *Si accetta aggiungendosi dopo le parole «in ceteris casibus» la clausola «et, si de impedimento iuris divini agitur, quod iam cessavit».*

Pur avendo sinora evitato di fare osservazioni riguardo alla punteggiatura, mi pare necessario rilevare che la virgola dopo «et» separa e rende incomprensibili i brani che seguono, mentre dovrebbe unire a quanto precede la condizione supplementare: «Patriarcha et Episcopus eparchialis concedere possunt sanationem in radice in singulis casibus... et si impletae sunt condiciones... in casibus iure praescriptis».

Si propone, pertanto, che venga tolta la virgola dopo «et» (1 Membro).

R. *Per evitare possibili difficoltà si inverte l'ordine delle parole come segue:*

*Patriarcha... dispensare possunt, et in casibus iure praescriptis, si impletae sunt condiciones, de quibus in can. 809; in ceteris casibus et, si de impedimento iuris divini agitur, quod iam cessavit, sanatio in radice concedi potest a sola Sede Apostolica.*

Can. 856

Il canone equivalente del Codice latino, fu soppresso dal Santo Padre nell'ultima revisione (1 Membro).

R. *Il canone si omette.*

Can. 863

Si dovrebbe modificare l'espressione «quibus in sacramentorum imitationem» (cfr. SC 60), altrimenti la proposizione non sarebbe teologicamente corretta (1 Membro).

R. *Si accetta aggiungendosi le parole «in aliquam» (dal SC 60) prima della parola «sacramentorum».*

*Ex officio:* il canone si divide in due paragrafi (il fatto che il canone non sia diviso così nello Schema, è dovuto ad un errore tipografico). Il § 2 inizia con le parole «Circa sacramentalia...».

Can. 865

Si aggiunga alla fine la frase propria del CIC can. 1214: «ad quam fidelibus ius est adeundi ad divinum cultum praesertim publice exercendum» (1 Membro).

R. *Non si accetta perché occorre evitare in Oriente di introdurre la distinzione, propria della Chiesa latina, tra «ecclesiae» e «oratoria».*

Can. 866

*Ex officio*: la clausola « firmis cann. 435, § 1 et 507, § 2 » si sostituisce con l'espressione « nisi aliter iure communi cavetur » per comprendere in essa diversi canoni come p.e. i cann. 553 e 563.

Can. 867 § 2

Il Vescovo eparchiale, in casi eccezionali, potrebbe concedere ad un presbitero la facoltà di tale consacrazione (1 Membro).

*R. Non è accettabile per l'Oriente che chi non è insignito dell'ordine episcopale possa consacrare le chiese.*

Can. 870 bis

Si desidera che nel CICO figuri una norma simile al CIC can. 1177 su chi debba celebrare le esequie. Nelle grandi città una tale norma è necessaria.

*R. Con il silenzio del Codice, vi si può provvedere nel diritto particolare delle Chiese « sui iuris », o anche eparchiale mentre non è opportuno imporre norme così dettagliate a tutte le Chiese orientali.*

Can. 871 § 1

Sembra che bisogna aggiungere la clausola, propria del CIC can. 1183, § 3: « nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi nequeat » (1 Membro).

*R. Si accetta, aggiungendosi alla fine del § 1 la frase « nisi constat de contraria eorum voluntate et, dummodo minister proprius haberi non possit ».*

Can. 871 § 3

Questo paragrafo sia ridotto al testo seguente: « De sepultura illorum, qui proprii cadaveris cremationem elegerunt, statuat ius particolare uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris ».

Il testo dello Schema sembra concedere troppo e può creare scandalo in Oriente, pertanto si affidi alle autorità delle singole Chiese « sui iuris », di giudicare quanto è possibile ammettere in questa delicata materia (1 Membro).

*R. Vi si provvede con « et scandalum vitetur ».*

Can. 872

Il canone si trasmetta allo « ius particolare ». Le parole « privandi sunt », soprattutto quando si tratta di defunti maggiormente in vista, possono creare « mille guai alla Chiesa », dato che in Oriente un rifiuto della sepoltura e delle esequie nel 7° e 40° giorno e nell'anniversario della morte, che si fanno

con grande solennità, è una grande offesa che può provocare un ricorso al sacerdote acattolico, anche da parte di coloro (amici e parenti) che per il resto sono buoni Cattolici. Il testo del canone sia il seguente:

*De concedendis aut non exsequiis illis personis, quae durante vita scandalum dederunt aut suicidium perpetraverunt, statuatur ius particulare uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris* » (1 Membro).

R. *Trattandosi di scandalo la proposta non è accettabile.*

Il canone è troppo generico, si aggiunga (dal CIC can. 1184) la parola « manifesti » dopo la parola « peccatores » e la seguente frase: « qui notorie a comunione Ecclesiae ad normam cann. 1451, § 1 e 1452 seiuncti sunt » (1 Membro).

R. *Vi si provvede bene con « non sine pubblico scandalo ».*

#### Can. 873

*Ex officio*: diventa can. 869 bis, il primo del sottotitolo « De exsequiis... », il quale però si riformula come segue: « De coemeteriis et de exsequiis ecclesiasticis ».

In questo modo si mette in risalto prima di tutto il « locus sacer » congruente all'Art. II.

#### Can. 874 § 2

Si riformuli come segue:

*Curent Hierarchae loci, ne oblationes exigantur a christifidelibus ad eas offerendas habilibus occasione exsequiarum ecclesiasticarum ultra eas, quae decreto Hierarchae loci aut consuetudine approbatae sunt.*

Motivazione: si è trovato che nelle zone, dove gli « stipends » (taxae) non erano stati fissati dai Vescovi perché - come si disse - i poveri non si sarebbero potuti permettere neanche la più bassa delle imposte, abbondarono abusi, in quanto i preti richiesero, oppure espressero una tale aspettativa, che i parrocchiani agiati li remunerassero in maniera esorbitante in occasione dei funerali.

Le entrate (« stipends ») percepite dai funerali costituiscono in tutte le Chiese una parte fondamentale dei mezzi di sussistenza del clero pastorale, come anche dei cantori e di altri e non possono essere semplicemente abolite. (2 Membri).

R. *Si accetta la sostanza riformulandosi il § 2 similmente al can. 712 e in tale maniera che al caso si applichi il can. 1028. Il testo è il seguente:*

*Firmo can. 1028 enixe commendatur ut Episcopi eparchiales, quatenus fieri potest, praxim introducant, secundum quam occasione exsequiarum ecclesiasticarum solum eae oblationes recipiantur, quae a christifidelibus sua sponte fiunt.*

Can. 877

Si chiede se l'obbligo domenicale sia una scelta tra la Messa e l'ufficio divino (1 Membro).

R. *Vi si provvede con la clausola « secundum praescripta vel legitimam consuetudinem propriae Ecclesiae sui iuris ».*

Can. 877 § 1

In qualche regione tutti gli Orientali considerano la partecipazione alla Divina Liturgia obbligatoria nelle domeniche e nei giorni festivi. Anche gli Orientali acattolici nella prassi ammettono ciò. Menzionare nel Codice comune che vi è una alternativa tra la Divina Liturgia e l'ufficio divino, creerebbe grave confusione ed eventualmente condurrebbe i fedeli a prendere la via più facile. La partecipazione alla Divina Liturgia potrebbe essere gradualmente abbandonata in larga misura (1 Membro).

R. *Vi si provvede con la clausola « secundum praescripta vel legitimam consuetudinem propriae Ecclesiae sui iuris ».*

Si aggiunga alla fine del paragrafo la seguente clausola: ... « aut celebrationem verbi Dei, cuius forma definiatur a Patriarcha cum Synodo Episcoporum ».

Il motivo della proposta è di responsabilizzare maggiormente i laici, come si faceva ai primordi della Chiesa, nella propagazione del Vangelo e nella conservazione della fede, con particolare riguardo al can. 604, nel quale si prescrive che « celebratio verbi Dei opportune foveatur » (1 Membro).

R. *Non sembra opportuno introdurre la possibilità di nuove forme liturgiche con cui soddisfare l'obbligo di partecipare alla Divina Liturgia domenicale o festiva.*

Can. 877 § 2

Dopo le parole « implere possint » si inserisca la clausola « secundum antiquum morem Ecclesiae ».

Motivazione: nonostante l'art. 15 del Decreto « Orientalium Ecclesiarum » la ragione perché è permesso celebrare la Divina Liturgia alla vigilia della domenica oppure di una festa, è non per rendere le cose più facili per i fedeli (1 Membro), ma perché secondo la genuina tradizione orientale (e occidentale), il giorno inizia con il crepuscolo, come Dio nella Genesi creò per prima il mondo senza luce e soltanto dopo il sole e la luna (2 Membri).

R. *Non è opportuno in questo caso dare la « ratio legis ».*

Can. 877 § 3

Questo paragrafo, essendo qui fuori posto, lo si trasferisca all'art. II « De Divinae Eucharistiae receptione » (1 Membro).

R. *Il § può rimanere al suo posto dove è stato inserito di proposito per richiamare l'attenzione dei fedeli sull'opportunità di ricevere la Divina Eucarestia ad ogni festa.*

Can. 884 § 2

La frase «... nisi de consensu Sedis Apostolicae aut Patriarchae dato de consensu Synodi permanentis...» è poco chiara. E' ovvio che le parole « dato de consensu Synodi...» non si riferiscono alla Sede Apostolica, ma soltanto al Patriarca; perciò si dovrebbe correggere la frase. Si potrebbe dire: «... aut Patriarchae, qui eum dare non potest nisi de consensu Synodi...» (1 Membro).

R. *Si accetta e si continua dopo la parola « Patriarchae » come segue: qui eum dare non potest nisi de consensu Synodi permanentis firmo can. 1052.*

Can. 889 § 1

Si menzioni anche il « parochus » dopo la parola « Hierarcha » e « nulla restrictio imponatur » relativamente ai sudditi « extra territorium degentes » in conformità con il can. 1554 dello Schema (= CIC can. 91). Il canone inizi come segue:

Vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum:

1° Loci Hierarcha et parochus, quod attinet ad omnes ipsorum subditos atque etiam peregrinos (=CIC 1196, n. 1) (1 Membro).

R. *Si accetta riformulandosi il canone come segue:*

§ 1. *A votis privatis iusta de causa dispensare potest, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum:*

1° *sibi subditos omnis Hierarcha, parochus et Superior localis instituti vitae consecratae, qui potestatem regiminis habet;*

2° *ceteros christifideles propriae Ecclesiae sui iuris Hierarcha loci, dummodo intra fines territorii eparchiae actu degant; itemque parochus intra fines territorii propriae paroeciae;*

3° *eos, qui diu noctuque in domo instituti vitae consecratae degunt, Superior localis, qui potestatem regiminis habet, eiusque Superior maior.*

§ 2 *rimane.*

Can. 891

Sembra che il canone voglia regolare l'obbligo di giurare. Il termine « praestari » fa riferimento ad un'azione volontaria della persona (2 Membri).

Pertanto si propone:

1) di aggiungere prima di questo termine le parole « imponi et » (1 Membro);

2) di sostituirlo (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza con la parola « tantummodo ».*

Can. 893

Si chiede cosa fare con coloro che hanno personalmente e deliberatamente apostatato dalla Chiesa. Essi incorrono effettivamente nella scomunica. Essi hanno bisogno dell'assoluzione (1 Membro).

Si chiede se l'assoluzione dallo scisma sia abolita? (1 Membro).

R. *Il canone tratta di « acatbolici ».*

Can. 894 § 3

Il diritto di accogliere nella Chiesa cattolica gli adulti spetta al Vescovo, non al parroco. I « pueri » non si ammettono nella Chiesa, se i genitori rimangono fuori di essa (1 Membro).

Il paragrafo si ometta, di modo che sia sempre necessaria la licenza del Gerarca per accogliere nella Chiesa cattolica un laico (1 Membro).

R. *Vi si può provvedere tenendosi presente l'ultima clausola del § 3.*

Can. 895

Si chiede se questo canone significhi che il Vescovo possa ricevere un chierico ortodosso. L'autorità competente non è specificata in questo canone: « favorabilia late interpretanda sunt ».

R. *Vi si provvede al can. 894.*

Can. 896 § 1

L'età di quattordici anni non è l'età maggiore, il giovane può ancora cambiare idea (1 Membro).

R. *Non è accettabile la proposta in congruenza con altri canoni, particolarmente con il can. 29.*

Can. 897

Il canone stesso richiede che esso venga integrato con il can. 869, §§ 1-2 del CIC, in caso di dubbio circa la validità del battesimo (1 Membro).

R. *E' sufficiente il can. 669, § 2.*

Can. 898

Si aggiunga come § 2 il seguente testo:

Quamvis singuli baptizati adulti admissionem in eandem plenam communionem libenter petere possunt, omnis species proselytismi prohibetur (1 Membro).

R. *Non è possibile accettare la proposta, perché il termine « proselytismus » non è giuridico, né chiaramente definibile, mentre vi si provvede a sufficienza con le parole « necnon xeli immoderati » del can. 901 che vanno mantenute.*

Can. 900 § 3

Il termine « christifidelis » venga sostituito con la parola « clericus », data la delicatezza e la difficoltà delle questioni ecumeniche (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza con le parole « ab Episcopo eparchiali nominatus ».*

Can. 901

Si ometta l'ultima clausola « evitatis periculis falsi irenismi, indifferentismi necnon zeli immoderati », perché non necessaria (1 Membro)

R. *Le parole in questione sono del tutto necessarie.*

Can. 902

Dopo la parola « christifidelibus » si aggiunga la clausola « qui in opere ecumenico persolvendo participant ». In questo modo il canone non si riferirà a tutti i fedeli, ai quali sembra pericoloso parlare di quanto delineato nel canone, ma solo a coloro che partecipano al lavoro ecumenico (1 Membro).

R. *Il canone corrisponde a quanto operato dal Concilio riguardo all'ecumenismo.*

Can. 910

Sia uguale al CIC can. 104 che contiene la clausola « legitimae separationis ratione vel, alia iusta de causa », nonostante quanto sia scritto in *Nuntia* 18, p. 9, dato che la « legitima separatio » è la causa principale perché i coniugi abbiano un domicilio separato (1 Membro).

R. *Si conferma quanto è esposto in Nuntia 18, p. 9, perché non è necessario mettere in rilievo una delle « iustae causae » ed inoltre si dubita se la « legitima separatio » è la « causa principale ».*

Can. 912

*Ex officio*: nel § 5 per ogni chiarezza si inserisce prima dell'inciso « firmo can. 100 » la clausola « alterius Ecclesiae sui iuris, etiam latinae », specificandosi così di più le parole « Hierarcha loci ».

Cann. 916-926

E' « bonum et admittendum » che lo Schema non tratti delle persone giuridiche private. Tuttavia alcuni canoni dovrebbero subire delle modifiche per motivi di chiarezza ed inoltre si deve fare in modo che ci sia in questa materia maggiore conformità tra il CIC e lo Schema CICO.

Questa sezione si riordini come segue:

Can. 916 dello Schema

Can. 917 dello Schema

Can. 919, § 1 dello Schema:

si ometta il § 2 perché « perfecte inutilis est, quia quidquid enuntiat per se patet »;

si ometta il § 3 perché ciò che contiene « in diversis canonibus clare, separatim, evolvenda sunt » (cfr. nn. 5 e 6).

Can. 114, § 3 del CIC (Auctoritas Ecclesiae competens ... etc.).

Can. 118 del CIC fino alla parola « agnoscitur » e con la sostituzione della parola « universali » con « communi ».

Can. 920 dello Schema: però si nota che è meglio scrivere « agere desiniit » (cfr. CIC can. 120, § 2) piuttosto che « esse desiit » perché se le persone giuridiche per un lasso di cento anni non agiscono, si suppone che non esistono più, da un punto di vista giuridico.

Can. 921 dello Schema

Can. 922, § 1 dello Schema.

1) Si ometta il § 2 perché « membra voce activa destituta a statutis arceantur et in eorum locum alia membra nova sufficiantur ».

2) Si ometta il § 3, anche se appartiene al CS can. 30, § 3, e si faccia sì che « decisio a coetu non collegiali facta ipso facto valida sit » perché « de decori enim est sodalibus non collegialibus, si eorum decisio ab auctoritate competenti approbanda est ut valida evadat ».

Can. 121 del CIC, in sostituzione del can. 923 dello Schema, il quale « ut corruptela iuris deleatur » (benché dal CS can. 31) perché non appare nel CIC e perché è troppo complicato e inutile, mentre bisogna far sì, che il numero dei membri richiesto dagli statuti sia sempre al completo integrandolo a norma degli statuti stessi.

Can. 122 del CIC in sostituzione del can. 924 dello Schema perché « meliore modo divisionem territorii exponit ».

Can. 123 del CIC fino alla parola « quaesitis » in sostituzione del can. 925 dello Schema, perché redatto « melius » (1 Membro).

R. *La proposta di riordinamento, studiata molto attentamente, si accoglie in parte. In particolare tuttavia si nota che per lo « ius commune » a tutte le Chiese orientali i §§ 2 e 3 del can. 919 sono da tenersi presenti in ogni erezione di persone giuridiche e che la formulazione del canone 924 è soddisfacente. Si accetta di introdurre nello Schema il § 3 del can. 114 del CIC (si veda al can. 917) e di sopprimere i §§ 2 e 3 del can. 922 (si veda sotto).*

*L'ordine dei canoni è il seguente:*

a) *erectio: 916, 917, 919;*

b) *universitates personarum: 918, 926, 922, 923;*

c) *suppressio: 920, 921, 924, 925.*

Lo Schema attuale non ha accolto la distinzione tra persona giuridica pub-

blica e privata. La Commissione mantiene così la sua impostazione iniziale (cfr. *Nuntia* 13, p. 5) ribadita in seguito alla precedente consultazione dello « Schema » (cfr. *Nuntia* 18, pp. 11-12). Tuttavia sembra che quelle considerazioni riducano troppo ad un ambito patrimoniale l'operatività del concetto di persona giuridica e, nello stesso tempo, stabiliscano un concetto unico di persona giuridica che risulta molto simile al concetto di persona giuridica pubblica del Codice latino. Per questo e per una migliore armonizzazione dei due Codici, sembra tuttora valida l'osservazione di introdurre anche nell'ordinamento comune alle Chiese orientali la nozione di persona giuridica privata (1 Membro).

R. *La decisione finale del Coetus, dopo un laborioso esame, condotto in diverse riprese circa la questione se convenga introdurre nel CICO l'istituto della « persona giuridica privata », è negativa. Per le consociazioni vi si provvede a sufficienza al canone 569, § 2, mentre aprire altre vie non sembra opportuno per l'Oriente cristiano, e si nota anche che non vi è alcun voto contrario, mentre vi è qualche « placet » alla non-introduzione di questo Istituto nel CICO.*

*Per dovere di cronaca si nota che ad un certo momento si è pensato di aggiungere al can. 1024 il seguente § 2, che però alla fine non è stato accettato:*

*Synodus Episcoporum statuere potest, ut aliquae personae iuridicae decreto auctoritatis competentis erectae bona temporalia habeant, quae non subiiciuntur normis iuris communis, sed sub vigilantia auctoritatis competentis propriis statutis administrantur.*

#### Can. 917

In accoglimento delle proposte fatte al can. 56 da 2 Membri e di quella fatta da 1 Membro ai cann. 916-926 si aggiungono al canone due paragrafi. Il testo del canone è il seguente:

§ 1. L'attuale testo.

§ 2. *Ipsa iure personae iuridicae sunt Ecclesiae sui iuris, provinciae, eparchiae, exarchiae, necnon alia instituta, de quibus hoc expresse in iure communi statutum.*

§ 3. *Auctoritas competens personalitatem iuridicam ne conferat nisi iis universitatibus personarum aut rerum, quae finem specificum reapse utilem persequuntur et omnibus perpensis media habent, quae sufficere praevidentur ad finem praestitutum assequendum (cfr. CIC can. 114, § 3).*

#### Can. 921 n. 2

Sembra che sarebbe meglio richiedere che si consulti il Consiglio presbiterale che non il Collegio dei consultori eparchiali dato il ruolo specifico attribuito ad essi nei canoni 262-269 (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza con la clausola « consulto collegio consultorum eparchialium ».*

Can. 922

In accoglimento della proposta di un Membro fatta ai cann. 916-926, si omettono dal canone i §§ 2 e 3, perché superflui in un Codice comune a tutte le Chiese.

Can. 937

Si sostituisca col can. 151 del CIC (1 Membro).

R. *Dato il termine di tempo assai breve non è opportuno inserire la norma del can. 151 del CIC.*

Can. 943 § 2

Si sopprima perché superfluo: « per se patet » (1 Membro).

R. *Il § 2 è necessario per i casi non previsti al § 1, tuttavia esso si redige come segue: Auctoritas competens officio vacanti libere providere potest etiam, si coetus ius eligendi alio modo amisit.*

Can. 945 § 2

Si ometta la clausola « nisi aliter iure cavetur », perché non sembra necessaria e perché non figura nel CIC 167, § 2 (1 Membro).

R. *Si accetta anche ex officio perché la clausola in questione non è congruente con il can. 66, con il quale si è voluto mantenere la possibilità, data nel CS can. 226, § 2, anche nelle elezioni del Patriarca.*

Can. 950 § 1 n. 2

Si ometta la clausola « reprobata contraria consuetudine », perché è superflua, dato che il senso del canone è chiaro e non ammette alcuna consuetudine contraria e dato che non figura nel CIC can. 172, § 1, n. 2 (1 Membro).

R. *Non si accetta per salvaguardare efficacemente la libertà delle votazioni.*

Can. 959

*Ex officio*: si decide di tornare allo « ius vigens » non facendosi obbligo al « praeses » del « coetus » di inoltrare la postulazione alle autorità competenti, ma facendosi responsabile di ciò tutto il « coetus »: solo in questo modo si può al § 2 prevedere che la postulazione se non inoltrata in tempo utile « ipso iure nulla est ». Il testo del canone è il seguente:

§ 1. Coetus postulationem quam primum nec ultra octo dies mittere debet ad auctoritatem... etc.

§ 2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non est, ipso iure nulla est et coetus pro ea vice ius eligendi amittit, nisi probat se a mittenda postulatione iusto impedimento detentum fuisse.

Can. 980

*Ex officio:*

a) si specifica, nel § 1, come in tutti gli altri casi consimili così:  
... Metropolita, qui Ecclesiae metropolitanae sui iuris praest...

b) si redige il § 2 come segue: Hierarchae loci ... Administrator Apostolicus, ii, qui, si praedicti desunt, interim legitime succedunt in regimine, itemque Protosyncellus et Syncellus ... etc.

Can. 980 § 3

Dopo « vitae consecratae » si aggiunga « necnon illi qui eorum locum interim in regimine ad normam iuris tenent » (1 Membro).

R. *Si accetta, tuttavia inserendosi la clausola proposta nel luogo più appropriato e cioè alla fine del § 1 del can. 416, che di conseguenza finisce, come segue: ... potestatem habentes itemque ii, qui, si praedicti desunt, interim legitime succedunt in regimine.*

Can. 981

Vi si aggiunga come § 4 il § 4 del can. 135 del CIC, perché tutti i canoni seguenti riguardano l'esercizio della « potestas executiva » (1 Membro).

R. *Non si accetta, perché vi sono altri canoni « qui praecedunt » da osservare.*

Can. 987

Sulla scia del CIC (cann. 142 e 143) si inserisca nel Titulus XXI il can. 150 del CS (che non è stato recepito nello Schema), nella formulazione, però, del can. 143 del CIC (1 Membro).

*Nota:* L'esatto posto per l'inserimento del canone proposto non è stato indicato.

R. *Si accetta di inserire nello Schema il can. 143 del CIC con la numerazione di 986 bis e con la formulazione seguente:*

§ 1. *Potestas ordinaria extinguitur amisso officio, cui adnexa est.*

§ 2. *Nisi aliter iure cavetur, suspenditur potestas ordinaria, si contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur vel recursus interponitur.*

Cann. 991-1021

I cann. 1003-1021 si sopprimano perché « si recursus contra decreta administrativa ad tribunal interponitur, tribunal ad tramitem iuris videat recursus ». Ad ogni modo il « Caput II De recursu ad tribunal nimis implicatus est », si sopprima e rimangano solo i cann. 991-1002 nel Titulus XXII (1 Membro).

R. *E' del tutto impossibile pensare che il ricorso contro un decreto amministrativo possa essere trattato da un « tribunal ad tramitem iuris » senza specificare questo « ius », che non può essere quello proprio delle cause contenziose.*

Can. 1037 § 1

Si sopprima la clausola « nec ab eius potestate regiminis sunt subducta », conseguentemente a quanto è stato proposto al can. 89 (1 Membro).

R. *Non si può accettare, perché vi sono dei beni ecclesiastici « subducti » alla potestà del Gerarca del luogo.*

Can. 1040

La parola « promissionem » si sostituisca con « iuramentum » (1 Membro).

R. *Non corrisponde alla terminologia dello Schema, se si eccettuano i canoni « de processibus ».*

Can. 1050

*Ex officio*: si chiarifica che il « consensus auctoritatis competentis » è necessario solo in « casibus iure praescriptis »; pertanto il § 3, n. 3 del canone è il seguente:

in casibus iure praescriptis consensus auctoritatis competentis scripto datus, sine quo alienatio invalida est.

Can. 1051 § 1

Il paragrafo sembra mancare di chiarezza. Si propone, pertanto, che esso venga diviso in due paragrafi:

§ 1. Si valor bonorum ecclesiasticorum, quorum alienatio proponitur, summam a Synodo Episcoporum vel a Sede Apostolica statutam non excedit, auctoritas competens ad consensum requisitum dandum est Episcopus eparchialis, firmo can. 423, § 3.

§ 2. Si valor illorum bonorum continetur intra praedictam summam et aliam maximam a Synodo Episcoporum vel a Sede Apostolica statutam, idem Episcopus eparchialis eget consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum eparchialium; eorundem quoque consensu eget ad bona ipsius eparchiae alienanda, si eorum valor inter praedictos limites continetur.

I §§ 2 e 3 divengano §§ 3 e 4 (1 Membro).

R. *Si accetta in sostanza. I canoni 1051, 1052, 423 e 579 sono riesaminati molto in dettaglio ex officio. Il can. 1051 si riformula in tale maniera che vi si incorpora, oltre al § 2 del canone 423, anche il § 3 del can. 1052. Il can. 1051 è il seguente:*

§ 1. Si valor bonorum ecclesiasticorum, quorum alienatio proponitur, continetur intra summam minimam et summam maximam a Synodo Episcoporum vel a Sede Apostolica statutam, requiritur consensus:

1) consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum eparchialium, si agitur de bonis eparchiae;

2) *Episcopi eparchialis, qui in casu eget consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorum eparchialium, si agitur de bonis personae iuridicae eodem Episcopo eparchiali subiectae;*

3) *auctoritatis in typico vel statutis determinatae, si agitur de bonis personae iuridicae Episcopo eparchiali non subiectae.*

§ 2. *In Ecclesiis patriarchalibus, si valor bonorum summam maximam a Synodo Episcoporum statutam excedit, sed non duplo, requiritur consensus:*

1) *Patriarchae datus de consensu Synodi permanentis, si agitur de bonis eparchiae intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitae, nisi ius particulare eiusdem Ecclesiae aliud fert;*

2) *Episcopi eparchialis necnon Patriarchae datus de consensu Synodi permanentis, si agitur de bonis personae iuridicae Episcopo eparchiali intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis potestatem suam exercenti subiectae;*

3) *Patriarchae datus de consensu Synodi permanentis, si agitur de bonis personae iuridicae Episcopo eparchiali non subiectae, etsi iuris pontificii, quae intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sita sunt.*

§ 3. *In Ecclesiis patriarchalibus, si valor bonorum summam maximam a Synodo Episcoporum statutam duplo excedit et, si de rebus pretiosis vel ex voto Ecclesiae donatis agitur, servetur § 2, sed Patriarcha eget consensu eiusdem Synodi Episcoporum.*

§ 4. *Ceteris in casibus requiritur consensus Sedis Apostolicae, si valor bonorum excedit summam ab ipsa Sede Apostolica statutam vel approbatam et, si de rebus pretiosis vel ex voto Ecclesiae donatis agitur.*

#### Can. 1052

*Ex officio:* in seguito all'operato di cui al can. 1051, il canone si riformula come segue:

Ad alienanda bona Ecclesiae patriarchalis vel eparchiae Patriarchae, Patriarcha indiget:

1) consilio Synodi permanentis, si valor bonorum continetur intra summam minimam et summam maximam a Synodo Episcoporum statutam et, si de bonis Ecclesiae patriarchalis agitur; si vero non nisi de bonis eparchiae Patriarchae agitur, servandus est can. 1051, § 1 n. 1.

2) consensu Synodi permanentis, si valor bonorum summam maximam a Synodo Episcoporum statutam excedit, sed non duplo;

3) consensu Synodi Episcoporum, si valor bonorum eandem summam duplo excedit et, si de rebus pretiosis vel ex voto Ecclesiae donatis agitur.

#### Can. 1055

*Ex officio:* Il canone diventa 1057 bis; inoltre, il rinvio « 1050-1054 » si sostituisce con « 1050-1057 ».

Can. 1077

Si potrebbe aggiungere che « huic Moderatori delegari etiam possunt potestates in tribunali » di cui al can. 1082 § 4, di modo che il Moderatore, di cui al can. 1077, può essere nominato come responsabile del tribunale unificatore. Ciò non comporterebbe alcun inconveniente, perché un tale Moderatore non fa parte del tribunale ordinario della Chiesa patriarcale (1 Membro).

R. *Non è accettabile la proposta trattandosi di due uffici incompatibili, a causa delle competenze descritte al § 5.*

Can. 1099

Dinnanzi a questo canone si ponga il seguente testo (in vista del can. 1358 e segg. « de iudicio contentioso summario »):

Processus contentiosus summarius fit in primo gradu coram unico iudice (1 Membro).

R. *Vi si provvede al § 2.*

Can. 1115 bis

Uno dei grandi problemi della procedura giudiziaria è dovuto alla difficoltà di far pervenire alle parti in causa le citazioni e gli atti giudiziari. I cursori, anche se più costosi, costituivano un mezzo efficace più sicuro per queste notificazioni. Ci si domanda perché questo mezzo canonico e tradizionale - vecchio, ma non fuori moda - sia stato soppresso (1 Membro).

R. *Vi si provvede al can. 1207 con « vel alio modo, qui tutissimus est... ».*

Can. 1237

Lo si adegui alla formulazione del CIC can. 1541, omettendo la clausola « firma lege civili loci ad documenta civilia quod attinet, aliud statuent » (1 Membro).

R. *La clausola in questione è utile soprattutto dove sono in vigore gli statuti personali.*

Can. 1280

Si recepisca in questo luogo il can. 1584 del CIC che dà la definizione della « praesumptio » (1 Membro).

R. *Non sembra necessario ed utile accettare la proposta.*

Cann. 1293-1295

Si omettano, perché superflui; bastano i cann. 1139 § 2 (cfr. can. 1465 del CIC) e 1211 (cfr. can. 1514 del CIC); si segua in ciò quanto scritto in *Communicationes XI*, p. 133 (1 Membro).

R. *Si ritiene opportuno ritenere i canoni perché nella prassi si verificano questi casi e per utilità dei tribunali dove sono in vigore gli statuti personali.*

Can. 1307 § 2

Il canone sembra richiedere troppo con le parole « reticito nomine », dato che tutti i giudici devono essere presenti nel Collegio. Si veda SN can. 395, § 2 e CIC can. 1609, § 2 che non contengono una tale norma. In materia si provvede a sufficienza nel can. 1128, § 2 (1 Membro).

R. *E' necessario ritenere « reticito nomine » per salvaguardare efficacemente la segretezza richiesta dal can. 1128, § 2, nonostante la possibilità aperta al § 4 del presente canone.*

Can. 1312

La clausola « indicatis modis, quibus impugnari potest » fa difficoltà.

Si comprende facilmente che il giudice possa dichiarare a proposito di una determinata sentenza che l'appello è un dovere, e che esso è possibile oppure proibito. Se il giudice dichiara che la sua sentenza può essere impugnata con una querela di nullità oppure con una restituzione « in integrum » ciò potrebbe dare l'impressione che sia cosciente di una certa negligenza da parte sua, anche se la legge gli impone di non traslasciare niente, perché la sentenza sia giusta da ogni punto di vista e priva di ogni vizio, e così aprire la strada a impugnarla e rendere le procedure interminabili.

Pertanto sarebbe meglio lasciare agli avvocati la scelta dei mezzi per impugnare questa o quella sentenza e al giudice competente di decidere o limitare al solo appello l'indicazione dei mezzi di impugnazione (1 Membro).

R. *Si accetta in sostanza, sostituendosi « indicatis modis, quibus impugnari potest » con « indicatis terminis, intra quos appellatio contra sententiam interponi potest ».*

Can. 1318 § 1 n. 4

Bisogna « à tout prix » sopprimere la clausola « si iudicium non institutum est adversus aliquam partem conventam ».

Motivazione: La clausola esclude ogni « jugement gracieux », cioè quello nel quale non vi è un difensore, come la dichiarazione di decesso, la nomina di eredi, l'adozione e qualche volta la affiliazione. Ora, secondo la legge libanese del 2 aprile 1951, queste questioni sono di assoluta competenza dei tribunali confessionali o religiosi, con esclusione di ogni tribunale civile. Cosa dovrebbe fare il giudice ecclesiastico libanese quando una simile causa gli è sottomesa? Dovrà forse rigettarla e dichiararsi assolutamente incompetente in questi affari che le alte autorità ecclesiastiche hanno ottenuto, con tanta pena, dal governo libanese di essere trattati esclusivamente dai tribunali ecclesiastici. Si no-

---

ti che sono i Vescovi che presentano queste cause al loro tribunale (1 Membro).

R. *La clausola si riferisce agli « iura perseguenda aut vindicanda » (cfr. can. 1070) i quali in un procedimento giudiziario si decidono con una « sententia », non invece ai « facta iuridica declaranda » che si risolvono con un « decreto giudiziale » (anche se può avere la forma di una sentenza), e tanto meno agli atti di per sé amministrativi (« adoptio ») che i tribunali ecclesiastici in alcuni paesi a statuto personale sono autorizzati a emanare (pure in forma di sentenza), e che sono riconosciuti dal diritto civile.*

#### Can. 1327

Si sopprima il canone « qui suum canonem relativum in CIC non habet » (1 Membro).

R. *Il canone appartiene allo « ius vigens » (CS 406) nel quale è stato introdotto per colmare una « lacuna iuris » del CIC del 1917.*

#### Can. 1342 § 1

Circa la clausola « intra tres menses a die cognitionis eorumdem motivorum computandos » si osservi che se questa « cognitio » deve provenire dalla « intimatio » della sentenza, perché non dire come al § 2 « ab intimatione sententiae computandos »: il che potrebbe escludere ogni equivoco. Se invece questa « cognitio » deve provenire da altrove, come allora si potrà provare al giudice che essa ha avuto luogo in un momento determinato, affinché si possa fare il conto dei tre mesi? (1 Membro).

R. *Rimane il testo, perché nel caso non è possibile agire se non « a die cognitionis iniustitiae ».*

#### Cann. 1345-1348

Si prega « enixe » che questi canoni vengano omessi, seguendo in ciò l'operato della Pontificia Commissione per la Revisione del CIC (cfr. *Communicationes XI*, pp. 160-161) che ha omesso i canoni, perché non si vede la ragione e l'utilità di concedere qualche mezzo straordinario, quando vi sono a disposizione quelli ordinari contemplati nei canoni « de interventu tertii in causa » (1 Membro).

R. *I canoni sono utili.*

#### Can. 1379

Dovrebbe essere trasferito alla sezione precedente, relativa agli obblighi dei giudici e del tribunale perché non si riferisce tanto alle « probationes » ma piuttosto ai diritti e doveri del tribunale (1 Membro).

R. *Anche nella sezione precedente il canone non avrebbe una migliore collocazione, perché non tratta degli obblighi dei giudici e dei tribunali.*

Can. 1387 § 1

*Ex officio*: si omette la clausola « et firmo can. 825, § 4 » perché il relativo testo è stato omissso. Prima della parola « aut » si mette una virgola, correggendosi così un errore tipografico.

Can. 1393

Si omettano i §§ 2 e 3, o, almeno, si trasmettano allo « ius particolare » delle Chiese che vorranno mantenerli.

I motivi della proposta sono i seguenti:

1) nei paesi mussulmani « effectus mere civiles » non esistono, perché il civile e il religioso sono la stessa cosa;

2) inviare i fedeli per simili « effectus » al tribunale mussulmano equivale allontanarli dalla religione cristiana;

3) d'altra parte i tribunali mussulmani riconoscono gli Statuti personali delle Comunità cristiane e l'autorità del Vescovo e del suo tribunale nelle cause matrimoniali; se un cristiano si rivolge a loro, essi, quasi sempre, richiedono con una lettera ufficiale informazioni circa la soluzione cristiana dell'affare a norma delle leggi canoniche e di quelle dello statuto personale, e seguono il parere del Vescovo (1 Membro).

*R. I due §§ sono necessari perché le due parti in causa possano adire, con licenza del Vescovo, il tribunale civile in quei paesi dove l'istituto della « separatio » è in vigore.*

Can. 1399

I canoni 1698-1706 del CIC (circa il processo « de matrimonio rato non consummato ») si possono introdurre nel CICO perché utili ai giudici (1 Membro).

*R. Il canone è sufficiente perché con le parole « normae speciales » si rinvia all'intero corpo della « Instructio » della Congregazione per i Sacramenti.*

Cann. 1403-1415

Le norme contenute nei canoni 1403-1415 sono del tutto impraticabili e saranno molto dannose nell'amministrazione per i sacerdoti e per i fedeli. La prassi consuetudinaria di ogni Chiesa « sui iuris » dovrebbe essere il principio direttivo in materia.

In qualche regione esiste una prassi al riguardo, la quale è bene radicata nella lunga tradizione e consuetudine. Questa consuetudine sia considerata come « ius particolare ». Pertanto si aggiunga a questi canoni il seguente testo:

*Ubi ius particolare vel consuetudo viget de modo procedendi in amotione et translatione parochorum, hoc sequi debet non obstantibus provisionibus cann. 1403-1415 (1 Membro).*

---

R. *Non si può accettare: i canoni sono necessari per la tutela dei diritti acquisiti dei parroci.*

*Si nota che il can. 282, § 4 prevede che lo « ius particolare » può ammettere la nomina di parroci « ad tempus determinatum », ma qualora si debba procedere alla loro rimozione « durante munere », occorre in tutti i casi applicare la procedura prevista in questi canoni.*

#### Can. 1410 § 2

Il paragrafo può essere causa di gravi difficoltà al Vescovo eparchiale, quando deve lasciare l'« usum, etiam exclusivum » della casa parrocchiale ad un prete che pretende di essere malato.

Invece di permettere ad un « infirmus » l'uso della casa parrocchiale, sarebbe meglio obbligare il Vescovo a provvedergli un'altra dignitosa residenza ed un sostentamento, similmente come si è fatto nel can. 209, § 2 per i Vescovi eparchiali emeriti (1 Membro).

R. *Il § 2 si riferisce a un « verus infirmus ».*

#### Can. 1411-1415

Con tutto il rispetto per l'ufficio di parroco, le prescrizioni di questa sezione del CICO possono creare gravi difficoltà ed anche scandalo specialmente nelle Chiese orientali cattoliche in U.S.A. Se il Vescovo eparchiale è obbligato a proporre per iscritto (can. 1411) il trasferimento di un parroco, questi, se riluttante, porterà immediatamente il caso a qualche fedele che inizierà una campagna contro il Vescovo. Qualsiasi cosa si farà dopo ciò, sarà fatta in un'atmosfera di polemica e di scontro.

Si sottolinea quanto proposto al can. 282, § 4 ribadendosi che un Eparca dovrebbe essere libero di nominare parroci per un periodo determinato di tempo. Ciò eliminerà ogni aspettativa di stabilità da parte del parroco e della comunità parrocchiale (1 Membro).

R. *Si veda al can. 282.*

#### Can. 1416

Si anteponga a questo canone un altro canone che definisca i termini « delicta » e « poenae » (2 Membri).

R. *Non si vede l'utilità di una tale definizione; per la prassi vi si provvede al can. 1429.*

#### Can. 1452

La nozione di scisma contenuta nel can. 751 del CIC « subiectionis Summo Pontifici aut communionis detrectatio » sia comune a tutta la Chiesa cat-

tolica. Nel can. 1451, § 2 si tratta di una disobbedienza, dopo l'ammonizione, eppure essa non è qualificata come scisma. Pertanto è inconsistente affermare qualche cosa di più rigido in questo canone (1 Membro).

R. *Si accetta parzialmente aggiungendosi (sulla scia del can. 751 del CIC) dopo la parola « auctoritati » la seguente clausola: « aut communionem cum christifidelibus eidem subditis ». Per il resto si nota che non si vede un parallelo con il can. 1451, § 2.*

#### Can. 1453

Si deve menzionare esplicitamente il Romano Pontefice anche se a tenore del can. 980, § 1 « ille est primus Hierarcha », per le ragioni accennate in *Nuntia* 20, p. 43, trattandosi di « signum subiectionis et communionis » (1 Membro).

R. *Vi si provvede a sufficienza con il canone citato, connesso con i can. 90, 91 § 2, 134, (152), 161, 162, 207, (311).*

#### Can. 1454

Sarebbe molto difficile mettere in esecuzione questo canone, perché numerosi cattolici, per motivo di voto o per altre ragioni, fanno battezzare i figli in santuari e da sacerdoti ortodossi (1 Membro).

R. *Si provveda in maniera pastorale*

Si aggiunga dopo la parola « qui » la clausola « mala fide vel neglegentes », perché spesso accade in Oriente, che in certi luoghi l'unica scuola cristiana accessibile è quella ortodossa; in simili casi, è bene che i genitori cattolici iscrivano i figli in questa scuola, che ha come unica alternativa la scuola mussulmana (1 Membro).

R. *Iscrivere i figli a tali scuole non significa « eos educandos tradere in religione aca-tholica ». La parola « tradere » inoltre, secondo il can. 1419, deve essere interpretata « stricte » e cioè esclude i casi di menomazione o limitazione della libertà umana.*

#### Can. 1465 § 2

Si osserva, più in genere, che tra le pene si menziona quasi sempre la scomunica maggiore, mentre la scomunica minore « vix locum habet ».

Il CIC can. 1398 qualifica lo stesso delitto « mitiore modo » e questo è sufficiente anche per la nostra Chiesa orientale, ritenendosi però quanto sta nel can. 723, § 2 (1 Membro).

R. *Si deve menzionare esplicitamente la scomunica maggiore a causa del can. 1424, § 2. Per quanto riguarda il paragone fatto, non se ne vede la differenza.*

#### Can. 1472

*Ex officio:* in conseguenza della omissione del n. 2 dal § 1 del can. 723, nel presente canone si cita « firmo can. 723, § 1, n. 2 » (non « n. 3 »).

Can. 1473

*Ex officio*: in conseguenza dell'accettazione dell'osservazione di un Membro fatta al can. 723, si omette dal canone la clausola «firmo can. 723, § 1, n. 2».

Can. 1502

Si rileva che non vi sono nello Schema delle norme «de modo procedendi ex informata conscientia» (cfr. i cann. 2186-2194 del CIC del 1917) e si osserva che «benchè una tale procedura non possa essere una prassi ordinaria, tuttavia potrebbe essere applicata in casi eccezionali, senza negare il diritto del reo alla sua difesa» (1 Membro).

R. *Non è opportuno introdurre questo istituto nella disciplina orientale.*

Can. 1535 § 2

Bisogna omettere il «non» dopo la parola «tradi» (1 Membro).

R. *Si corregge il testo del § 1 come segue: Si periculum ... obstat, ne textus decreti scripto tradi possit ... etc.*

Can. 1544 § 1

La parola «ne» bisogna sostituirla con un «ut» (1 Membro).

R. *Il testo del § 1 si corregge come segue: Reticentia ... non obstat, quin rescriptum vim habeat ... etc.*

Can. 1554

Si aggiunga la clausola «necnon erga seipsum», che sta nel CS can. 142, § 3 e nel CIC can. 91, perché la sua omissione nel futuro CICO significherebbe un cambiamento del diritto vigente (1 Membro).

R. *Si accetta aggiungendosi la clausola «necnon erga seipsum» alla fine del testo, anche se essa non è indispensabile come notato in Nuntia 18, p. 93.*

**LIBRERIA EDITRICE VATICANA**  
CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO

## CODEX IURIS CANONICI

AUCTORITATE  
IOANNIS PAULI PP. II  
PROMULGATUS

FONTIUM ANNOTATIONE  
ET INDICE ANALYTICO-ALPHABETICO  
AUCTUS

In-8° . rilegato in tela, pp. xxxii-672

**L. 90.000 + L. 7.000 contributo spese spedizione**



PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE  
ATTI E DOCUMENTI  
I

## GLI INIZI DEL CRISTIANESIMO IN LIVONIA-LETTONIA

ATTI DEL COLLOQUIO INTERNAZIONALE DI STORIA ECCLESIASTICA  
IN OCCASIONE DELL'VIII CENTENARIO DELLA CHIESA IN LIVONIA (1186-1986)

*Roma, 24-25 giugno 1986*

Il volume, curato con serietà scientifica, si inserisce nella collana di studi diretta dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche, istituito dal Papa Pio XII nel 1954. L'opera riporta gli atti del Colloquio internazionale di Storia Ecclesiastica in occasione dell'ottavo centenario della Chiesa in Livonia (1186-1986), svoltosi a Roma, il 24-25 giugno 1986. Il contenuto, le otto relazioni fondamentali del Colloquio, aiuta ad approfondire i diversi aspetti di quella cristianizzazione, che fece entrare il popolo della Livonia-Lettonia nella Chiesa universale e nel concerto delle nazioni dell'Europa.

Il volume è utile perché illustra come l'esperienza della Livonia giovò alla Chiesa universale ed infatti alcuni suoi problemi furono affrontati dal IV Concilio Lateranense (1215).

In-8° . *brossura pp. 292*

**L. 45.000 + L. 6.000 contributo spese spedizione**

**LIBRERIA EDITRICE VATICANA**  
CITTÀ DEL VATICANO c/c post. 00774000

# ANNUARIO PONTIFICO 1989

Publicazione rilegata in tela rossa di pp. 104-2174 form. cm. 11 × 17

**L. 85.000 + L. 6.000 contributo spese spedizione**

## NUNTIA

Commentarium cura et studio

PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO  
editum

prodibit bis in anno et quoties utilitas id postulare videbitur

✱

*Directio:* penes Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo

*Direction et rédaction:* Commission Pontificale pour la révision du code de Droit canon oriental

(Via della Conciliazione 34, 00193 Roma)

*Administration:* Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano  
(c.c.p. N. 00774000)

**Semestrale — Spedizione Abb. Postale Gruppo IV - 70%**

**In Italia**  
**Extra Italiam**

Abbonamento annuo Abonnement annuel Annual subscription	Annate arretrate Années précédentes Past years
L. 20.000	L. 35.000
L. 28.000	L. 35.000